

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE MODERNE

*Corso di laurea magistrale in lingue
e letterature moderne per i servizi culturali*



TESI DI LAUREA MAGISTRALE

**La lingua tedesca nell'Europa multilingue.
Casi di divergenze linguistiche
e uniforme interpretazione del diritto europeo**

Relatore: *Prof. Edoardo Pusillo*

Correlatore: *Prof. Joachim Hans Bernd Gerdes*

Candidata: *Matilde Ghiglione*

Anno accademico 2023/2024

„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“

(“I confini della mia lingua sono i confini del mio mondo”)

Wittgenstein Ludwig, *Tractatus Logico-Philosophicus*, 1921

Abstract

Der Titel folgender Arbeit lautet *Die deutsche Sprache im mehrsprachigen Europa. Fällen sprachlicher Divergenzen und einheitlicher Auslegung des europäischen Rechts*. Er besteht aus verschiedenen Bezeichnungen, die eine kurze Erklärung erfordern.

Zunächst soll der Begriff „Mehrsprachigkeit“ im Wesentlichen erläutert werden: Darunter wird einerseits «*die Beherrschung mehrerer Sprachen*» verstanden. In diesem Sinne spricht man von „individueller“ Mehrsprachigkeit. Andererseits stellt dieser Begriff aber auch «*das Nebeneinander mehrerer Sprachen in einem bestimmten Bereich oder Gebiet*» dar, was insbesondere als „kollektive“ Mehrsprachigkeit bezeichnet wird.¹

Diese Bezeichnung spielt eine wichtige Rolle auf der europäischen Ebene, da die Mehrsprachigkeit ein wesentliches Prinzip der europäischen Union seit der Gründung der damaligen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 ist. Sie sei «*in den europäischen Verträgen fest verankert und das Spiegelbild dieser kulturellen und sprachlichen Vielfalt*».² In diesem Zusammenhang unterscheidet sich die europäische Union von anderen internationalen Institutionen bzw. Organisationen, da sie die einzige ist, die so viele Amtssprachen anerkennt. Genauer gesagt verfügt die EU mit 27 Mitgliedstaaten tatsächlich über 24 offizielle Sprachen.

Unter diesen Amtssprachen ist Deutsch die Muttersprache mit der statistisch höchsten Anzahl von Sprecher*innen (etwa 90 Millionen). Seiner Stellung in diesem vielsprachigen Mosaik sind die Arbeiten vieler Sprachwissenschaftler und Forscher gewidmet, unter denen das Buch von Ulrich Ammon besonders erwähnenswert ist, dessen Titel *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt* lautet. Der Autor setzt sich mit zahlreichen Themen auseinander, wie beispielsweise Sprecheranzahl und ökonomischer Stärke des Deutschen, oder seiner Rolle als Amtssprache, Minderheitssprache, oder Sprache der Diplomatie und Arbeitssprache in der EU. Daher dient Ammons Werk als Grundstein für die folgende Arbeit.

Obwohl die Mehrsprachigkeit zu einer effizienten und umfassenden Kommunikation zwischen den EU-Institutionen und ihren Bürger*innen beiträgt, birgt sie einige kritische Punkte. Unter den 24 Sprachen gilt der Grundsatz der Gleichwertigkeit, doch aus praktischen Gründen werden auf institutioneller Ebene häufig zwei bzw. drei so genannte „Arbeitssprachen“ verwendet, vor allem

¹ Definition von „Mehrsprachigkeit“, DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). URL: <https://www.dwds.de/wb/Mehrsprachigkeit>

² Europäisches Parlament, *Mehrsprachigkeit im Europäischen Parlament*, offizielle Webseite des Europäischen Parlament. URL: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/organisation-and-rules/multilingualism>

Englisch und Französisch, manchmal auch Deutsch. Dies hat zu Debatten und Forderungen nach einer stärkeren Aufwertung anderer Sprachen geführt, von denen auch die deutsche Sprache betroffen war. Eine weitere Herausforderung betrifft die Fassung von Gesetzen in allen 24 Amtssprachen. Angesichts der engen Verbindung zwischen Sprache und Recht ist dies nicht immer einfach, sondern kann zu sprachlichen Abweichungen führen.

In diesem Zusammenhang liegt das Ziel folgender Arbeit darin, erstens die Stellung der deutschen Sprache im mehrsprachigen Europa zu vertiefen, und zweitens eine experimentelle Forschung durchzuführen, in der Fällen Deutsch betreffender Sprachdivergenzen innerhalb europäischen Gesetzen und Verordnungen gesammelt und analysiert werden.

Insbesondere ist die Arbeit folgendermaßen aufgebaut: Das erste Kapitel führt in das Thema der Sprachenregelung und der Mehrsprachigkeit in der EU ein, wobei der Schwerpunkt auf den historischen Entwicklungen sowie den Herausforderungen und Initiativen in diesem Rahmen liegt. Im zweiten Kapitel soll der Frage nach der Rolle des Deutschen unter den EU-Amtssprachen nachgegangen werden. Insbesondere werden drei Punkte aufgegriffen: Numerische Stärke, Rolle innerhalb der europäischen Institutionen, und wirtschaftliche Stärke. Das dritte Kapitel gilt als Einleitung in den zweiten Teil der Arbeit, denn es beinhaltet die Hauptmerkmale der Rechtssprache und der Rechtübersetzung, in besonderem Hinblick auf den Sprachendienst der europäischen Union. Das vierte und letzte Kapitel schließt die Arbeit mit einer Sammlung und Analyse von Rechtssachen des europäischen Gerichtshofs ab, die auf Unterschiede, Fehler oder weitere sprachliche Probleme im Zusammenhang mit dem Deutschen hinweisen.

Die Entscheidung für dieses Thema wurde aus mehreren Gründen getroffen: In erster Linie ein starkes aus persönlichen und akademischen Erfahrungen resultierendes Interesse an den Mechanismen, die die Europäische Union regeln, und insbesondere die große Bedeutung, die dem sprachlichen Bereich beigemessen wird. In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, den Schwerpunkt auf die deutsche Sprache zu legen, da eine große Leidenschaft für diese Sprache und dieses Land besteht, das sich seit jeher aktiv am europäischen Integrationsprojekt beteiligte.

(Traduzione in italiano)

Il titolo del presente elaborato è *La lingua tedesca nell'Europa multilingue. Casi di divergenze linguistiche e uniforme interpretazione del diritto europeo*. Si tratta di varie nozioni che richiedono una breve spiegazione.

Innanzitutto, occorre spiegare nella sua essenza il concetto di “multilinguismo”: con ciò si intende, da un lato, «*la padronanza di più lingue*». In questo senso si parla di multilinguismo “individuale”. Dall'altro lato, questa nozione indica anche «*la coesistenza di più lingue in un determinato ambito o area*», che in particolare viene definito come multilinguismo “collettivo”.³

Tale definizione svolge un ruolo molto importante a livello europeo, poiché il multilinguismo rappresenta un principio fondamentale dell'Unione europea sin dalla fondazione dell'allora Comunità economica europea nel 1957. Esso è «*saldamente ancorato nei Trattati europei ed è il riflesso di questa varietà culturale e linguistica*». ⁴ A tal riguardo, l'Unione europea si contraddistingue da altre istituzioni ed organizzazioni internazionali in quanto è l'unica che riconosce così tante lingue ufficiali. Più precisamente, l'UE dispone di 24 lingue ufficiali su un totale di 27 Stati membri.

Tra queste lingue ufficiali il tedesco è la lingua madre con il numero statisticamente più alto di parlanti (circa 90 milioni). Numerosi lavori di linguisti e ricercatori sono dedicati proprio al suo ruolo in questo mosaico multilingue, tra i quali merita di essere citata l'opera di Ulrich Ammon, dal titolo *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt* (Il ruolo della lingua tedesca nel mondo). L'autore affronta diversi temi, come, ad esempio, il numero di parlanti e la forza economica del tedesco, o il suo ruolo in quanto lingua ufficiale, lingua minoritaria o lingua della diplomazia e lingua di lavoro nell'UE. Pertanto, l'opera di Ammon funge da base per il presente lavoro.

Sebbene il multilinguismo contribuisca ad una comunicazione efficiente e completa tra le istituzioni europee ed i cittadini, esso cela taluni punti critici. Tra le 24 lingue ufficiali vige il principio dell'uguaglianza, tuttavia, per motivi di praticità, a livello istituzionale vengono spesso utilizzate due o tre lingue, dette “di lavoro”, soprattutto inglese e francese, talvolta anche tedesco. Ciò ha condotto a dibattiti e richieste di una maggiore valorizzazione di altre lingue, tra cui il tedesco. Un'ulteriore sfida concerne la redazione di norme in tutte le 24 lingue ufficiali. Visto lo stretto legame tra lingua e diritto, essa non è sempre un processo semplice, bensì può portare a divergenze linguistiche.

³ Definizione di „Mehrsprachigkeit“ (multilinguismo), DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). URL: <https://www.dwds.de/wb/Mehrsprachigkeit>

⁴ Parlamento europeo, *Multilinguismo nel Parlamento europeo*, Sito ufficiale del Parlamento europeo. URL: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/organisation-and-rules/multilingualism>

A tal proposito, l'obiettivo del presente studio consiste, in primo luogo, nell'approfondire lo status della lingua tedesca nell'Europa multilingue, e in secondo luogo, nel condurre una ricerca sperimentale, in cui vengono raccolti ed analizzati casi di divergenza linguistica tra le versioni del diritto europeo che coinvolgono il tedesco.

Nello specifico, il lavoro è così strutturato: il primo capitolo introduce il tema del regime linguistico e del multilinguismo nell'UE, concentrandosi sugli sviluppi storici nonché sulle sfide ed iniziative in tale quadro. Il secondo capitolo esamina il ruolo del tedesco tra le lingue ufficiali europee. In particolare, verranno analizzati tre punti: forza numerica, ruolo nelle istituzioni europee e forza economica. Il terzo capitolo funge da introduzione nella seconda parte dell'elaborato, in quanto concerne le principali caratteristiche del linguaggio giuridico e della traduzione giuridica, con particolare attenzione al servizio linguistico dell'Unione europea. Il quarto ed ultimo capitolo conclude il lavoro con una raccolta ed analisi di cause della Corte di giustizia dell'Unione europea che evidenziano differenze, errori o ulteriori questioni linguistiche con riferimento al tedesco.

La scelta di questo tema è dovuta a diversi motivi: innanzitutto, un forte interesse, derivante da esperienze personali ed accademiche, per i meccanismi che regolano l'Unione europea e, più in particolare, per la grande importanza attribuita all'aspetto linguistico. In questo contesto, il focus verte sulla lingua tedesca a causa di una personale passione per questa lingua e questo Paese, da sempre attivamente coinvolto nel progetto di integrazione europea.

Indice

Introduzione	1
1 Il regime linguistico nell'Unione europea	4
1.1 Evoluzione storica e giuridica	4
1.1.1 Dal Trattato di Parigi ai Trattati di Roma	5
1.1.2 La base giuridica	7
1.1.3 Il Regolamento 1/58	9
1.1.4 L'Unione europea a 24 lingue	12
1.2 Sfide e strategie per un'Europa multilingue	14
1.2.1 <i>Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo</i>	15
1.2.2 <i>Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune</i>	18
1.2.3 <i>Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici</i>	20
1.3 Lingue regionali o minoritarie	22
1.3.1 Carta europea per le lingue regionali o minoritarie	23
1.3.2 Azioni concrete per la tutela delle minoranze linguistiche	25
1.3.3 L'iniziativa "Minority SafePack – Un milione di firme per la diversità in Europa"	27
2 Il ruolo della lingua tedesca nell'Europa multilingue.....	32
2.1 Forza numerica	33
2.1.1 Lingua madre e lingua ufficiale	33
2.1.2 Lingua straniera.....	35
2.1.3 Lingua minoritaria.....	39
2.2 Il tedesco nelle istituzioni UE.....	42
2.2.1 Multilinguismo "de jure" e "de facto"	42
2.2.2 Una maggiore valorizzazione del tedesco	44
2.3 Forza economica.....	47
2.3.1 Il valore economico delle lingue	47
2.3.2 <i>Was ist die deutsche Sprache wert?</i>	49
3 Tra diversità linguistica e uniforme interpretazione del diritto europeo	67
3.1 Lingua e diritto	67
3.1.1 Il linguaggio giuridico	68
3.1.2 Comparazione giuridica e traduzione.....	73
3.1.3 Diritto europeo e diritto nazionale	77
3.2 La "Babele" delle lingue europee.....	80
3.2.1 La co-redazione delle norme: una finzione giuridica.....	81
3.2.2 Il servizio di traduzione dell'Unione europea	85

3.2.3	La Corte di giustizia dell'Unione europea	87
4	Casi di divergenze linguistiche e uniforme interpretazione del diritto europeo	91
4.1	Obiettivo e metodo di ricerca	91
4.2	Raccolta dei dati	93
4.3	Analisi.....	134
	Conclusioni	144
	Fazit.....	147
	Bibliografia	151
	Bibliografia	151
	Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea	155
	Sitografia e altri testi online.....	159
	Corpus di divergenze linguistiche.....	161

Introduzione

«Per lavorare insieme gli europei non possono fare a meno delle lingue; esse toccano l'essenza stessa dell'unità nella diversità, che caratterizza l'Unione europea. Dobbiamo preservare e sostenere il patrimonio linguistico dei Paesi europei, ma dobbiamo anche comprenderci reciprocamente, comprendere i nostri vicini e i nostri partner all'interno dell'UE».¹ Con queste parole Leonard Orban, Commissario europeo per le Politiche linguistiche ed il multilinguismo dal 1° gennaio 2007 al 9 febbraio 2010, ha sottolineato l'importanza cruciale rivestita dalle lingue nell'Unione europea.² Il multilinguismo è, infatti, da sempre uno dei principi fondamentali dell'UE, a tal punto che il primo atto legislativo dell'allora Comunità economica europea (CEE), il Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, ha proprio riguardato il regime linguistico.

Diversi studiosi e ricercatori appartenenti a vari rami disciplinari si sono interrogati su questa tematica, evidenziandone aspetti vantaggiosi e positivi, ma anche sfide e criticità. La seguente tesi si inserisce nel quadro di tali riflessioni sul tema del multilinguismo nell'Unione europea. In particolare, tra le 24 lingue ufficiali dell'UE, secondo dati statistici, il tedesco è la lingua madre con il più elevato numero di parlanti. Alla luce di ciò, ci si può domandare quale sia effettivamente il ruolo di questa lingua all'interno del repertorio multilingue europeo. A tal riguardo, l'elaborato prevede, innanzitutto, una riflessione circa lo status della lingua tedesca in questo mosaico di lingue. Visto, poi, l'evidente e forte rapporto tra lingua e diritto, segue una riflessione in merito, accompagnata da una raccolta ed analisi di casi di divergenze linguistiche tra le versioni del diritto europeo, che coinvolgono il tedesco.

Alla base di tale scelta risiedono molteplici motivazioni: in primis, un forte interesse per la “grande macchina europea” ed i meccanismi che contribuiscono al suo funzionamento, con particolare attenzione all'aspetto linguistico, in linea con il percorso di studi intrapreso. Questo è maturato grazie alla partecipazione a corsi universitari e a conferenze, in particolare al corso del Professor Edoardo Pusillo sul diritto dell'Unione europea, e a quello della Professoressa Jacqueline Visconti sui linguaggi specialistici dell'italiano. Entrambi hanno offerto stimolanti spunti di riflessione circa la forte connessione tra la disciplina giuridica e quella linguistica, con particolare riferimento allo

¹ Orban L., *Many people speaking many languages*, URL: https://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/orban/index_en.htm In: Pusillo E., *Il regime giuridico delle lingue nell'Unione europea*, “Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la Legge nella Lingua”, Publifarum, n. 18, 2013. URL: https://www.farum.it/publifarum/ezine_articles.php?art_id=236

² Oggi la figura del Commissario del Multilinguismo non esiste più.

scenario europeo. È necessaria una cooperazione tra questi due settori, al fine di garantire una chiara comunicazione ed una corretta ed uniforme interpretazione delle norme. In tale contesto, volendo restringere il campo di analisi, la presente ricerca verte, nello specifico, sulla lingua tedesca, da un lato, per una motivazione di carattere oggettivo, ovvero l'importanza che il tedesco e la Germania hanno da sempre rivestito nel progetto di integrazione europea, dall'altro, per una più soggettiva e personale, e cioè una particolare passione nei confronti di questa lingua.

La prima parte dell'elaborato è a carattere compilativo, in quanto prevede una presentazione sintetica ma completa del regime linguistico dell'Unione europea dalle origini fino ai giorni nostri, seguita da una riflessione più approfondita circa il ruolo della lingua tedesca in tale scenario. La seconda parte contiene, invece, un'analisi di tipo sperimentale, volta a osservare nella pratica le problematiche che possono verificarsi nel quadro della traduzione giuridica e della procedura legislativa europea in 24 lingue ufficiali.

Più precisamente, la ricerca è così strutturata: il primo capitolo introduce la questione del regime linguistico nell'Unione europea. Innanzitutto, ne viene presentata l'evoluzione storica e giuridica, dai Trattati alla base giuridica, al Regolamento 1/58, fino all'odierno assetto multilingue (§1.1). Particolarmente rilevanti per la stesura di questo primo capitolo sono, tra gli altri, gli studi a cura di Domenico Cosmai, Michele Gazzola, Edoardo Pusillo e Geert Van Calster, esperti di diritto europeo che si sono interrogati a fondo sul funzionamento multilingue dell'Unione europea. Segue una riflessione circa le sfide e le iniziative a sostegno del multilinguismo, supportata specificatamente da tre Comunicazioni della Commissione europea in merito (§1.2). Conclude il primo capitolo una breve parte dedicata alle lingue regionali o minoritarie, anch'esse fondamentali nel quadro del regime linguistico europeo (§1.3).

Il secondo capitolo è dedicato ad uno studio più approfondito sul ruolo della lingua tedesca nell'Europa multilingue. A costituire le "fondamenta" di tale ricerca è, in particolare, l'opera del linguista tedesco Ulrich Ammon, *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt*, un'attenta riflessione sullo status del tedesco da diverse prospettive, quali numero di parlanti, importanza a livello economico, rilevanza nell'ambito scientifico, impiego a livello istituzionale e diplomatico. Sulla base del lavoro di Ammon, nel secondo capitolo la lingua tedesca viene analizzata secondo tre criteri: forza numerica (numero di parlanti e loro distribuzione, per cui si distingue tra lingua madre, lingua ufficiale, lingua straniera e lingua minoritaria o regionale - §2.1), status giuridico e uso effettivo nelle istituzioni europee (§2.2), forza economica (status giuridico e uso effettivo nell'economia - §2.3). Oltre all'opera di Ammon, di particolare importanza per questo secondo capitolo sono gli studi di Florian Coulmas, Jakob Haselhuber e Gerhard Stickel, incentrati su una maggiore valorizzazione della lingua tedesca e sul suo valore economico.

Il terzo capitolo funge da collegamento alla seconda parte della tesi, presentando la cosiddetta “lingua del diritto” e le sue caratteristiche principali. Prima di tutto vengono illustrate le peculiarità del linguaggio giuridico, le criticità della comparazione giuridica e della traduzione in tale settore, nonché il rapporto tra diritto europeo e diritto nazionale (§3.1). Tale tematica è successivamente applicata al quadro europeo, con focus sul processo di “co-redazione” delle norme e sull’importante compito del servizio di traduzione dell’UE e, soprattutto, della Corte di giustizia dell’Unione europea (§3.2). Tra i vari articoli e le fonti utilizzate, sono di grande importanza i lavori di esperti giuristi e linguisti come Gianmaria Ajani, Michele Cortelazzo, Tullio De Mauro, Bice Mortara Garavelli, Riccardo Gualdo, Rodolfo Sacco, Stefano Telve, Lucia Udvari e Jacqueline Visconti.

Il quarto ed ultimo capitolo comprende una raccolta di casi e sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, dal 2019 al 2024 (§4.2), in cui sono riportati casi di divergenza linguistica tra il tedesco ed altre versioni linguistiche, tra più versioni linguistiche o interne alla lingua tedesca (ad esempio, termini differenti in diversi articoli di disposizioni ed atti, oppure discontinuità tra sistemi giuridici quali quello della Germania e quello dell’Austria). Questi sono globalmente analizzati nella terza parte del capitolo (§4.3). Affinché la ricerca risulti più ordinata e chiara possibile, l’analisi è strutturata secondo quattro criteri: la tematica generale della causa in cui si inserisce la divergenza, il “piano” della divergenza, l’ambito linguistico su cui essa verte (lessico, connettivi, morfosintassi), il suo grado di rilevanza in ambito normativo. Importante fonte di ispirazione per tale analisi è stata la ricerca condotta da Jacqueline Visconti in merito alla traduzione del verbo modale inglese “*shall*” e dei connettivi (congiunzioni coordinanti e subordinanti o espressioni avverbiali, ad esempio “*o*” e “*salvo*”) in Regolamenti, Direttive e Trattati europei.³ Inoltre, il punto di partenza per questa ricerca è rappresentato da una denuncia presso il Mediatore europeo, in cui è stato individuato un errore nella versione tedesca in Austria di una Direttiva europea (approfondita al capitolo 4).

Questo lavoro permette di approfondire nozioni di diritto e di linguistica, nonché di sviluppare nuove conoscenze. La ricerca offre la possibilità di comprendere quanto le lingue siano rilevanti per una comunicazione efficace ed accessibile, aspetto fondamentale nell’Unione europea, dove i cittadini rivestono un ruolo attivo di primo piano. Questa analisi non ha, tuttavia, la pretesa di essere esaustiva, bensì fornisce spunti per ulteriori piste di ricerca ancora percorribili, come brevemente accennato in conclusione dell’elaborato.

³ Per ulteriori approfondimenti:

Ferreri S., Visconti J. *et al.*, *Document quality control in public administrations and international organisations – A study*, Ufficio delle Pubblicazioni, 2013. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2782/13225>

Visconti J., *European integration: connectives in EU legislation*, “International Journal of Applied Linguistics”, 2013. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijal.12023>

Visconti J., *Riflessioni linguistiche sulla traduzione: il connettivo “o” nelle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea*, CERTEM, Publifarum, n. 27, 2017. URL: http://www.farum.it/publifarum/ezine_articles.php?art_id=389

1 Il regime linguistico nell'Unione europea

1.1 Evoluzione storica e giuridica

*«L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait».*¹

Con queste parole, il 9 maggio 1950 l'allora ministro degli affari esteri francese Robert Schuman collocava il primo “mattoncino” che avrebbe portato alla costruzione del futuro “edificio” europeo. È, infatti, proprio in quegli anni che vengono poste le basi per il progetto di integrazione che ha portato all'attuale Unione europea. Come si evince dalle parole di Schuman, si sarebbe trattato (e così è effettivamente stato) di un processo graduale, avviato da una rappacificazione delle nemiche storiche Francia e Germania. Da un'unione di tipo economico (con la fusione della produzione franco-tedesca del carbone e dell'acciaio posta sotto il controllo di un'Alta autorità comune), la sfera di azione si è, successivamente, allargata ad altri settori, portando ad un'unificazione sempre maggiore.

In tale contesto, il dialogo interculturale tra istituzioni, Stati membri e cittadini è da sempre stato materia di confronto e considerazioni. Ma proprio come l'Unione europea non è stata realizzata in un colpo solo, così la questione linguistica ha subito un'**evoluzione storica e giuridica**, che ha condotto all'attuale mosaico multilingue. I seguenti paragrafi affrontano, quindi, in sintesi le tappe principali che hanno caratterizzato la storia del multilinguismo europeo fino ad oggi: dopo un breve confronto tra il Trattato CECA e i Trattati CEE ed EURATOM (§1.1.1), l'analisi verterà sulla base giuridica del regime linguistico (§1.1.2) ed il primo Regolamento dell'allora CEE (§1.1.3). Infine, si giungerà all'odierno assetto linguistico europeo (§1.1.4). Occorre precisare che, essendo la lingua tedesca oggetto di tale elaborato, verrà talvolta evidenziata la presenza di quest'ultima, per introdurre riflessioni che saranno affrontate nel secondo capitolo.

¹ La déclaration Schuman, Parigi, 09/05/1950. In: Pusillo E., *Europa: contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione*, Genova, ECIG, III ed., 2015 [2005], p. 51. Traduzione: «L'Europa non sarà costruita in una sola volta e seguendo un unico piano, ma sorgerà da realizzazioni specifiche che instaureranno, prima di tutto, una solidarietà di fatto». In: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, *Visionari che hanno fatto la storia dell'integrazione*, 2018, p. 11. URL: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5c1abc4d-0ecd-11e7-8a35-01aa75ed71a1>

1.1.1 Dal Trattato di Parigi ai Trattati di Roma

Il multilinguismo rappresenta uno dei principi cardine dell'Unione europea, come sottolinea il motto «*Unita nella diversità*» (in tedesco: «*In Vielfalt geeint*»²), adottato a partire dal 2000.³ Sebbene a primo impatto tale slogan possa risultare in parte ossimorico, in realtà, è proprio sulla ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue degli Stati membri che si basa il concetto di *Unione* europea.⁴

La molteplicità di lingue esistenti nel continente europeo ha, dunque, da sempre rivestito un ruolo rilevante nell'Unione. La regolamentazione del regime linguistico europeo affonda, infatti, le sue radici già negli anni della nascita dell'allora **Comunità economica europea (CEE)**, istituita con il Trattato di Roma, firmato il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958 (§ 1.1.2).

Tuttavia, facendo un ulteriore passo indietro nel tempo, si può notare una differenza con la precedente **Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)**. Il Trattato istitutivo di quest'ultima, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 23 luglio 1952, era stato, infatti, redatto solo in lingua francese. Tale scelta fu motivata dalla sconfitta della Germania nella Seconda guerra mondiale (pertanto fu la Francia a compiere le decisioni principali)⁵ nonché dal ruolo del francese come lingua delle relazioni internazionali. La versione francese rappresentava, quindi, il testo autentico del Trattato, ovvero quello prevalente in caso di differenze o incompatibilità tra le varie versioni.⁶ Ciò è, in particolare, esplicitato all'articolo 100 del Trattato CECA, che recita: «*Il presente Trattato, redatto in un solo esemplare, sarà depositato negli archivi del Governo della*

² Sito ufficiale dell'Unione europea, "Il motto dell'UE". URL: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-motto_it

³ L'origine del motto è da ricondurre al concorso "Une devise pour l'Europe" (Un motto per l'Europa) promosso nel 1998 per gli studenti dell'Europa dei 15. Tra i 2.016 motti ricevuti da circa 80.000 studenti, la giuria optò infine per la locuzione «*Unita nella diversità*», proposta dagli studenti lussemburghesi. Cfr. Curti Gialdino C., *I simboli dell'Unione europea*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Roma, 2005.

URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2006/5/12/3ecd241-457b-ab15-0eac8ae8d727/publishable_it.pdf
Tale espressione compare, in particolare, nel progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (2003, fallito per mancata ratifica di Francia e Olanda), nel cui preambolo si legge: «*Certi che, "unita nella diversità", l'Europa offre loro le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana [...]*». Inoltre, all'articolo IV-I (Parte IV "Disposizioni generali e finali"), esso viene inserito tra i simboli dell'Unione: «*Il motto dell'Unione è: Unita nella diversità*». Cfr. Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (2003/C 169/01), Roma, 2003. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XX0718\(01\)&from=HR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XX0718(01)&from=HR)

⁴ Per ulteriori approfondimenti cfr. Ferrara P., *Non solo di Euro. La filosofia politica dell'Unione europea*, Roma, Città Nuova Editrice, 2002, pp. 254-257

⁵ «*Deutschland [...] so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dankbar für die Wiederaufnahme in die zivilisierte Welt [war], sodass ein sprachliches Auftrumpfen unangemessen gewesen wäre.*» (trad. «*Così presto dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la Germania [...] era così grata per il suo rientro nel mondo civilizzato, che un'esibizione linguistica sarebbe stata inappropriata*»). Haselhuber J., *Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Festigung von Deutsch in den EU-Institutionen*, Ammon U., Schmidt G., "Förderung der deutschen Sprache weltweit: Vorschläge, Ansätze und Konzepte", Berlin/Boston, De Gruyter, 2019. URL: <https://g.co/kgs/ZAXanff>

⁶ Gazzola M., *La relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell'Unione europea*, Tesi di Laurea presso Università L. Bocconi, Milano, 2003, pp. 7-8 e seg. URL: <https://www.yumpu.com/it/document/read/43295183/la-relazione-fra-costi-economici-e-costi-politici-del-multilinguismo-nell->

*Repubblica Francese, che ne rimetterà copia certificata conforme, a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari».*⁷

A tal proposito l'avvocato e studioso di diritto belga Geert Van Calster, nel suo articolo *The EU's tower of Babel – The interpretation of multilingual texts by the European Court of Justice* (1998), si è interrogato proprio in merito a questioni concernenti il regime linguistico dell'UE. Egli ha potuto osservare che, nel caso del Trattato CECA, sebbene le altre versioni linguistiche (tedesca, italiana e neerlandese) fossero testi ufficiali, non detenevano la stessa autorità del testo francese, e perciò dovevano essere considerate come mere traduzioni.⁸ Ciononostante, l'autore ha ritenuto necessario distinguere il caso del Trattato CECA da altri Trattati internazionali quali quello di Versailles: la regola per cui, al fine di una corretta interpretazione del testo, si debba considerare solo la versione autentica è da attribuire normalmente a quei Trattati in cui le parti non hanno pari diritti (come nel caso del secondo esempio). L'unica versione autentica del Trattato CECA non è, tuttavia, da considerare come espressione del potere relativo degli Stati membri, ma sarebbe piuttosto la conseguenza di una pressione temporale. Infatti, Van Calster ha ribadito come fosse da sempre esistita l'intenzione di aggiungere, in un secondo momento, versioni autentiche in altre lingue.⁹

Circa sei anni dopo, con la nascita della **Comunità economica europea (CEE)** e della **Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM)**, sancita dai Trattati di Roma, è stata rivista la regolamentazione del regime linguistico. Differentemente da quanto successo nel caso del Trattato di Parigi, i Trattati di Roma furono redatti nelle allora **quattro lingue nazionali** degli Stati membri, come si legge all'articolo 248 del Trattato CEE: «*Il presente Trattato, redatto in un unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in **lingua tedesca**, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari*».¹⁰ Tale dicitura ricompare in egual forma all'articolo 225 del Trattato EURATOM, istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica.¹¹

Nel quadro di questa ricerca, è opportuno porre l'attenzione sulla presenza della lingua tedesca nell'articolo citato (motivo per cui è stata evidenziata in grassetto), a testimonianza, dunque, della sua importanza storica.

⁷ Art. 100 Trattato CECA.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&from=RO>

⁸ Van Calster G., *The EU's Tower of Babel – The Interpretation of Multilingual Texts by the European Court of Justice*, In: "Yearbook of European Law – 1997" (ed. Ami Barav e Derrick Wyatt), Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 371-372. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2164209

⁹ *Ibid.*, p. 373

¹⁰ Art. 248 Trattato CEE. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT>

¹¹ Art. 225 Trattato EURATOM. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957A/TXT>

1.1.2 La base giuridica

È precisamente l'**articolo 217** del **Trattato CEE** (oggi art. 342 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) a costituire la **base giuridica** del regime linguistico europeo. Di seguito, si riportano i rispettivi due articoli:

Art. 217 Trattato CEE: *«Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità»*.¹²

Art. 342 TFUE: *«Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante Regolamenti»*.¹³

Dal confronto tra questi due articoli emerge una distinzione prettamente terminologica: il termine “Comunità” è stato, infatti, sostituito da “Unione”, in virtù dell'evoluzione che ha portato alla creazione dell'Unione europea, sancita dal Trattato di Maastricht nel 1992. Il contenuto dell'articolo è rimasto, però, immutato.

In tale disposizione sono presenti, in particolare, tre aspetti che meritano di essere analizzati. Innanzitutto, l'istituzione a cui compete la decisione nel quadro del regime linguistico è il **Consiglio dell'Unione europea** (o semplicemente detto Consiglio), ovvero la rappresentanza dei Governi degli Stati membri. Tale istituzione è regolamentata all'articolo 16 del Trattato sull'Unione europea. Nello specifico, i rispettivi paragrafi 1 e 2 recitano: *«1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei Trattati. 2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto»*.¹⁴

Occorre sottolineare che in realtà all'epoca della Comunità economica europea il potere legislativo era **competenza esclusiva** del Consiglio, mentre l'allora Assemblea comune deteneva un potere meramente consultivo. I padri fondatori della cosiddetta “Vecchia Europa”¹⁵ hanno, tuttavia, voluto

¹² Art. 217 Trattato CEE. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT>

¹³ Art. 342 TFUE. URL: [https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF;allegato in: Pusillo E. \(2015\), op. cit., p. 511](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF;allegato in: Pusillo E. (2015), op. cit., p. 511)

¹⁴ Art. 16 paragrafi 1 e 2 TUE. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF;allegato in: Ibid., p. 342

¹⁵ I sei Paesi fondatori dell'allora CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) furono Francia, **Germania**, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.

esplicitare ulteriormente l'esclusiva e totale attribuzione della funzione di decisione in politica linguistica al Consiglio al fine di evitare l'intervento di altre istituzioni.¹⁶

La seconda considerazione a riguardo concerne il metodo di lavoro, ovvero la votazione all'**unanimità**. Con ciò la decisione circa il regime linguistico è sottratta a variabili maggioranze in quanto ogni Stato possiede una sorta di "diritto di veto", e cioè se anche un solo Stato si trovasse in disaccordo con gli altri, la decisione non potrebbe essere adottata.¹⁷

Terza considerazione riguarda la natura dell'atto: il **Regolamento**. Si tratta di un atto di diritto derivato, giuridico, vincolante, legislativo. Per diritto *derivato* si intende l'insieme di norme attuate attraverso procedimenti deliberati, contrapposte alle norme di diritto *primario*, ovvero quelle convenzionali contenute nei Trattati e in altri accordi di carattere internazionale stipulati successivamente a integrazione dei primi.¹⁸ Gli atti di diritto derivato si articolano a loro volta in atti *giuridici e non*, la cui distinzione risiede nell'effetto prodotto sugli ordinamenti giuridici interni. Sono, in particolare, i primi ad avere esito diretto sugli ordinamenti interni. Gli atti giuridici si articolano, poi, in *vincolanti e non*. La distinzione è desumibile dalla dicitura stessa: i primi vincolano al rispetto mentre i secondi no (come, ad esempio, raccomandazioni e pareri). Più specificatamente, il Regolamento è un atto di portata generale, obbligatorio, cioè, in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questo lo contraddistingue dalle Direttive e dalle Decisioni. Le prime, atti tipicamente internazionali, vincolano, infatti, gli Stati membri esclusivamente per quanto riguarda il fine da raggiungere, mentre le seconde, che non hanno portata generale, sono obbligatorie solo nei confronti dei destinatari designati. Inoltre, il fatto che il Regolamento sia un atto direttamente applicabile, implica che gli Stati non debbano né possano intervenire nella trasposizione della norma negli ordinamenti interni.¹⁹

Un'ultima osservazione necessaria in questo contesto concerne la presenza nell'articolo 342 TFUE (ex-217 CEE) della dicitura: «[...] *senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*». La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, infatti, una lingua di lavoro, il francese, ed una lingua processuale, che viene stabilita in base alla disposizione del Regolamento per ogni causa tra le lingue ufficiali.²⁰

¹⁶ Pusillo E., *Il multilinguismo nell'Unione europea*, Genova, ECIG, III ed., 2023 [2014], p. 36

¹⁷ *Ibid.*, p. 37

¹⁸ Pusillo E. (2015), *op. cit.*, p. 225

¹⁹ *Ibid.*, pp. 225-226

²⁰ *Ibid.*, p. 171

1.1.3 Il Regolamento 1/58

Sulla base dell'articolo 217 del Trattato CEE, il primo atto legislativo della Comunità economica europea ha riguardato proprio il regime linguistico. In particolare, si tratta del **Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958**, che nella sua versione originale prevedeva un breve preambolo e otto articoli, riportati e analizzati brevemente in seguito.²¹

Il **primo articolo** indica quali sono le lingue ufficiali e di lavoro dell'allora Comunità europea: «*Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca*». A tal riguardo, occorre ricordare che nella fase iniziale del processo di integrazione europea, la regolamentazione del regime linguistico fu posta soprattutto come questione tecnica, finalizzata al funzionamento e, dunque, al dialogo tra gli allora sei Stati membri. Con il passare degli anni e l'ingresso di nuovi Stati, sono state aggiunte altre lingue ufficiali, fino ad arrivare all'attuale repertorio di 24 lingue ufficiali su 27 Stati membri (cfr. §1.1.4), attribuendo, dunque, al multilinguismo un valore simbolico e identitario all'interno dell'UE.

È, inoltre, doveroso sottolineare la distinzione tra lingua *ufficiale* e di *lavoro*. Le prime sono quelle lingue impiegate nel processo di elaborazione degli atti ufficiali che si rivolgono al di fuori dell'assetto istituzionale (quindi, a Stati e cittadini), mentre le seconde trovano applicazione nelle singole istituzioni per la comunicazione tra funzionari e "addetti ai lavori".²² Proprio in relazione a questa dicotomia tra lingua *ufficiale* e lingua di *lavoro* sono stati sollevati dubbi e dibattiti. È il caso, ad esempio, dello studioso e traduttore italiano Domenico Cosmai, il quale nel suo libro *Tradurre per l'Unione europea* (2003) lamenta la mancata definizione univoca dei due concetti nel Regolamento 1/58, che renderebbe, quindi, difficile distinguere giuridicamente le due categorie.²³ Nonostante gli sforzi esterni di uniformazione e precisazione di tale dicotomia concettuale, l'autore ne riferisce l'ulteriore presenza nella *Risoluzione sull'impiego delle lingue ufficiali dell'Unione europea* del Parlamento europeo del 1995, ai cui articoli 1 e 2 si legge:

«Il Parlamento europeo,

1. *riafferma la propria adesione al principio della parità delle lingue ufficiali e di lavoro di tutti gli Stati dell'Unione, principio che è un elemento fondamentale della nozione stessa di Unione europea, della sua filosofia e dell'uguaglianza politica dei suoi Stati membri, e conferma che il plurilinguismo costituisce uno dei tratti caratteristici della cultura e della*

²¹ Consiglio della Comunità Economica Europea, *Regolamento 1/58*, Bruxelles, 1958.
URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31958R0001>; allegato in: Pusillo E. (2023), *op. cit.*, pp. 102-103

²² Pusillo E. (2023), *op. cit.*, pp. 39-40

²³ Cosmai D., *Tradurre per l'Unione europea. Problematiche e strategie operative*, Milano, Editore Ulrico Hoepli, 2006 [2003], pp. 3-4

civiltà europea nonché un elemento importante della pluralità e della ricchezza culturale dell'Europa;

- 2. dichiara la propria determinazione a combattere ogni tentativo tendente a instaurare una discriminazione fra lingue ufficiali e lingue di lavoro dell'Unione europea [...]».*²⁴

Tornando ad analizzare il Regolamento 1/58, l'**articolo 2** recita: *«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».* Questo secondo articolo sottolinea l'importanza del multilinguismo nel dialogo e nella comunicazione tra Stati, cittadini e istituzioni. Lo stesso principio è ripreso all'articolo 41 paragrafo 4, titolo V, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui: *«Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei Trattati e ricevere una risposta nella stessa lingua».*²⁵ Inoltre, la disposizione è presente nel TFUE, articolo 20 paragrafo 2 d), facente riferimento alla cittadinanza europea (come il titolo V della Carta succitata): *«I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei Trattati. Essi hanno, tra l'altro: [...] d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei Trattati e di ricevere risposta nella stessa lingua».*, ed all'articolo 24: *«Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 13 del Trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, paragrafo 1, di tale Trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua».*²⁶ Emergono, dunque, un coinvolgimento ed una partecipazione attiva dei cittadini, in quanto sono loro, e non l'istituzione, a scegliere la lingua in cui avviene la comunicazione.

All'**articolo 3** del Regolamento si legge: *«I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato».* Dunque, mentre l'articolo 2 regola la comunicazione Stato/cittadino – istituzione, il terzo detta le norme per un chiaro e corretto scambio comunicativo da parte delle istituzioni verso uno Stato/cittadino. Anche in questo caso, occorre sottolineare che sono i cittadini a scegliere la lingua per la comunicazione con le istituzioni, le quali dovranno rispondere, di conseguenza, nella medesima lingua.

²⁴ Parlamento europeo, *Risoluzione sull'impiego delle lingue ufficiali nelle istituzioni dell'Unione europea*, Gazzetta ufficiale n. C043, 1995, p. 91.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A51995IP0038>

²⁵ Art. 41 paragrafo 4 titolo V Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT>; allegato in: Pusillo E. (2015), *op. cit.*, p. 321

²⁶ Art. 20.2 d), art. 24 TFUE.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF>; allegato in: Pusillo E. (2015), *op. cit.*, pp. 375-376

L'articolo 4 sancisce in quali lingue debbano essere redatti Regolamenti e altri atti giuridici di carattere generale: «I Regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle quattro lingue ufficiali». È da tener presente, come anticipato, che il Regolamento è stato redatto nel 1958, quando le lingue ufficiali erano solamente quattro, oggi 24.

Passando all'articolo 5, esso indica: «La Gazzetta Ufficiale della Comunità è pubblicata nelle quattro lingue ufficiali». Pertanto, non solo Regolamenti e altri atti di portata generale, bensì anche la Gazzetta Ufficiale deve essere redatta nelle (allora quattro, oggi ventiquattro) lingue ufficiali. Si tratta della «pubblicazione ufficiale degli atti giuridici, degli altri atti e delle informazioni ufficiali delle istituzioni, organi e organismi dell'UE». ²⁷ Essa è pubblicata quotidianamente ed è articolata in tre sezioni principali: L (Legislazione), C (Comunicazioni: informazioni, pareri, ecc.) e S (Supplemento: bandi di concorso). Introdotta in forma cartacea nel 1952, dal 1998 essa è disponibile anche in formato digitale su EUR-Lex, un servizio multilingue comprendente tutte e 24 le lingue ufficiali. ²⁸ Tutti i cittadini possono consultarla senza limiti di tempo e gratuitamente. ²⁹

Sempre relativamente al regime linguistico, l'articolo 6 cita: «Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri Regolamenti interni». Per Regolamento interno si intende l'insieme delle disposizioni sulla composizione, sul funzionamento e sulla corretta esecuzione delle procedure, vincolante esclusivamente l'istituzione che lo ha emanato, e dunque privo di rilevanza giuridica nei riguardi di terzi. ³⁰

L'articolo 7 sottolinea: «Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima». A proposito di quanto sancito all'articolo 6, il successivo articolo 7 si focalizza sulla Corte di Giustizia, che, come anticipato al §1.1.2, prevede una distinzione tra lingua di lavoro (francese) e lingua processuale (variabile in base a processo).

In conclusione, l'articolo 8 disciplina quei casi di plurilinguismo interno agli Stati membri: «Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato». Prescrive, dunque, che, in caso di sussistenza di più lingue ufficiali, si debba far fede a quanto previsto dagli ordinamenti interni degli Stati in questione.

²⁷ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, EUR-Lex – L'accesso al diritto dell'Unione europea. URL: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it>

²⁸ Pusillo E. (2023), *op. cit.*, p. 46

²⁹ «L'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex in un formato obsoleto e per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita». Regolamento UE n. 216/2013, art. 2 pt. 3. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0216>

³⁰ Pusillo E. (2023), *op. cit.*, p. 47

Il Regolamento si conclude, poi, recitando: «*Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri*». Con ciò viene, quindi, ribadita la natura di tale atto legislativo, approfondita in precedenza.

1.1.4 L'Unione europea a 24 lingue

Con il proseguimento del cammino verso l'integrazione europea anche il multilinguismo ha continuato a crescere. Se inizialmente si trattava di una questione di natura tecnica, ovvero volta a permettere il dialogo tra gli Stati membri, con il tempo esso è andato a rivestire un ruolo sempre più cruciale.

Con l'ingresso di nuovi Stati membri, sono, infatti, entrate nuove lingue ufficiali, fino a raggiungere le attuali 24, cosa che contraddistingue l'Unione europea da molte altre organizzazioni internazionali. Infatti, citando qualche esempio, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) conta un totale di sei lingue ufficiali (inglese, francese, cinese, russo, spagnolo e arabo) su 193 Stati partecipanti. Ciò vale anche per la World Trade Organization (WTO), che su 157 Stati partecipanti utilizza solo tre lingue ufficiali (inglese, francese e spagnolo), e per la North Atlantic Treaty Organization (NATO), che, composta da 28 Paesi, impiega solo l'inglese e il francese come lingue ufficiali.³¹

Il motivo per cui l'Unione europea si differenzia da tali altre organizzazioni internazionali è stato chiaramente spiegato dalla Corte di Giustizia, secondo cui: «[...] *la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di **nuovo** genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro **cittadini***».³²

Proprio per sottolineare l'importanza che l'Unione europea riconosce ai propri cittadini, è fondamentale che la comunicazione avvenga in tutte le lingue ufficiali previste dagli Stati membri: sarebbe impensabile che i cittadini detenessero diritti e doveri dal contenuto loro incomprensibile ed inaccessibile. Questo è stato successivamente ribadito nella prima Comunicazione della Commissione europea relativamente a sfide e strategie nel quadro del multilinguismo (cfr. §1.2.1). Nella Comunicazione, al capitolo IV viene sancito: «*L'Unione europea adotta atti legislativi direttamente vincolanti per i suoi cittadini. La legittimazione democratica e la trasparenza dell'Unione si basano perciò sul fatto che i cittadini possano comunicare con le istituzioni*


³¹ *Ibid.*, p. 12

³² Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza Nv Algemene transport-en Expeditie Onderneming van Gend en Loos contro Amministrazione olandese delle imposte (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam), causa 26/62, 1963. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026>

comunitarie e leggere le leggi dell'UE nella propria lingua nazionale in modo da partecipare al progetto europeo senza incappare in barriere linguistiche». ³³

A questo punto, sorge spontaneo domandarsi come sia effettivamente avvenuta tale “espansione linguistica” all’interno dell’UE. In particolare, al momento dell’ingresso nell’Unione gli Stati membri devono indicare la lingua da utilizzare nei rapporti con le istituzioni e con gli altri Stati membri. Come sancito dall’articolo 342 TFUE (§1.1.2), la decisione spetta al Consiglio che delibera all’unanimità. Qualora vi fossero delle modifiche, aggiunte o rimozioni, esse dovranno nuovamente essere sottoposte a giudizio unanime del Consiglio. ³⁴

Per chiarire meglio tale processo, si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle fasi che hanno portato all’assetto multilingue attuale:



Da 4 a 24 lingue ufficiali³⁵

³³ Commissione delle Comunità europee, *Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo*, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 22/11/2005, COM (2005) 596, p. 13. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0596>

³⁴ Pusillo E. (2023), *op. cit.*, p. 20

³⁵ Schema elaborato sulla base dei dati contenuti in: Sito ufficiale Unione europea, “Lingue”. URL: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_it#:~:text=L'UE%20ha%2024%20lingue,%2C%20tedesco%2C%20svedese%20e%20ungherese

1.2 Sfide e strategie per un'Europa multilingue

Nel quadro del multilinguismo diversi sono stati e sono tutt'ora gli interventi e le iniziative promossi a livello sia internazionale (da parte delle istituzioni dell'UE) sia nazionale (da parte di Stati membri e cittadini, cfr. §1.3.1).

In tale contesto sono particolarmente rilevanti tre Comunicazioni della Commissione europea, ovvero l'esecutivo dell'Unione europea, indirizzate a Parlamento, Consiglio, Comitato economico e sociale e Comitato delle Regioni, rispettivamente intitolate:

- 1- *Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo* (2005)
- 2- *Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune* (2008)
- 3- *Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici* (2012)

Una sorta di “fil rouge” lega le tre Comunicazioni: in generale è, infatti, previsto un dibattito aperto riguardo le **sfide** e le **strategie** europee per garantire il dialogo interculturale e multilingue. Il contenuto delle Comunicazioni è riassumibile in tre parole chiave: **apprendimento**, **economia** ed **informazione**. In particolare, dai testi emerge come la padronanza di competenze linguistiche, acquisibile grazie ad un sistema di istruzione valido ed efficace, sia funzionale ad un accrescimento di competitività ed occupabilità sul mercato del lavoro e garantisca migliore e maggiore accesso al mondo dell'informazione.

I prossimi paragrafi si focalizzano sulle misure concrete volte a fronteggiare eventuali ostacoli che possono presentarsi su tale cammino. Ogni paragrafo è dedicato ad una delle tre Comunicazioni. Talvolta sono approfonditi taluni aspetti di cui i testi fanno solo una breve menzione, ma che nell'ottica del presente elaborato possono rappresentare un valore aggiunto. È doveroso premettere che, quando possibile, l'esame verte in dettaglio sulla situazione in Paesi di lingua tedesca, orientando così verso le osservazioni che saranno oggetto del secondo capitolo.

1.2.1 *Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo*

La **prima Comunicazione** della Commissione europea, redatta nel **2005** e incentrata sulle problematiche e iniziative in materia di multilinguismo, recita in apertura: «*Per la prima volta il portafoglio di un commissario europeo include esplicitamente la **responsabilità** per il multilinguismo. Il presente documento rappresenta la **prima** Comunicazione della Commissione che sonda la problematica e integra l'attuale iniziativa della Commissione intesa a migliorare la comunicazione tra i cittadini europei e le istituzioni al loro servizio*».³⁶

La parte introduttiva è dedicata alla presentazione del **multilinguismo** come «*valore fondamentale dell'Unione europea*».³⁷ Ne viene, poi, fornita una definizione più precisa, per cui: «*Il multilinguismo si riferisce sia alla capacità del singolo di usare più lingue sia alla coesistenza di differenti comunità linguistiche in una determinata area geografica. Nel presente documento viene impiegato per descrivere il nuovo settore d'intervento comunitario inteso a promuovere un clima favorevole alla piena espressione di tutte le lingue creando condizioni ottimali per l'insegnamento e l'apprendimento di diverse lingue*».³⁸

In sintesi, tre sono gli **obiettivi** principali prefissati dalla Commissione per una concreta ed efficace politica europea in materia di multilinguismo:

- 1- incoraggiamento dell'**apprendimento** delle lingue e promozione della diversità linguistica nella società;
- 2- promozione di una valida **economia** multilingue;
- 3- garanzia di **accesso** ai cittadini alla legislazione, alle procedure e alle informazioni dell'UE nelle rispettive lingue materne.³⁹

Sulla base di tali scopi, la Comunicazione si articola in tre parti centrali. La prima sezione, intitolata “**Una società multilingue**”, si focalizza sull'apprendimento delle lingue, sottolineandone la fondamentale importanza: «*La capacità di comprendere e di comunicare in più di una lingua – realtà quotidiana per la maggioranza degli abitanti del pianeta – rappresenta un obiettivo auspicabile per tutti i cittadini europei: ci stimola ad aprirci a culture e a punti di vista diversi dai nostri, migliora le nostre capacità cognitive e le competenze nella nostra madrelingua*».⁴⁰

³⁶COM (2005) 596, *op. cit.*, p. 2

³⁷ *Ibid.*, p. 3

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

La seconda parte della Comunicazione è intitolata “**L’economia multilingue**” e mira a evidenziare l’importanza delle competenze linguistiche nel settore **economico** e nell’**occupabilità**: «*L’Unione europea sta sviluppando un’economia altamente competitiva. Le attitudini comunicative interculturali stanno assumendo un’importanza sempre maggiore nell’ambito del mercato globale e delle strategie di vendita. Per concludere affari con compagnie situate in altri Stati membri le imprese europee hanno bisogno di competenze specifiche sia nelle lingue dell’Unione europea sia nelle lingue dei nostri partner commerciali nel resto del mondo. [...] Perché il mercato unico funzioni veramente bene l’Unione ha bisogno di manodopera più mobile. Possedere competenze in più di una lingua aumenta le opportunità sul mercato del lavoro e offre l’opzione di lavorare o studiare in un altro Stato membro*». ⁴¹ È, in particolare, in questa sezione che viene evidenziata l’importanza dei servizi di **traduzione** ed **interpretazione**, necessari in svariati settori al fine di garantire una comunicazione accessibile al maggior numero possibile di utenti.

La terza e ultima parte della Comunicazione è dedicata al dialogo tra istituzioni e cittadini, come spiega il titolo “**Il multilinguismo nei rapporti della Commissione con i cittadini**”. Il multilinguismo è fondamentale per una comunicazione chiara e trasparente tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e cittadini. Esso rappresenta una ricchezza ed un grande vantaggio, ma ha anche un **costo** per le istituzioni e i cittadini, come indicato nella Comunicazione: «*Le istituzioni UE devono trovare un equilibrio tra i costi e i vantaggi di essere multilingui. Il costo dei servizi di traduzione e di interpretariato di tutte le istituzioni nel loro complesso equivale all’**1,05%** del bilancio totale dell’UE per il 2004, ossia a **2,28 euro** all’anno per cittadino. Per questa somma ogni cittadino dell’Unione accede liberamente a tutta la legislazione dell’UE e gode del diritto di comunicare, scrivere ed essere informato. Il sistema che fa funzionare il multilinguismo in Europa ha ovviamente un suo costo; senza di esso, tuttavia, un’Unione europea e trasparente non sarebbe semplicemente possibile*». ⁴²

Per concludere, lo scopo principale previsto dalla Commissione nella Comunicazione si può sintetizzare in una delle ultime raccomandazioni: «*La Commissione, consapevole delle responsabilità proprie e delle altre istituzioni, esorta gli Stati membri ad adottare provvedimenti supplementari per promuovere la diffusione del multilinguismo individuale e una società che rispetti le identità linguistiche di tutti i suoi cittadini*». ⁴³

Sulla base di tutte queste considerazioni ed obiettivi, la Commissione ha, infine, invitato gli Stati membri a proporre nel 2007 una relazione relativa alle iniziative adottate per la realizzazione del piano d’azione “**Promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica**”. Come si può

⁴¹ *Ibid.*, p. 9

⁴² *Ibid.*, p. 13

⁴³ COM (2005) 596, *op. cit.*, p. 16

leggere nella relazione finale: «*In generale, la Commissione e gli Stati membri hanno compiuto progressi sostanziali nell'attuare le azioni previste dal piano. Come risultato di tutte queste iniziative, la promozione dell'apprendimento linguistico, della diversità linguistica e del multilinguismo nel loro complesso hanno acquisito un'importanza politica molto maggiore*». ⁴⁴

Citando seppur sinteticamente qualche azione concreta, nel quadro delle iniziative per l'apprendimento delle lingue nell'istruzione e nella formazione secondaria, alcuni Paesi hanno introdotto delle cosiddette “**sezioni europee**” dedicate all'insegnamento di più lingue, con particolare attenzione alla cooperazione europea ed all'educazione internazionale. Tra i Paesi membri che hanno adottato tale piano si trova la Germania, la quale ha aderito anche all'iniziativa “**CertiLingua**: label europeo di eccellenza per la valutazione delle competenze linguistiche, europee e internazionali”. In sostanza, si tratta di un supplemento al diploma di scuola secondaria in cui viene indicato il livello di padronanza delle competenze linguistiche, europee ed internazionali raggiunto da uno studente in almeno due lingue straniere. ⁴⁵

Un'ulteriore azione che merita di essere menzionata è la cosiddetta “**Sprachoffensive**” (offensiva linguistica), ovvero un piano lanciato nel 2003 dalla provincia dell'Austria inferiore per promuovere l'insegnamento del ceco, dello slovacco e dell'ungherese a 13.000 studenti. Tale iniziativa si iscrive nel programma di apprendimento delle “lingue dei Paesi vicini”, come è successo anche in Francia, dove si è assistito ad un incremento del 10% del numero di studenti che sceglievano di apprendere il tedesco. ⁴⁶

Non solo studenti ma anche insegnanti sono stati oggetto di tali azioni, come, ad esempio, nel progetto di **formazione “doppia”** per gli insegnanti di lingue: in Austria, Germania, Repubblica ceca e Polonia la formazione iniziale per l'insegnamento conferiva ai laureati qualifiche in due materie diverse, offrendo migliori competenze linguistiche e aiutando a preparare i futuri insegnanti CLIL. ⁴⁷

Un'ultima iniziativa degna di menzione è il riconoscimento del **linguaggio dei segni** come lingua minoritaria in Austria ed Estonia, dove sono stati successivamente attuati programmi di ricerca e organizzati corsi di apprendimento specializzati. ⁴⁸

⁴⁴ Commissione delle Comunità europee, *Relazione sull'attuazione del piano d'azione “Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica”*, Documento di lavoro della Commissione, Bruxelles, 2007, p. 3. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0554&from=SK>

⁴⁵ *Ibid.*, p. 11

⁴⁶ *Ibid.*, p. 15

⁴⁷ *Ibid.*, p. 16

⁴⁸ *Ibid.*, p. 14

1.2.2 *Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune*

Nel 2008 la Commissione ha pubblicato un'ulteriore Comunicazione dal titolo *Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune*,⁴⁹ la quale vuole rappresentare un ulteriore passo in avanti rispetto alla precedente Comunicazione, come viene indicato nelle prime pagine: «*Basandosi sui progressi degli anni precedenti, la presente Comunicazione intende compiere un salto di qualità, presentando una politica ampiamente condivisa e completa, che va oltre l'istruzione per trattare le lingue in un contesto più ampio, proposto dall'agenda dell'UE per la coesione sociale e la prosperità, due obiettivi centrali della strategia di Lisbona*».⁵⁰

Il primo grande tema affrontato concerne la sfida che la diversità linguistica rappresenta per l'UE, come indicato dal titolo “**Le sfide di un'UE più grande e più diversa**”. In particolare, in occasione dell'Anno europeo del dialogo interculturale 2008, la Commissione ha istituito un Gruppo di intellettuali per il dialogo interculturale, finalizzato a definire il contributo del multilinguismo. Riprendendo le parole del presidente Amin Maalouf: «*La diversità linguistica costituisce per l'Europa una sfida, ma una sfida che noi consideriamo salutare*».⁵¹

Nello specifico, la sfida principale per l'UE consiste nel ridurre al minimo le barriere linguistiche per cittadini ed imprese, permettendo loro di sfruttare le opportunità che il multilinguismo offre. Dunque, si punta a dimostrare come le lingue siano una risorsa e un beneficio dell'intera società europea e non un ostacolo. Tale obiettivo è riassumibile con le parole della Commissione, che intende: «*[...] sensibilizzare al valore e alle opportunità della diversità linguistica dell'UE e incoraggiare l'eliminazione delle barriere al dialogo interculturale*».⁵²

Una novità emersa in seno al Gruppo di intellettuali per il dialogo interculturale è l'introduzione del concetto di “**lingua adottiva personale**”, ovvero: «*Una lingua da studiare intensamente e da parlare e scrivere correttamente (...) L'apprendimento di questa lingua è legato alla conoscenza del Paese o dei Paesi in cui è utilizzata, nonché della letteratura, della cultura, della società e della storia della lingua e delle persone che la parlano*».⁵³

⁴⁹ Commissione delle Comunità europee, *Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 2008, COM (2008) 566. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0566&from=PL>

⁵⁰ *Ibid.*, p. 4

⁵¹ *Ibid.*, p. 3

⁵² *Ibid.*, p. 5

⁵³ *Ibid.*, p. 6, nota n. 13. Per ulteriori approfondimenti: Gruppo degli intellettuali per il dialogo interculturale costituito su iniziativa della Commissione europea, *Una sfida salutare. Come la molteplicità delle lingue potrebbe rafforzare l'Europa*, Bruxelles, 2008.

URL: https://accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2011/11/02/rapporto_maalouf_it.pdf

Nella seconda parte della Comunicazione viene approfondito quanto già dibattuto nella precedente, ovvero l'importanza delle conoscenze linguistiche sul **mercato del lavoro**. A tal riguardo viene menzionato il lavoro del **Business Forum for Multilingualism** le cui raccomandazioni prevedevano l'accrescimento della competitività ed il miglioramento dell'occupabilità tramite una migliore gestione della diversità linguistica: «*Il forum ha messo in evidenza che i mercati emergenti, come il Brasile, la Russia, l'India e la Cina, sono di crescente importanza per le imprese dell'UE e che sono necessarie competenze linguistiche adeguate per potervi competere. È, quindi, opportuno includere il multilinguismo in tutte le strategie per lo sviluppo del capitale umano*». ⁵⁴

La terza parte del documento della Commissione riguarda i mezzi per abbattere le **barriere linguistiche**, ovvero fattori che bloccano o ostacolano una comunicazione efficace tra due o più persone che non condividono una lingua comune. ⁵⁵ In questo contesto vengono ripresi programmi di apprendimento linguistico nonché servizi di traduzione, come nella prima Comunicazione.

Emerge, inoltre, la necessità di stare al passo con i tempi, sfruttando le possibilità offerte dai nuovi mezzi di informazione e comunicazione e dalle nuove tecnologie per garantire l'avvicinamento dei cittadini alla crescente varietà di lingue e culture dell'UE. A tal riguardo, è di particolare rilevanza il progetto **i2010**, un quadro strategico promosso dalla Commissione nel 2005 che mira all'incoraggiamento della conoscenza e dell'innovazione per sostenere la crescita e la creazione di maggiori e migliori posti di lavoro. ⁵⁶

Ma la diversità linguistica si espande anche oltre i confini europei, motivo per cui si può talvolta parlare di “**lingue mondiali europee**”: «*La diversità linguistica non è limitata all'UE e la nostra esperienza di rispetto delle diversità e di promozione delle competenze linguistiche potrebbe diventare una risorsa positiva nelle nostre relazioni con gli altri Paesi. A tal riguardo il Parlamento europeo ha sottolineato il fatto che alcune lingue dell'UE, definite lingue europee mondiali, sono parlate anche in numerosi Paesi non membri dell'UE in diversi continenti; queste lingue costituiscono perciò un legame importante tra i popoli e le nazioni di varie regioni del mondo*». ⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*, p. 8. Per ulteriori approfondimenti: Commissione europea, Direzione generale per l'educazione, la gioventù, lo sport e la cultura, *Languages mean business. Companies work better with languages. Recommendations from the Business Forum for Multilingualism established by the European Commission*, Bruxelles, 2008. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5ee6ef0-986c-49e6-b8ac-71da8401efc6>

⁵⁵ Buarqoub I., *Language barriers to effective communication*, “Utopía y Praxis Latinoamericana”, vol. 24, Università del Zulia, 2019. URL: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/279/27962177008/html/index.html>

⁵⁶ COM (2008) 566, *op. cit.*, p. 12. Per ulteriori approfondimenti: Commissione delle Comunità europee, *i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione*, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 2005, COM (2005) 229. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0229>

⁵⁷ COM (2008) 566, *op. cit.*, p. 14. Cfr. «[...] riconosce l'importanza strategica delle **lingue mondiali europee** quali veicolo di comunicazione e strumento di solidarietà, cooperazione ed investimenti economici e, pertanto, quali uno dei principali orientamenti della politica europea in materia di multilinguismo», Parlamento europeo, Commissione per la cultura e l'istruzione, *Relazione su una nuova strategia quadro per il multilinguismo*, 2006/2083 (INI), 2006. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2006-0372_IT.pdf

A tal riguardo, lo studio del centro di ricerca per l'intelligenza linguistica, Ethnologue, annovera tra le lingue più parlate a livello mondiale nel 2023 cinque lingue europee: inglese (1°), spagnolo (4°), francese (5°), portoghese (8°), **tedesco** (12°).⁵⁸

La Comunicazione riassume, infine, **cinque livelli** di azione:

«*La Commissione promuoverà un dialogo strutturato a cinque livelli:*

- (1) Essa intende collaborare con gli Stati membri mediante il metodo aperto di coordinamento nel processo di istruzione e formazione 2010 e mira a rafforzare il multilinguismo nel nuovo quadro strategico per la cooperazione dopo il 2010. A tal fine essa intende ampliare le competenze del gruppo di lavoro sulle lingue per coprire tutti gli aspetti del multilinguismo.*
- (2) Essa creerà una piattaforma per i mezzi d'informazione, le organizzazioni culturali e gli altri operatori della società civile, al fine di discutere e scambiare buone prassi per promuovere il multilinguismo e il dialogo interculturale.*
- (3) Basandosi sul Business Forum, essa istituirà un quadro permanente per la cooperazione con le parti interessate pertinenti.*
- (4) Essa intende raccogliere e diffondere le buone prassi e promuovere sistematicamente le sinergie fra gli ultimi tre forum. I progressi saranno esaminati periodicamente, ad esempio nell'ambito di una conferenza sulle lingue dell'UE svolta ogni due anni.*
- (5) Essa includerà il multilinguismo nelle politiche comunitarie pertinenti ed effettuerà gli interventi sopra indicati».*⁵⁹

1.2.3 Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici

Come lascia dedurre il titolo *Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici*,⁶⁰ quest'ultima Comunicazione della Commissione si focalizza principalmente sulla riforma del sistema di istruzione e formazione come strumenti per maggiore possibilità di accesso al mondo del lavoro. Infatti, il testo analizza, fra l'altro, l'intrinseco connubio tra due concetti chiave alla base delle precedenti Comunicazioni, ovvero **l'istruzione** ed il **lavoro**.

⁵⁸ Ethnologue, *What are the top 200 most spoken languages?* URL: <https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/>

⁵⁹ COM (2008) 566, *op. cit.*, pp. 14-15

⁶⁰ Commissione europea, *Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strasburgo, 2012, COM (2012) 669. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=en>

Nello specifico, l'obiettivo è dichiarato esplicitamente: «*La diversa natura e l'urgenza delle sfide che gli Stati membri devono affrontare richiedono il ricorso a diversi strumenti secondo calendari diversi; occorre inoltre un'azione congiunta del mondo dell'istruzione e del lavoro. Gli sforzi diretti a promuovere l'offerta di abilità pertinenti e di qualità devono essere accompagnati da azioni mirate, volte ad agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro, a ridurre gli ostacoli alla mobilità e a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, in modo che i giovani abbiano un più ampio accesso alle opportunità di lavoro*».⁶¹

Anche in tal sede viene ripreso il ruolo significativo svolto dalle **competenze linguistiche**: «*In un mondo caratterizzato dagli scambi internazionali, la capacità di parlare le lingue straniere costituisce un fattore di competitività. Le lingue sono sempre più importanti per una maggiore occupabilità e mobilità dei giovani e le scarse abilità linguistiche rappresentano un grave ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Le imprese esigono, tra l'altro, le abilità linguistiche necessarie per operare sul mercato globale*».⁶² Dunque, tra le priorità degli Stati membri per il raggiungimento dei citati obiettivi si trova il «*[...] rafforzamento della trasmissione di abilità trasversali che aumentano l'occupabilità, quali lo spirito di iniziativa imprenditoriale, le abilità digitali e le lingue straniere*».⁶³

Inoltre, tra le azioni chiave nel quadro di coordinamento e contributi a livello europeo viene indicata, fra l'altro, la necessità di un «*[...] monitoraggio rafforzato dei parametri di riferimento in materia di istruzione e formazione, compreso il nuovo parametro di riferimento in tema di insegnamento delle lingue richiamato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle lingue*».⁶⁴

È, quindi, evidente che le competenze linguistiche rappresentino uno strumento fondamentale su due livelli. Da un lato, conoscere altre lingue oltre a quella madre permette una crescita individuale, in quanto arricchisce culturalmente e rende maggiormente competitivi sul mercato del lavoro. Dall'altro lato, le lingue contribuiscono al progresso economico ed industriale, in quanto permettono il dialogo tra diversi Paesi. Le lingue possiedono, dunque, un vero **valore economico**, di cui si approfondisce in seguito (§ 2.3).

⁶¹ *Ibid.*, p. 16

⁶² *Ibid.*, p. 5

⁶³ *Ibid.*, p. 17

⁶⁴ *Ibid.*, p. 18

1.3 Lingue regionali o minoritarie

Nel repertorio multilingue europeo occorre considerare anche le molteplici **lingue regionali o minoritarie**. Non si potrebbe dire meglio se non con le parole dell'esperto linguista Tullio De Mauro, secondo il quale: «[...] *Nel conto complessivo del multilinguismo vanno certamente inclusi anche i dialetti e le varianti regionali delle lingue nazionali. Il loro numero non è facile da calcolare, anche per la difficoltà di porre confini sicuri tra un dialetto e l'altro*». ⁶⁵

In particolare, egli menziona l'opera *Géographie linguistique*, scritta da Albert Dauzat nel 1922. Quest'ultimo osserva precisamente come, proprio per questo stato di realtà «*morcelée*» (frammentata) in parlate dialettali, l'Europa non differisca da altre aree del mondo, quali quella bantu o indiana. Ciononostante, essa si contraddistingue chiaramente se si considerano le lingue ufficiali degli Stati e quelle dette «*lesser used*» (meno usate) o «*moins répandues*» (meno diffuse), o di minoranza, come il bretone o il corso in Francia o il ladino in Italia, che hanno assunto nel corso del XX secolo lo status di lingue ufficiali, dette co-ufficiali in burolingua, nell'area regionale in cui sono impiegate. ⁶⁶

Una definizione chiara e precisa di lingua regionale o minoritaria è data dalla **Carta europea per le lingue regionali o minoritarie**, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1992 (cfr. §1.3.1):

«[...] per “*lingue regionali o minoritarie*” si intendono le lingue:

- i. *usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e*
- ii. *diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;*

questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti [...]» ⁶⁷

Occorre distinguere, tuttavia, tra lingua **regionale** e lingua **minoritaria**. Con la prima denominazione si indica una lingua parlata in una parte limitata di uno Stato, dove può essere, però, lingua della maggioranza. È il caso, ad esempio, dello svedese in Finlandia. Per lingua minoritaria si intende, invece, una lingua parlata da un gruppo di persone inferiore rispetto alla maggioranza in una determinata area. ⁶⁸

⁶⁵ De Mauro T., *In Europa son già 103. Troppe lingue per una democrazia?*, Bari, Edizioni Laterza, 2014, pp. 23-24

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, Strasburgo, 1992. Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera. URL: <https://rm.coe.int/168007c095>

⁶⁸ Thune E.-M., Leonardi S., *Unit 1 – Aree di lingua tedesca e i “centri” del tedesco*, Videolezione n. 2, min 04:44-05:29. “Il tedesco in prospettiva pluricentrica”, corso MOOC, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2022. URL: <https://lms.federica.eu/course/view.php?id=265>

Dal momento che senza tali lingue regionali o minoritarie il “puzzle” multilingue europeo sarebbe evidentemente incompleto, questo ultimo paragrafo è dedicato principalmente alle azioni a livello istituzionale e cittadino per la loro tutela e promozione.

1.3.1 Carta europea per le lingue regionali o minoritarie

A partire dal 1992 esiste una **Carta europea per le lingue regionali o minoritarie**. Nello specifico essa è stata adottata sotto forma di convenzione il 25 giugno 1992 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa⁶⁹ e firmata a Strasburgo il 5 novembre dello stesso anno. Essa è stata redatta in lingua inglese e in lingua francese ed è entrata ufficialmente in vigore il 1° marzo 1998. L'obiettivo principale consiste nel proteggere e promuovere le lingue regionali o minoritarie, ed insieme alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1° febbraio 1995)⁷⁰ è simbolo dell'impegno del Consiglio d'Europa nella tutela di tali minoranze.⁷¹

La Carta non include un elenco dettagliato delle lingue regionali o minoritarie a cui si applica, poiché, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, «*Ogni Stato contraente deve specificare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2 paragrafo 2*».⁷² Ciononostante, sul portale online del Consiglio d'Europa è disponibile un elenco aggiornato al 20 marzo 2024, che indica le seguenti lingue: albanese, amazigh, alto sorabo, arabo maronita cipriota, aragonese, aranese, armeno, assiro, asturiano, basco, basso sassone (variazione regionale del basso tedesco), basso sorabo, basso tedesco, beàs, bielorusso, bosniaco, bulgaro, bunjevac, careliano, catalano, ceco, cornico, croato, curdo, danese, fala, finlandese, francese, francoprovenzale, frisone, frisone del Sater, frisone settentrionale, gaelico mannese, gaelico scozzese, gagauzo, galiziano, gallese, greco, yazidi, irlandese, istroromeno, italiano, jenish, karaim, kashub, krimchak, kven/finlandese, ladino, lemko, leonese, limburghese, lituano, macedone, meänkieli, moldavo, papiamento, polacco, portoghese, romancio, romani, rumeno, russo, ruteno, sami di Inari, sami di Lule, sami meridionale, sami settentrionale, sami skolt, scozzese, scozzese dell'Ulster, serbo, slovacco, sloveno, svedese, tataro, tataro di Crimea, tedesco,

⁶⁹ Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale di tipo classico nata con il Trattato di Londra, firmato il 5 maggio 1949. Essa è attualmente composta da 46 Paesi membri, di cui tutti i 27 dell'UE. È da distinguere dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, che sono due istituzioni dell'UE. cfr. Pusillo E. (2015), *op. cit.*, p. 28

⁷⁰ Testo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Traduzione in italiano.

URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/360/it>

⁷¹ Consiglio d'Europa, Sito ufficiale, *A proposito della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*.

URL: <https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minority-languages/a-proposito-della-carta>

⁷² Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, *op. cit.*

turco, ucraino, ungherese, vlach, yiddish.⁷³ La Carta copre in totale 82 lingue utilizzata da 207 minoranze nazionali o gruppi linguistici.

Per perseguire il fine prefissato, la Carta incoraggia l'impiego di queste lingue regionali o minoritarie nella vita privata e pubblica. Gli Stati hanno, dunque, l'obbligo di garantirne l'utilizzo nell'istruzione, nella giustizia, nell'amministrazione, nei media, nel settore culturale, nella vita economica e sociale nonché nella cooperazione transfrontaliera.

Proprio come non esiste una relazione gerarchica tra le 24 lingue ufficiali riconosciute dal TUE, essa non deve sussistere neppure nei confronti di tali lingue minoritarie, come sostiene il Consiglio d'Europa: «[La Carta] *non concepisce quindi la relazione tra lingue ufficiali e regionali o minoritarie in termini di concorrenza o di antagonismo; non si deve infatti incoraggiare lo sviluppo di queste ultime a detrimento della valorizzazione delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle. Secondo la Carta, ogni lingua occupa il posto che le compete*».⁷⁴

L'esecuzione ed il controllo di tale Carta è di competenza di un **Comitato di esperti**, che ogni anno monitora, in collaborazione con autorità competenti e relatori, la conservazione del patrimonio linguistico europeo, stimolando l'introduzione di politiche favorevoli all'insegnamento ed utilizzo di tali lingue nella vita quotidiana. Pertanto, ogni cinque anni vengono riesaminati gli impegni presi dagli Stati Parti e ogni due anni e mezzo viene valutata l'effettiva esecuzione delle raccomandazioni della Carta per un'azione immediata.⁷⁵ La necessaria rilevanza di tali minoranze è ribadita ulteriormente dalla Presidente del Comitato di Esperti, Aleksandra Oszmianska-Pagett, la quale ha affermato: «*Desideriamo che le lingue regionali o minoritarie siano viste non solo come un prezioso patrimonio europeo, ma anche come una parte inestimabile del multilinguismo così vantaggioso per le persone e tanto necessario nella società contemporanea*».⁷⁶

Per quanto concerne la situazione della **lingua tedesca** (approfondita al § 2.1.3), essa è riconosciuta dalla Carta in quanto lingua minoritaria in Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina.⁷⁷

⁷³ Consiglio d'Europa, *Lingue alle quali si applica la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, 2024. URL: <https://rm.coe.int/table-languages-covered-italian/1680a9667a>, reperibile a partire da: Consiglio d'Europa, Sito ufficiale, *A quali lingue si applica la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie?* URL: <https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minority-languages/lingue-protette>

⁷⁴ Consiglio d'Europa, *Obiettivi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*. URL: <https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minority-languages/obiettivi-della-carta>

⁷⁵ Consiglio d'Europa, *Dichiarazione della Presidente del Comitato di esperti*. URL: <https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minority-languages/a-word-from-the-chair>

⁷⁶ Consiglio d'Europa, *Dichiarazione della Presidente del Comitato di esperti*. URL: <https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minority-languages/a-word-from-the-chair>

⁷⁷ Consiglio d'Europa, *Lingue alle quali si applica la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, op. cit.

1.3.2 Azioni concrete per la tutela delle minoranze linguistiche

Il tema delle minoranze linguistiche è stato affrontato anche dal **Parlamento europeo**, che il 14 luglio 2003 ha emesso una *Relazione contenente raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell’UE – in considerazione dell’allargamento della pluralità culturale*.⁷⁸

In sintesi, la Relazione prevedeva due misure:

- 1- la creazione di un’**Agenzia europea per la pluralità linguistica e l’apprendimento delle lingue** tenendo debitamente conto delle lingue minoritarie e regionali europee;
- 2- l’introduzione di un atto giuridico per varare un **programma pluriennale a favore della pluralità linguistica** (comprese le lingue europee minoritarie, regionali e i linguaggi testuali) **e dell’apprendimento delle lingue**.⁷⁹

Nella Relazione vengono inserite proposte di misure ed azioni concrete, stimolando l’intervento e la collaborazione delle altre istituzioni europee e degli Stati membri.

È particolarmente interessante notare che nella parte finale della relazione, relativa alla motivazione, venga indicato come il progetto fosse già stato avviato a partire dagli anni ‘80. Dal 1981 al 2001 si sono, infatti, susseguite diverse relazioni circa tale tematica. A tal riguardo, nel 1982 (dieci anni prima della firma della Carta per le lingue regionali o minoritarie) è stato fondato lo “**European Bureau for Lesser Used Languages**” (EBLUL), un’organizzazione indipendente con l’obiettivo di migliorare il riconoscimento delle lingue meno diffuse e di sensibilizzare l’opinione pubblica a riguardo. Esso era costituito dai rappresentanti di dieci comitati degli Stati membri, organizzati in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.⁸⁰ A causa di un taglio di fondi, nel 2010 l’organizzazione ha cessato di esistere ed è stata sostituita dall’attuale “**European Language Equality Network**” (ELEN), un’organizzazione non governativa che mira a promuovere e proteggere lo status delle lingue europee meno diffuse (ovvero regionali, minoritarie, in pericolo, indigene, co-ufficiali e nazionali minori).⁸¹

⁷⁸ Parlamento europeo, Commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo sport, *Relazione contenente raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell’UE – in considerazione dell’allargamento e della pluralità culturale*, 2003/2057 (INI), 2003. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0271_IT.html?redirect

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Commissione delle Comunità europee, Comunicazione dalla Commissione, *Lesser Used Languages of the European Union*, Report of Activities 1989-1993, COM (94) 602, Bruxelles, 1994, p. 15. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1994:0602:FIN:EN:PDF>

⁸¹ European Language Equality Network, Sito ufficiale. URL: <https://elen.ngo/information/>

Anche nelle prime righe della Comunicazione della Commissione analizzata al precedente §1.2.1 viene evidenziata l'importanza delle minoranze linguistiche: «*L'Unione europea è fondata sull' "unità nella diversità": diversità di culture, usi, costumi e credenze – e di lingue. Oltre alle 20 [oggi 24] lingue ufficiali dell'Unione esistono più di 60 lingue autoctone e dozzine di lingue non autoctone parlate da comunità di migranti*». ⁸²

Ciò emerge ulteriormente nella volontà dell'allora Comunità europea di stanziare gran parte delle risorse al sopramenzionato EBLUL ed alle reti Mercator di università attive nella ricerca sulle lingue meno diffuse in Europa. A ciò si accompagna la riflessione circa l'istituzione di un'agenzia o di una rete europea di centri per la diversità linguistica, avviata dal Parlamento con la precedente risoluzione. ⁸³ Inoltre, la Commissione prevedeva misure volte a sponsorizzare l'insegnamento anche di lingue regionali e minoritarie nonché delle lingue dei migranti. ⁸⁴

Nelle note a piè di pagina nell'introduzione alla Comunicazione è, inoltre, menzionato lo studio **Euromosaico** (1995). Sebbene la Comunicazione non fornisca informazioni maggiormente dettagliate, è particolarmente interessante dedicare qualche riga alla descrizione di tale progetto. L'interesse per la promozione della diversità linguistica, comprendente non solo le lingue più diffuse e parlate ma anche e soprattutto quelle più marginali e quasi "invisibili", è sempre stato forte e condiviso a livello europeo. Proprio per far uscire le seconde da questa presunta "invisibilità", negli anni '90 la Commissione ha sollecitato proposte per uno studio di gruppi di parlanti di lingue minoritarie nell'UE, al fine di accertarne la situazione. È precisamente in tale quadro che si inserisce lo studio Euromosaico. Nello specifico si tratta di uno studio empirico di tipo comparativo. Sulla base di una serie di questionari ed indagini che hanno coinvolto 2.400 persone, sono state elaborate relazioni più ampie su tali gruppi linguistici ed i rispettivi usi delle lingue. ⁸⁵

⁸² COM (2005) 596, *op. cit.*, p. 2

⁸³ *Ibid.*, p. 5

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Commissione Europea, Direzione Generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, *Euromosaico. Produzione e riproduzione delle lingue minoritarie*, 1995. URL: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/2f411e5e-e710-421f-988c-b6d8cf5ce474>

1.3.3 L’iniziativa “Minority SafePack – Un milione di firme per la diversità in Europa”

Interventi in materia di multilinguismo e protezione delle minoranze non sono stati proposti solo a livello istituzionale, bensì anche i cittadini si sono dimostrati molto attivi in merito. In particolare, è opportuno citare l’iniziativa “**Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa**”, presentata alla Commissione europea il 10 gennaio 2020, con **1.123.422** dichiarazioni di sostegno.⁸⁶ Lo scopo è, come si può dedurre dal titolo, la tutela delle minoranze nazionali e linguistiche al fine di rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione europea.⁸⁷ Più precisamente, la definizione che si trova sul sito ufficiale dell’iniziativa è: «*It is a package of law proposals for the safety of the national minorities, a set of EU legal acts that enable the promotion of minority rights, language rights, and the protection of their cultures. In short, it sums up our main objectives: safety for minorities and legislative package for minorities*».⁸⁸

Conformemente all’articolo 11 paragrafo 4 del TUE, all’articolo 24 paragrafo 1 del TFUE, ai Regolamenti nn. 211/2011 e 2019/788, agli articoli 222 e 230 del Regolamento del Parlamento europeo, i cittadini europei detengono il **diritto di iniziativa**, ovvero la possibilità di chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo.⁸⁹ Vi sono due condizioni per l’esercizio del diritto di iniziativa dei cittadini: almeno un milione di cittadini deve sottoscrivere la richiesta; questi devono appartenere ad almeno un quarto degli Stati membri. Gli organizzatori di un’iniziativa devono formare un comitato costituito da almeno sette cittadini europei residenti in almeno sette diversi Paesi membri. Entro un anno, essi devono raccogliere le dichiarazioni di sostegno necessarie, attraverso elenchi cartacei oppure online tramite l’apposito registro gestito dalla Commissione. Ricevuta la richiesta di iniziativa dei cittadini, la Commissione ha tre mesi di tempo per esaminarla, durante i quali può convocare il comitato organizzatore per discutere in dettaglio i temi proposti. Quest’ultimo ha, poi, la possibilità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica organizzata dal

⁸⁶ *Minority SafePack – Un milione di firme per la diversità in Europa*, Sito ufficiale del diritto di iniziativa dei cittadini europei. URL: https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2017/000004/minority-safepack-one-million-signatures-diversity-europe_it

⁸⁷ *Minority SafePack Initiative*, PDF dell’iniziativa. URL: https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2017/000004_it

⁸⁸ *Minority SafePack*, Sito web ufficiale dell’iniziativa. URL: <http://minority-safepack.eu/>

Traduzione a cura della sottoscritta: «È un pacchetto di proposte di legge per la tutela delle minoranze nazionali, un repertorio di atti giuridici dell’UE che permettono la promozione dei diritti delle minoranze, dei diritti linguistici, e la protezione delle loro culture. In sintesi, riassume i nostri principali obiettivi: sicurezza e pacchetto legislativo per le minoranze».

⁸⁹ Davoli A., *Iniziativa dei cittadini europei*, In: “Note tematiche sull’Unione europea”. URL: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/149/iniziativa-dei-cittadini-europei#:~:text=L'iniziativa%20dei%20cittadini%20europei,attuazione%20dei%20trattati%20dell'Unione> & Pusillo E. (2015), *op. cit.*, pp. 263-264

Parlamento. Le conclusioni della Commissione sono raccolte in una Comunicazione, che viene notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed infine resa pubblica.⁹⁰

Per quanto concerne nello specifico la proposta “Minority SafePack”, si è trattato di un processo piuttosto travagliato, le cui **tappe fondamentali** sono illustrate di seguito.⁹¹

2011	Nasce l’idea di raccogliere un milione di firme per porre le minoranze e i gruppi etnici in cima all’agenda politica europea. I preparativi alla presentazione dell’iniziativa sono durati due anni. In particolare, la realizzazione di tale progetto si deve a un gruppo di organizzatori sostenuto dall’Unione federale delle nazionalità europee (Federal Union of European Nationalities, FUEN), dal Partito popolare dell’Alto Adige, dall’Alleanza democratica degli ungheresi di Romania e dalla Gioventù delle nazionalità europee (Youth of European Nationalities).
2013	La Commissione europea respinge la prima richiesta di registrazione in quanto le proposte formulate nell’iniziativa non rientrano nelle sue competenze di proporre un atto giuridico dell’UE. Conseguentemente il comitato organizzativo presenta ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea e la decisione della Commissione è impugnata.
2017	L’iniziativa viene registrata formalmente.
2017-2018	Si svolge la campagna di raccolta firme.
gennaio 2020	L’iniziativa è presentata formalmente alla Commissione europea.
ottobre 2020	Si tiene l’udienza pubblica al Parlamento europeo.
dicembre 2020	Il Parlamento europeo adotta una risoluzione con 524 voti favorevoli, 67 contrari e 103 astensioni, con cui esprime, dunque, il proprio sostegno all’iniziativa. ⁹²

⁹⁰ Pusillo E. (2015), *op. cit.*, pp. 263-264

⁹¹ *Minority SafePack – Un milione di firme per la diversità in Europa*, In: “Forum dell’iniziativa dei cittadini europei”. URL: <https://citizens-initiative-forum.europa.eu/sites/default/files/2022-01/Minority%20SafePack%20IT.pdf> & *Minority SafePack – Un milione di firme per la diversità in Europa*, Sito ufficiale del diritto di iniziativa dei cittadini europei, *op. cit.*

⁹² Parlamento europeo, *Risoluzione del 17 dicembre 2020 sull’iniziativa dei cittadini europei intitolata “Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa”*, Bruxelles, 2020, 2020/2846 (RSP). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0370_IT.html

gennaio 2021	La Commissione europea adotta una Comunicazione contenente i provvedimenti che intende adottare a seguito di tale iniziativa. ⁹³
---------------------	---

Quanto agli **obiettivi**, tale progetto prevede **nove** proposte:⁹⁴

- 1- raccomandazione dell'UE per la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica
- 2- programmi di finanziamento per le piccole comunità linguistiche
- 3- creazione di un centro per la diversità linguistica
- 4- obiettivi dei fondi di sviluppo regionale di includere la protezione delle minoranze nazionali e la promozione della diversità culturale e linguistica
- 5- ricerca sul valore aggiunto delle minoranze per le nostre società e per l'Europa
- 6- approssimazione dell'uguaglianza per le minoranze apolide, ad esempio i Rom
- 7- un'unica legge europea sul diritto d'autore, in modo che i servizi e le trasmissioni possano essere fruiti nella lingua madre
- 8- libertà di servizio e di ricezione di contenuti audiovisivi nelle regioni minoritarie
- 9- concessione di un'esenzione relativa al sostegno regionale (statale) alla cultura, ai media e alla conservazione del patrimonio culturale delle minoranze.

⁹³ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"*, Bruxelles, 2021, C (2021) 171. URL: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C\(2021\)171&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)171&lang=it)


⁹⁴ *Minority SafePack – Un milione di firme per la diversità in Europa*, In: "Forum dell'iniziativa dei cittadini europei", *op. cit.*

Per concludere, riporto di seguito una tabella ed un grafico relativi al numero delle dichiarazioni di sostegno ottenute dalla proposta di iniziativa in ogni singolo Paese.⁹⁵

Paese	Dichiarazioni di sostegno	Soglia	Percentuale
Austria	8.401	13.500	62,23%
Belgio	928	15.750	5,89%
Bulgaria	20.544	12.750	161,13%
Cipro	35	4500	0,78%
Croazia	16.808	8250	203,73%
Czechia	635	15750	4,03%
Danimarca	11.736	9.750	120,37%
Estonia	587	4.500	13,04%
Finlandia	3.759	9.750	38,55%
Francia	7.295	55.500	13,14%
Germania	17.493	72.000	24,30%
Grecia	2.888	15.750	18,34%
Irlanda	271	8.250	3,28%
Italia	73.433	54.750	134,12%
Lettonia	6.661	6.000	111,02%
Lituania	18.990	8.250	230,18%
Lussemburgo	95	4.500	2,11%
Malta	36	4.500	0,80%
Paesi Bassi	3.213	19.500	16,48%
Polonia	25.422	38.250	66,46%
Portogallo	110	15.750	0,70%
Regno Unito	1.664	54.750	3,04%
Romania	254.871	24.000	1061,96%
Slovacchia	63.272	9.750	648,94%
Slovenia	6.168	6.000	102,80%
Spagna	48.626	40.500	120,06%
Svezia	1.795	15.000	11,97%
Ungheria	527.686	15.750	3350,39%
Totale	1.123.422		

Contrariamente alle aspettative, le dichiarazioni di sostegno in Germania hanno raggiunto un risultato più basso rispetto a paesi quali Ungheria, Romania e Slovacchia, che presentano percentuali molto elevate.

⁹⁵ Grafico realizzato sulla base dei dati forniti al seguente link: https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2017/000004_it



Dichiarazioni di sostegno all'iniziativa "Minority SafePack"

2 Il ruolo della lingua tedesca nell'Europa multilingue

Il linguista tedesco Ulrich Ammon identifica una serie di parametri che permettono di indentificare la posizione di una lingua nelle comunità multilingue e nel mondo:

- 1- numero di parlanti (forza numerica);
- 2- distribuzione regionale dei parlanti (per cui si distingue tra madrelingua, L2 o lingua straniera);
- 3- status giuridico e uso effettivo nell'amministrazione statale (lingua ufficiale dello Stato);
- 4- status giuridico e uso effettivo nelle istituzioni scolastiche (lingua di insegnamento, materia scolastica);
- 5- status giuridico e uso effettivo nell'economia (forza economica);
- 6- status giuridico e uso effettivo nella scienza (forza scientifica).¹

L'opera di Ammon, *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt* (Il ruolo della lingua tedesca nel mondo), rappresenta una fonte fondamentale nella riflessione sullo status del tedesco – nel quadro di questa ricerca – in Europa.

L'obiettivo di questo capitolo consiste nel fornire un quadro sintetico ma completo sul ruolo della lingua tedesca nell'Europa multilingue. Il primo paragrafo presenta la forza numerica del tedesco in quanto lingua ufficiale (§2.1.1), lingua straniera (§2.1.2) e lingua regionale o minoritaria (§2.1.3), in Europa e nel mondo. Nell'ambito della presente analisi è, poi, particolarmente interessante considerare l'impiego della lingua tedesca nelle istituzioni europee: sebbene, come visto, l'UE conta 24 lingue ufficiali, le comunicazioni a livello istituzionale avvengono normalmente in due/tre lingue di lavoro (§2.2.1). In tale contesto, il tedesco ha dovuto – e deve tutt'ora – far fronte a uno scarso utilizzo, contrariamente all'inglese. Ai diversi studi e dibattiti che sono stati condotti a tal riguardo nel corso degli anni è dedicato il paragrafo §2.2.2. Da ciò emerge come molti studiosi ed esperti rivendichino una maggiore valorizzazione del tedesco in quanto lingua di lavoro, in virtù anche e soprattutto dell'evidente forza economica che esercita. A questo proposito, a concludere il capitolo è una riflessione circa il valore economico delle lingue (§2.3.1), e in particolare del tedesco (§2.3.2).

¹ Ammon U., *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt von heute*, In: Mayr A., Stadelbauer J., *Deutschland in der Welt*, "Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland", 2005. URL: https://archiv.nationalatlas.de/wp-content/art_pdf/Band11_110-111_archiv.pdf

2.1 Forza numerica

2.1.1 Lingua madre e lingua ufficiale

Per quanto riguarda il primo parametro identificato da Ammon, secondo le ultime stime di Ethnologue (cfr. §1.2.2), la lingua tedesca conta un totale di circa **134 milioni** di parlanti (madrelingua e non) nel mondo, trovandosi al dodicesimo posto tra le lingue più parlate su scala globale.²

La maggior parte dei suoi parlanti si trova in Europa: con circa **90 milioni** di parlanti, il tedesco è, infatti, la **lingua madre** più diffusa in Europa.³ In particolare, Ammon distingue tre tipi di parlanti di una lingua: madrelingua (*Muttersprachler*), di seconda lingua (*Zweitsprachler*), di lingua straniera (*Fremdsprachler*). Nei dati statistici, la distinzione esatta tra queste tipologie rimane spesso poco chiara o il termine “parlanti” si riferisce solo ai nativi (madrelingua) o a quelli di seconda lingua.⁴ In ogni caso, Ammon osserva come i parlanti madrelingua costituiscano in una certa misura il «*Grundkapital*» (capitale di base) di una lingua, il suo potenziale di sviluppo in una lingua internazionale. A parità di altri fattori, le lingue con molti parlanti nativi vengono imparate più frequentemente come lingue straniere rispetto a quelle con pochi parlanti nativi.⁵ Si tratta di un fattore importante per la definizione del ruolo e dello status di una lingua in una comunità. Ciò non solo in quanto potenziale di comunicazione, ma anche perché spesso le comunità linguistiche con molti parlanti nativi tendono ad offrire spazio anche a molti parlanti di una seconda lingua. Questo non in termini di dimensioni geografiche quanto più in senso di spazio “sociale”. Per questo la Germania, ad esempio, è dotata di un ampio spazio sociale che include le due tipologie di parlanti menzionati.⁶

La forza numerica del tedesco è anche spiegata dal fatto che essa è **lingua ufficiale** (*Amtssprache*) in sette Paesi o regioni europee: Austria, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Svizzera, nonché in Belgio (Eupen e Sankt Vith) e nella Provincia italiana di Bolzano.⁷ Per questo motivo, essa viene definita come una **lingua pluricentrica**, denominazione sviluppata dal linguista australiano Michael Clyne che indica una lingua che si articola in differenti spazi geografici e culturali con diversi centri,

² Ethnologue, *op. cit.*

³ Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione, *Tante lingue, una sola famiglia: le lingue nell'Unione europea*, Ufficio delle pubblicazioni, 2004. URL: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/40fe66da-d886-403b-94b7-e0facfa03161/language-it/format-PDF/source-search#>

⁴ Ammon U., *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt*, Berlino/Monaco/Boston, De Gruyter, 2015, pp. 356-357 (versione E-Book)

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, p. 358

⁷ Ammon U., *op. cit.*

ognuno dei quali corrisponde a una varietà nazionale o regionale con delle norme codificate per quanto riguarda ad esempio il lessico o l'ortografia.⁸

Tedesco lingua ufficiale

- Austria
- Germania
- Liechtenstein
- Lussemburgo
- Svizzera
- Belgio
- Bolzano



Lingua tedesca come lingua ufficiale⁹

In queste zone il tedesco è parlato sia in quanto lingua madre che in qualità di seconda lingua. A tal riguardo, nella sua ricerca esaustiva sullo status della lingua tedesca, Ammon ha analizzato il numero totale di parlanti (madrelingua e di seconda lingua) nei Paesi e regioni in cui il tedesco è lingua ufficiale. I dati si riferiscono al 2012, ma rappresentano comunque un indice molto interessante. Riporto di seguito la tabella inserita dal linguista nella sua opera.

⁸ Thune E.-M., Leonardi S., *Lezione 2 – Il tedesco in Europa, Unit 1 – Aree di lingua tedesca e i “centri” del tedesco*, Videolecture n. 2, min 05:56-06:34. “Il tedesco in prospettiva pluricentrica”, corso MOOC, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2022. URL: <https://lms.federica.eu/course/view.php?id=265>

⁹ Realizzato con Visme. URL: <https://www.visme.co/it/> - La parte colorata di lilla in Belgio è solo illustrativa; non corrisponde effettivamente ai due cantoni Eupen e Sankt Vith, poiché il sistema non permette di isolare i singoli cantoni bensì solo le regioni.


Parlanti di lingua tedesca in Paesi e regioni dove è lingua ufficiale¹⁰

	Parlanti madrelingua	Parlanti di seconda lingua	Parlanti di lingua tedesca in totale
Germania	74.433.990	6.668.778	81.102.768
Austria	7.452.497	781.563	8.234.060
Liechtenstein	32.824	3.283	36.107
Svizzera	5.162.808	543.039	5.705.847
Italia (Bolzano)	324.303	113.738	438.878
Belgio (comunità germanofone)	70.048	2.830	72.878
Lussemburgo	12.100	395.100	407.200
Somma	87.488.570	8.508.331	95.956.901

2.1.2 Lingua straniera

Il tedesco rientra, inoltre, tra le **lingue straniere** più parlate in Europa. A tal riguardo, a partire dagli anni 2000 sono state svolte quattro indagini Eurobarometro per verificare la diffusione delle lingue all'interno del mosaico multilingue europeo, nonché per analizzare l'approccio dei cittadini in materia di multilinguismo. Secondo l'analisi **Eurobarometro 54** condotta a febbraio 2001 e denominata *Europeans and languages*, il tedesco occupava il **terzo posto (10%)** tra le lingue maggiormente parlate dagli europei dopo la lingua madre. Al primo posto vi era l'inglese (41%) seguito dal francese (19%), come emerge dal grafico:

¹⁰ Ammon U., *op. cit.*, p. 375



Lingue straniere più parlate - Eurobarometro 2001¹¹


Inoltre, il 5% degli europei che dichiaravano di conoscere una o più lingue oltre alla propria lingua madre, mostrava un'ottima conoscenza del tedesco. I lussemburghesi erano in proporzione i più propensi a dichiarare una buona conoscenza della lingua tedesca (40%), seguiti da svedesi e olandesi (39%), e danesi (26%).¹²

Dall'indagine **Eurobarometro 63.4** condotta nell'estate 2005, e sempre intitolata *European and languages*, emerge un superamento del tedesco rispetto al francese: l'inglese rimane sempre la lingua straniera più impiegata (34%), seguita dal tedesco (12%) e dal francese (11%).¹³

¹¹ INRA (International Research Associates), *Die Europäer und die Sprachen*, Eurobarometer 54 Sonderbericht, 2001. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/202>


¹² *Ibid.*

¹³ Commissione europea, Direzione generale per la Comunicazione, *European and Languages*, Eurobarometer 63.4, 2005. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1562>



Lingue straniere più parlate - Eurobarometro 2005

L'anno seguente è stata condotta un'ulteriore indagine **Eurobarometro 243**, dal titolo *Europeans and their languages*. In questo caso è interessante notare la sostituzione dell'articolo determinativo "the" (le) con l'aggettivo possessivo "their" (loro), a riprova dell'importanza rivestita dai cittadini nell'Unione europea. Lo studio afferma ulteriormente quanto emerso dalla precedente ricerca Eurobarometro 63.4: il tedesco mantiene il secondo posto tra le lingue straniere maggiormente parlate in Europa.¹⁴




Lingue straniere più parlate - Eurobarometro 2006

¹⁴ Commissione europea, Direzione generale per l'Istruzione e la cultura coordinata dalla Direzione generale per la Comunicazione, *Die Europäer und ihre Sprachen*, Eurobarometer 243, 2006. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/518>

L'ultima indagine Eurobarometro a tal riguardo è stata condotta nel 2012, mantenendo il titolo della precedente. I risultati mostrano un ritorno alla situazione del 2005: l'inglese rimane sempre la lingua straniera più parlata (38%), seguita dal francese (12%) e dal tedesco (11%).¹⁵

In tempi più recenti sono state, inoltre, svolte diverse analisi **Eurostat** al fine di verificare quali lingue straniere siano principalmente studiate a livello scolastico in Europa. Nel 2017 l'inglese era la lingua più studiata (97,9%), seguita da francese (33,4%), tedesco (23,3%), spagnolo (16,9%), russo (2,5%) e italiano (1,3%).¹⁶ Nel 2018 la situazione era a grandi linee la stessa,¹⁷ mentre a partire dal 2019, lo spagnolo ha raggiunto il secondo posto, seguito da francese e tedesco.¹⁸ La stessa situazione si è ripetuta nel 2020, 2021 e 2022.¹⁹ Il seguente grafico riassume la tendenza negli anni.



Lingue straniere più studiate in Europa - Eurostat²⁰

¹⁵ Commissione europea, Direzione generale per l'Istruzione e la cultura, Direzione generale per la Traduzione a Direzione generale per l'Interpretazione coordinate dalla Direzione generale per la Comunicazione, *European and their languages*, Eurobarometer 386, 2012. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1049>

¹⁶ Eurostat, *What languages are studied the most in the EU?*, 2017. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20190925-1>

¹⁷ Eurostat, *What languages are studied the most in the EU?*, 2018. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20200925-1>

¹⁸ Eurostat, *What languages are studied the most in the EU?*, 2019. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210924-2>

¹⁹ Eurostat, *What languages are studied the most in the EU?*, 2020. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220923-1>

Eurostat, *Foreign language learning increases among EU students*, 2021. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20230926-1>

Eurostat, *Foreign language learning increases among EU students*, 2022. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240410-1>

²⁰ Schema realizzato sulla base dei dati Eurostat.

2.1.3 Lingua minoritaria

Come anticipato al §2.1.1, il tedesco non è parlato solo entro i confini della Germania, ma è lingua ufficiale nazionale o regionale in altri sette Paesi europei (o regioni). Esso è, tuttavia, presente anche al di fuori degli Stati in cui è lingua ufficiale. È proprio a questa tematica che Ammon dedica un intero capitolo del suo libro *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt*. Menzionando a sua volta il linguista tedesco Heinz Kloss, Ammon introduce il concetto di “**Streudeutschtum**” (germanismo sparso), che non è da intendere in senso denigratorio, bensì indica individui di lingua tedesca, singole famiglie o piccoli gruppi tedescofoni esistenti in tutto il mondo e che possono avere un impatto, seppur minimo, sulla posizione della lingua tedesca, ad esempio motivando i “vicini” a imparare il tedesco e a rimanere in un paese di lingua tedesca.²¹

La presenza di **isole linguistiche**²² tedescofone in altri Paesi nel mondo è dovuta soprattutto a motivi di ordine storico-politico (variazione dei confini politici soprattutto in seguito alla Prima e alla Seconda guerra mondiale) e fenomeni migratori²³, verificatisi soprattutto nel XVIII secolo, a causa di una rapida crescita demografica che ha generato povertà e disoccupazione, e nel XX secolo con lo scoppio della Prima e della Seconda guerra mondiale.²⁴

Raccogliendo dati da quattro studi (Born/Dickgießer 1990, Ethnologue 2005, Ethnologue 2009, pagina Wikipedia “Lingua tedesca”), Ammon propone una lista esaustiva di Paesi in cui il tedesco è lingua minoritaria (non ufficiale), schema che riporto diviso per Paesi e continenti.

²¹ Ammon U., *op. cit.*, p. 472

²² «una comunità (o un insieme ridotto di comunità geograficamente contigue) in cui sia tradizionalmente in uso una varietà nettamente diversa da quella praticata nel territorio circostante». Toso F., *Isole linguistiche*, Enciclopedia dell’Italiano Treccani, 2010. URL: [https://www.treccani.it/enciclopedia/isole-linguistiche_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/isole-linguistiche_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)

²³ Thune E.-M., Leonardi S., *op. cit.*, min 00:31-00:38

²⁴ Garschagen T., Lidner J., *Welche Migrationsbewegungen haben Deutschland geprägt?*, Mediendienst Integration, 2015. URL: <https://mediendienst-integration.de/artikel/welche-migrationsbewegungen-haben-deutschland-gepraegt.html>

Europa	Africa	America	Asia	Oceania
1. Bosnia-Erzegovina	1. Namibia	1. Argentina	1. Israele	1. Australia
2. Danimarca	2. Sudafrica	2. Belize	2. Kazakistan	
3. Estonia		3. Bolivia	3. Kirghizistan	
4. Finlandia		4. Brasile	4. Filippine	
5. Francia		5. Cile	5. Tagikistan	
6. Moldavia		6. Repubblica dominicana	6. Uzbekistan	
7. Polonia		7. Ecuador	7. Emirati arabi	
8. Romania		8. Canada		
9. Russia		9. Messico		
10. Serbia		10. Paraguay		
11. Slovacchia		11. Perù		
12. Slovenia		12. Porto Rico		
13. Repubblica ceca		13. Uruguay		
14. Ucraina		14. Stati Uniti		
15. Ungheria		15. Venezuela		

Ammon sottolinea, però, che undici di questi Paesi sono citati in meno di tre delle fonti consultate: Bosnia-Erzegovina, Repubblica Dominicana, Finlandia, Moldavia, Perù, Filippine, Porto Rico, Serbia, Tagikistan, Uzbekistan, Emirati Arabi. Il motivo risiede nel fatto che in questi casi le minoranze di lingua tedesca sono in realtà estremamente ridotte o non autoctone.²⁶ L'Italia non rientra nell'elenco in quanto nella Provincia di Bolzano il tedesco è lingua ufficiale regionale. Ciononostante, occorre sottolineare che sul territorio italiano vi sono, in realtà, altre comunità germanofone: i walser (in Piemonte e Val d'Aosta), i cimbri (in Veneto e Trentino-Alto Adige) ed i mocheni (Trentino-Alto Adige).²⁷

²⁵ Ammon U., *op. cit.*, p. 545

²⁶ Ammon U., *op. cit.*, pp. 583-584

²⁷ Caria M., *Lingue sotto il tetto d'Italia. Le minoranze alloglotte da Bolzano a Carloforte. – 10. Le isole linguistiche germanofone minori*, Enciclopedia dell'italiano Treccani, 2019. URL: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Toso10.html

A livello europeo, la lingua tedesca è riconosciuta dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie come lingua minoritaria in Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina (§1.3.1).²⁸



*Tedesco come lingua minoritaria secondo la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*²⁹

La Carta non è definitiva ma continuamente soggetta a proposte e mutamenti. Ad esempio, prima ancora della sua entrata in vigore, il 23 settembre 1992, la politica tedesca Brigitte Langenhagen (Partito Popolare Europeo) aveva presentato un'interrogazione scritta all'allora Commissione delle Comunità europee per richiedere l'inclusione del basso-tedesco nel documento finale. Brigitte Langenhagen ha evidenziato l'importanza della varietà del basso-tedesco, sottolineandone il ruolo di «*lingua dominante nella prima unione economica a livello europeo, la Hansa*», a fronte di un sempre minor sostegno e riconoscimento ufficiale.³⁰ Oggi il basso-tedesco è riconosciuto ufficialmente dalla Carta come lingua regionale in Germania. Più recentemente, il 28 febbraio 2024, la Repubblica ceca notificava il Consiglio d'Europa della sua decisione di estendere la terza parte della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie (articoli 8-14) alla lingua tedesca in otto nuovi distretti. Ciò rappresenta una maggiore valorizzazione e tutela del tedesco in quest'area.³¹

²⁸ Consiglio d'Europa, *Lingue alle quali si applica la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, 2024. URL: <https://rm.coe.int/table-languages-covered-italian/1680a9667a>, reperibile a partire da: Consiglio d'Europa, *A quali lingue si applica la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie?*. URL: <https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minority-languages/lingue-protette>

²⁹ Realizzato con Visme. URL: <https://www.visme.co/it/>

³⁰ Langenhagen B., Interrogazione scritta n. 2328/92 alla Commissione delle Comunità europee, 1992. In: Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, Comunicazioni ed informazioni, C 95, 1993. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1993:095:FULL>

³¹ Consiglio d'Europa, Direzione della consulenza legale e diritto internazionale pubblico, Notifica di dichiarazione, Strasburgo, 2024. URL: <https://rm.coe.int/0900001680aeb4a7>

2.2 Il tedesco nelle istituzioni UE

2.2.1 Multilinguismo “*de jure*” e “*de facto*”

Sebbene l’Unione europea disponga di 24 lingue ufficiali e di lavoro (§1.1.4), nelle istituzioni le comunicazioni avvengono in realtà solitamente in due/tre lingue di lavoro: prevalentemente inglese, francese e talvolta tedesco. Come già sottolineato (§1.1.3), ciò accade per questioni di praticità e non certamente per attribuire a queste lingue uno status di maggiore importanza.³²

Nella sua ricerca, Ulrich Ammon propone una lista dei principali organi ed istituzioni europee, indicandone le lingue di lavoro maggiormente impiegate:

- Consiglio europeo: 24 lingue ufficiali
- Parlamento europeo: 24 lingue ufficiali
- Consiglio dell’Unione europea: 24 lingue ufficiali (in prevalenza inglese e francese)
- Commissione europea: inglese, francese (entrambe in prevalenza), tedesco
- Servizio europeo per l’azione esterna: inglese e francese
- Corte di giustizia europea: francese
- Banca centrale europea: inglese
- Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (fino al 2016 chiamato Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno): tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo³³

Per quanto riguarda la Commissione europea, studi della fine degli anni ‘90 hanno dimostrato che il 47% delle comunicazioni orali avveniva in lingua inglese, mentre il francese era impiegato per il 38% dei casi. Per la comunicazione scritta indirizzata all’esterno, le percentuali si attestavano intorno al 54% per l’inglese e 35% per il francese. La terza lingua utilizzata era il tedesco.³⁴ È per questo

³² Gazzola M., *Partecipazione, esclusione linguistica e traduzione: Una valutazione del regime linguistico dell’Unione europea*, Humboldt-Universität, Berlino, 2014, pp. 7-8. URL: https://www.academia.edu/10905021/Partecipazione_esclusione_linguistica_e_traduzione_Una_valutazione_del_regime_e_linguistico_dell_Unione_europea

³³ Ammon U., *op. cit.*, pp. 1404-1405

³⁴ Quell G., *Language choice in multilingual institutions: A case study at the European Commission with particular reference to the role of English, French, and German as working languages*, *Multilingua*, vol. 16, n. 1, 1997. URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/mult.1997.16.1.57/html>

motivo che da tempo si lamenta una certa tendenza verso il bilinguismo inglese-francese³⁵ o addirittura il «*monolinguisimo inglese*».³⁶

Questo tema è stato approfondito da Jacques Ziller, professore di diritto dell'Unione europea presso l'Università di Pavia, il quale ha osservato che «*per gli atti di diritto derivato che costituiscono attuazione di accordi internazionali dell'Unione, dovrebbe prevalere in prima battuta l'interpretazione basata sulle lingue di tali accordi: nella prassi si tratta soprattutto della lingua inglese*».³⁷ Il Professor Ziller dedica, in particolare, una breve riflessione al caso della Brexit: egli ricorda che l'onorevole Danuta Hübner, presidente della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo, aveva comunicato in una conferenza stampa successiva al referendum del 23 giugno 2016 che con l'uscita del Regno Unito dall'UE anche la rispettiva lingua inglese sarebbe “uscita” dalle lingue ufficiali. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento 1/58 (§1.1.3), secondo cui «*per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato*»,³⁸ il Regno Unito era, infatti, l'unico Paese ad aver indicato l'inglese come lingua ufficiale per le comunicazioni tra le istituzioni e i cittadini. Sebbene l'inglese sia lingua ufficiale anche a Malta e in Irlanda, i due Paesi hanno rispettivamente indicato il maltese ed il gaelico come lingue ufficiali per le comunicazioni UE, in virtù del valore identitario e culturale delle proprie lingue.³⁹ Ma proprio in relazione alla disposizione prevista dall'articolo 8, «*secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato*», in entrambi i casi nella rispettiva legislazione l'inglese compare a tutti gli effetti come lingua ufficiale del diritto interno. Ciò è differente, ad esempio, dal caso del *letzebuergisch* e del tedesco a Lussemburgo, dove la lingua ufficiale del diritto interno è, secondo l'attuale legislazione, il francese.⁴⁰ Di fronte a tale situazione, il Consiglio ha, infatti, deciso di mantenere l'inglese tra le 24 lingue ufficiali e di lavoro, confermandone lo status di lingua franca più diffusa.

Tale ruolo predominante della lingua inglese, seguita dal francese e occasionalmente dal tedesco, ha portato lo studioso e traduttore italiano Domenico Cosmai a distinguere tra multilinguismo «*de jure*» (formale) e «*de facto*» (effettivo).⁴¹ Il primo “tipo” indicherebbe un multilinguismo immutabile

³⁵ Földes C., *Geschichte des Deutschen als Lingua franca in Europa*, In: Földes C., Roelcke T., “Handbuch Mehrsprachigkeit”, Berlin/Boston, 2022, p. 165. URL: https://www.researchgate.net/publication/377107690_Geschichte_des_Deutschen_als_Lingua_franca_in_Europa

³⁶ Gualdo R., Telve S., *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, 2011, p. 437

³⁷ Ziller J., *Lingue e politica linguistica nell'Unione europea*, In: “Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità”, Senato della Repubblica, Atti della giornata di studio, 2017. URL: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Il_linguaggio_giuridico_nellEuropa_delle_pluralit.pdf

³⁸ Regolamento 1/58, *op. cit.*

³⁹ Pusillo E. (2023), *op. cit.*, p. 21

⁴⁰ Ziller J., *op. cit.*

⁴¹ Cosmai D., *op. cit.*, p. 2

poiché stabilito dal Regolamento n. 1/1958, attuato conformemente al diritto al rispetto della propria identità culturale che detengono i cittadini europei. Il secondo, invece, è legato a considerazioni pratiche relative ai metodi di lavoro istituzionali dell'UE.⁴²

2.2.2 Una maggiore valorizzazione del tedesco

Da questo scenario si evince, dunque, che il tedesco è utilizzato in misura limitata nelle istituzioni dell'UE. Per questo motivo, molti studiosi ed esperti linguisti ne hanno rivendicato e ne rivendicano tutt'ora una maggiore valorizzazione. Già nel 2000, ad esempio, il linguista tedesco Gerhard Stickel ha condotto un sondaggio tra i parlanti di lingua tedesca in Germania, al fine di analizzarne la concezione del multilinguismo e del ruolo del tedesco nell'UE.⁴³ Per quanto riguarda il ruolo istituzionale del tedesco in quanto *Arbeitsprache* (lingua di lavoro), la maggior parte degli intervistati (**54,9%**) “difendeva” un maggior peso della lingua tedesca nella politica europea, come mostra la tabella:

Deutsch als Arbeitssprache in der EU? (Tedesco come lingua di lavoro nell'UE?)

Arbeitssprache Deutsch? (Tedesco lingua di lavoro?)	Ost/ Est	West/ Ovest	Zusammen/ insieme
Ja, gut (Sì, bene)	55,9%	54,6%	54,9%
Nein, nicht gut (No, non bene)	15,0%	16,0%	15,8%
Bin unentschieden/ keine Angabe (Sono indeciso/ non rispondo)	29,1%	29,4%	29,3%

Considerando il range di età, dai risultati qui riportati si nota che soprattutto la generazione più anziana condivideva tale desiderio di rafforzamento del tedesco:

⁴² Cosmai D., tradotto da Best A.D., *The Language of Europe. Multilingualism and Translation in the EU Institutions: Practice, Problems and Perspectives*, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2014. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/334587792.pdf>

⁴³ Stickel G., *Einstellungen der Deutschen zur innerdeutschen und zur europäischen Mehrsprachigkeit*, In: Wiesinger P., “Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses”, Wien, 2000. URL: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5527/file/Stickel_Einstellungen_der_Deutschen_zur_innerdeutschen_und_zur_europaeischen_Mehrsprachigkeit_2002.pdf

Arbeitssprache Deutsch in der EU/Alter der Gefragten (Tedesco lingua di lavoro nell'UE/ età degli intervistati)

Arbeitssprache Deutsch? / Alter (in %) (Tedesco lingua di lavoro? / Età (in %))	18-39 J. (anni)	40-59 J. (anni)	60 J. u. älter (anni e più)
Ja, gut (Sì, bene)	49,3%	56,8%	59,6%
Nein, nicht gut (No, non bene)	17,7%	15,3%	13,3%
Bin unentschieden/ keine Angabe (Sono indeciso/ non rispondo)	33,0%	27,9%	27,1%

Dallo studio è, inoltre, emerso che chi considerava positivamente il multilinguismo interno alla Germania tendesse a rivendicare un miglioramento della posizione della lingua tedesca nell'UE.

Arbeitssprache Deutsch in der EU/Mehrsprachigkeit in Deutschland (Tedesco lingua di lavoro nell'UE/ Multilinguismo in Germania)

Arbeitssprache Deutsch? / Mehrsprachigkeit in Deutschland? (in %) (Tedesco lingua di lavoro? / Multilinguismo in Germania? (in %))	Mehrspr. gut (Multil. sì)	Mehrspr. schlecht (Multil. no)	Mehrspr. egal (Multil. indifferente)
Ja, gut (Sì, bene)	61,6%	59,9%	51,3%
Nein, nicht gut (No, non bene)	15,9%	19,5%	14,2%
Bin unentschieden/ keine Angabe (Sono indeciso/ non rispondo)	22,4%	20,7%	34,3%

Di recente, l'agente diplomatico tedesco Jakob Haselhuber ha a sua volta difeso un aumento del prestigio della lingua tedesca nell'UE, nel suo articolo *Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Festigung von Deutsch in den EU-Institutionen* (Difficoltà e possibilità di rafforzamento del tedesco nelle istituzioni UE), che fa parte della raccolta a cura di Ulrich Ammon e Gabriele Schmidt, *Förderung der deutschen Sprache weltweit: Vorschläge, Ansätze und Konzepte* (Promozione della lingua tedesca in tutto il mondo: proposte, approcci e concetti).

Egli individua in particolare **cinque fattori extralinguistici** che hanno contribuito al rafforzamento del francese prima e dell'inglese dopo:

- 1- la ricerca di efficienza da parte delle istituzioni
- 2- la localizzazione
- 3- la gerarchia professionale
- 4- il cambio generazionale
- 5- l'impiego soprattutto nel settore della tecnologia.

Il primo fattore deriva dalla necessità di una comunicazione veloce ed immediata, motivo per cui inizialmente veniva prediletto il francese, lingua delle relazioni internazionali. Quanto alla localizzazione, i primi organi ed istituzioni della CE, divenuta poi UE, si trovano in territorio francofono (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo). Il terzo fattore entra in gioco quando superiori e dipendenti non parlano la lingua madre l'uno dell'altro e, dunque, è necessario scegliere una lingua di comunicazione comune ("lingua franca"). L'autore osserva, in particolare, come si sia passati dalla "lingua franca" francese all'inglese: questa transizione è iniziata con le adesioni del 1973 e si è intensificata con l'apertura dell'Europa centrale e orientale ad altri Paesi. In particolare, il percorso di adesione di questi nuovi Paesi all'UE avveniva principalmente in inglese, in quanto questa lingua poteva essere utilizzata non solo nella comunicazione con l'UE ma anche con altre organizzazioni internazionali quali Consiglio d'Europa, NATO e ONU, nonché con società internazionali, studi legali o consulenti aziendali. La nuova generazione di funzionari pubblici dell'UE prediligeva, dunque, chiaramente la lingua inglese. Come quinto ed ultimo fattore Haselhuber cita la dominanza dell'inglese anche nel campo tecnologico, sempre più evoluto e presente nella nostra vita.

L'autore osserva, dunque, come il tedesco svolga un ruolo marginale all'interno delle istituzioni europee. Per questo motivo, egli prevede quattro fasi per favorirne una maggiore valorizzazione in qualità di lingua di lavoro:

- 1- attuare misure concrete per coltivare la propria lingua come prerequisito fondamentale per sostenere il rafforzamento della lingua tedesca nel mondo esterno;
- 2- unire le forze con l'Austria ed eventualmente coordinarsi con altri Paesi di lingua tedesca per sviluppare un concetto di riforma per i partner dell'UE;
- 3- formare alleanze a favore di un nuovo Regolamento;
- 4- adottare tale Regolamento all'unanimità in seno al Consiglio dell'UE.⁴⁴

Tra le motivazioni per un maggior impiego del tedesco a livello istituzionale, l'autore indica anche e soprattutto il **valore economico** della lingua, nonché il contributo finanziario della Germania all'UE. Questo aspetto è approfondito nel prossimo paragrafo.

⁴⁴ Haselhuber J., *Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Festigung von Deutsch in den EU-Institutionen*, Ammon U., Schmidt G., "Förderung der deutschen Sprache weltweit: Vorschläge, Ansätze und Konzepte", Berlin/Boston, De Gruyter, 2019. URL: <https://g.co/kgs/ZAXanff>

2.3 Forza economica

2.3.1 Il valore economico delle lingue

Come visto precedentemente (§1.2.1), il multilinguismo e l'apprendimento linguistico apportano benefici agli individui ed alla comunità in svariati campi, tra i quali emerge indubbiamente l'**economia**. Su questo tema si è interrogato il linguista italiano Michele Gazzola, giungendo alla conclusione che possedere competenze avanzate in lingue diverse da quella madre può comportare differenziali salariali nel mondo del lavoro. Ciò ha un effetto notevole non solo a livello individuale, ma può contribuire anche alla creazione di valore aggiunto nell'economia.⁴⁵ È a questo proposito che Gazzola scrive: «*Imparare una nuova lingua porta agli individui e alla società benefici di varia natura: immateriali, certamente, ad esempio l'accesso a una nuova cultura, ma anche benefici di tipo materiale come un reddito medio più elevato o un contributo positivo al prodotto interno lordo di un paese*».⁴⁶

Quanto all'impatto positivo sui singoli individui, Gazzola riporta che diversi studi scientifici hanno mostrato come immigrati con competenze nella lingua demograficamente dominante nel Paese ospitante possano usufruire di un salario maggiore rispetto a coloro che padroneggiano la lingua in modo limitato. È il caso, ad esempio, del tedesco per gli immigrati turchi in Germania.⁴⁷

Una maggiore competitività sul mondo del lavoro può essere, inoltre, conseguita in funzione della buona padronanza di una o più lingue seconde o straniere. Uno studio della metà degli anni '90, ad esempio, ha dimostrato che conoscere il tedesco come lingua straniera a un buon livello, se non eccellente, comportasse un differenziale salariale del 13,8% sul mercato del lavoro della parte francofona della Svizzera e del 16,9% di quella italoфона.⁴⁸ Altri dati riportati da Ammon alla fine degli anni '90 hanno mostrato come, ad esempio, nei rapporti commerciali il tedesco rivestisse un ruolo di primo piano: il 95% delle conversazioni tra imprenditori tedeschi e nederlandesi, così come l'80% di quelle con colleghi ungheresi, avvenivano in tedesco.⁴⁹ Negli anni 2000 sono state condotte altre ricerche che hanno stimato una buona remunerazione dovuta alla conoscenza di lingue straniere:

⁴⁵ Gazzola M., *Il valore economico delle lingue*, SSRN Electronic Journal, 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/314513122_Il_Valore_Economico_Delle_Lingue_The_Economic_Value_of_Languages

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Grin F., *Compétences et récompenses. La valeur des langues en Suisse*, Friburgo, Edizioni universitarie di Friburgo, 1999. In: Grin F., *La valeur des langues dans l'activité professionnelle*, Università di Ginevra, 2015. URL: <https://www.unige.ch/fti/elf/files/3014/5865/9206/La.valeur.des.langues.dans.l.activite.professionnelle.pdf>

⁴⁹ Thune E.-M., Leonardi S., *op. cit.* – *Lezione 1. Il Tedesco nel mondo, Unit 2 – Le 'forze' del tedesco.*

in Italia, ad esempio, una buona conoscenza della lingua tedesca genera un premio di merito circa del 28%.⁵⁰

Il multilinguismo può, inoltre, contribuire al reddito del Paese, misurato attraverso il PIL (prodotto interno lordo, ottenuto dalla differenza tra ricavi e costi di produzione). Infatti, le competenze linguistiche possono essere considerate come parte del fattore produttivo del lavoro, utilizzate, quindi, nei processi di acquisto, produzione e vendita. In questo frangente, Gazzola menziona lo studio degli economisti François Grin, Claudio Sfreddo e François Vaillancourt, relativamente all'apporto delle conoscenze linguistiche sul reddito nazionale svizzero. Dalla ricerca è emerso un contributo totale del 10,8% del PIL dato dalla padronanza della lingua tedesca per i francofoni, del francese per i germanofoni e dell'inglese per entrambi. Tale percentuale varia, poi, in relazione al settore economico. Ad esempio, nell'industria manifatturiera competenze in tedesco e francese forniscono un apporto del 6,1% del PIL, mentre l'inglese contribuisce per il 4,2%.⁵¹

Ulrich Ammon dedica a sua volta un capitolo del suo libro alla forza economica della lingua tedesca (*ökonomische Stärke*). Prima di concentrarsi sul tedesco, egli osserva più in generale l'influenza del valore economico di una lingua (oltre al numero di parlanti) sul suo ruolo nel mondo. Questo si riferisce alla forza economica dei parlanti o della comunità linguistica: a parità di numero di parlanti e di condizioni simili, i contatti internazionali di una comunità linguistica sono generalmente più intensi se questa ha una maggiore forza economica. Si tratta di relazioni commerciali, scientifiche, diplomatiche e culturali, studi all'estero, programmi di studio, turismo esteri, ecc.; tutte attività che contribuiscono a rafforzare l'importanza di una lingua nel mondo. Ciò porta comunità linguistiche ragionevolmente forti numericamente ed economicamente nel mondo a "competere" per il ruolo della loro lingua nel mondo.⁵²


Particolarmente interessante è un'analisi da lui condotta: sulla base dei dati Ethnologue 1984-2005-2009 (per quanto riguarda il numero di parlanti) e Fischer 1990-2007-2012 (per il prodotto nazionale lordo), egli ha calcolato la forza economica delle comunità linguistiche in relazione al prodotto nazionale lordo ed includendo parlanti di L1 e L2 ma non di lingua straniera. Il motivo di questa scelta risiede nell'affiliazione linguistica più stabile dei parlanti L2 rispetto a quelli di lingua straniera, per i quali, tra l'altro, non erano disponibili dati completi. Il prodotto nazionale lordo è stato calcolato per ogni Paese (prodotto nazionale lordo totale/numero di abitanti) e poi moltiplicato per la forza numerica della comunità linguistica nel Paese in questione. Infine, tutti i valori così calcolati

⁵⁰ Ginsburgh V., Weber S., *How many languages do we need? The economics of linguistic diversity*, Princeton, Princeton University Press, 2011. URL: <https://g.co/kgs/YTpKjNi>

⁵¹ Grin F., Sfreddo C., Vaillancourt, *The economics of the multilingual workplace*, Londra, Routledge, 2010. In: Gazzola M., *op. cit.*

⁵² Ammon U., *op. cit.*, pp. 339-340

sono stati sommati per ogni lingua in tutti i Paesi del mondo.⁵³ Riporto di seguito il grafico relativo all'evoluzione del valore economico delle rispettive lingue nel periodo 1975-2009.



Valore economico delle lingue 1975-2009⁵⁴

2.3.2 *Was ist die deutsche Sprache wert?*

La questione della forza economica del tedesco è stata oggetto di numerose ricerche e riflessioni, tra cui quella a cura dell'autore e linguista tedesco Florian Coulmas. Nel suo articolo dal titolo *Was ist die deutsche Sprache wert?* (Qual è il valore della lingua tedesca?), egli delinea dettagliatamente i fattori che fanno della lingua uno strumento a livello economico.⁵⁵ Il testo è contenuto nel volume *Deutsch als Verkehrssprache in Europa* (Tedesco come lingua franca in Europa), a cura di Joachim Bohl e Gerhard Stickel, che raccoglie le relazioni dell'omonima ventottesima conferenza annuale dell'Istituto per la lingua tedesca, tenutasi a Mannheim nel 1992.⁵⁶ Sullo sfondo degli sforzi di unificazione europea che stava avvenendo in quegli anni, la politica linguistica e la posizione della lingua tedesca in Europa e nel mondo diventano tema cruciale di un dibattito interdisciplinare, che

⁵³ *Ibid.*, pp. 341-343

⁵⁴ *Ibid.*, p. 343

⁵⁵ Coulmas F., *Was ist die deutsche Sprache wert?*, In: Born J., Stickel G., *Deutsch als Verkehrssprache in Europa*, Berlin/ New York, De Gruyter, 1993, pp. 11-24. URL: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/8731/file/IDS_Jahrbuch_1992_Deutsch_als_Verkehrssprache_1993.pdf

⁵⁶ Born J., Stickel G., *Ibid.*

includeva, cioè, vari settori, quali l'economia e la sociologia. Tra le questioni affrontate durante la conferenza emergono: il tedesco in Europa visto da una prospettiva extraeuropea; il tedesco nelle istituzioni della Comunità europea; esperienze di funzionari e rappresentanti d'azienda tedeschi con il multilinguismo in Europa; il tedesco come lingua franca in Europa centrale, orientale e sudorientale; la lingua tedesca dal punto di vista di altre comunità linguistiche: atteggiamenti e stereotipi; la politica culturale tedesca e gli obiettivi della promozione linguistica in un'Europa multiculturale.

Nel quadro di questo confronto, Coulmas si interroga sul valore economico della lingua tedesca, passando in rassegna diversi fattori che caratterizzano l'economia esterna di una lingua, ma che hanno un impatto anche su quella interna, e che fanno così della lingua uno strumento economicamente molto valido. Riassumendo, i criteri principali che caratterizzano l'economia linguistica sono:

- 1- il raggio di comunicazione della lingua, in relazione alla forza demografica della comunità che la parla come lingua madre o straniera;
- 2- lo sviluppo del potenziale funzionale della lingua come mezzo di produzione sociale ed i possibili usi di essa;
- 3- il volume degli investimenti di una lingua, dove elaborazione lessicografica (dizionari) e processi traduttivi rappresentano dei sotto-indicatori;
- 4- la domanda di una lingua come merce sul mercato internazionale delle lingue straniere e le dimensioni dell'industria su cui si basa, nonché la percentuale del prodotto nazionale lordo spesa per l'acquisizione di una lingua a livello mondiale;
- 5- il bilancio delle prestazioni di una lingua per la sua comunità linguistica.⁵⁷

Per motivi di completezza, traduco di seguito l'articolo di Coulmas in lingua italiana. La traduzione rappresenta un approfondimento della tematica ma anche un esercizio per applicare le mie competenze linguistiche. Talvolta ho ommesso parti non prettamente rilevanti per questa ricerca. Ho, inoltre, adattato l'ortografia del testo di partenza alle regole ortografiche conformi alla riforma del 1996 (per cui, ad esempio, a vocali brevi segue il raddoppiamento consonantico *ss*, e non il grafema *ß* come avveniva in passato). Segue un breve commento personale in lingua tedesca.

⁵⁷ Coulmas F., *op. cit.*, p. 24

Testo di partenza	Testo di arrivo
<p data-bbox="165 250 783 389">[...] Was aber sind im Einzelnen die Faktoren, die den wirtschaftlichen Nutzen einer Sprache ausmachen?</p> <p data-bbox="165 472 496 501">Kommunikationsradius</p> <p data-bbox="165 580 783 1989">[...] Mit beinahe 100 Millionen Primärsprechern und vielleicht 40 bis 50 Millionen Sekundärsprechern gehört das Deutsche zu den zehn numerisch stärksten Sprachen der Welt. Jede Sprache definiert einen Wirtschaftsraum, einen Markt. Dass Sprachgrenzen Handelshindernisse darstellen, ist lange bekannt ebenso wie die Tatsache, dass die Durchsetzung und Standardisierung der europäischen Nationalsprachen mit dem Entstehen nationaler Märkte Hand in Hand gingen (Gellner 1983). Ähnlich wie bei den Geltungsbereichen von Währungen und aus analogen Gründen wirkt sich die demographische Größe eines Sprachgebiets positiv auf den Handelsverkehr aus. Wo gehandelt wird, wird kommuniziert. Nicht wechseln und übersetzen zu müssen, erleichtert diese Transaktionen. Das ist der offensichtlichste Grund dafür, dass die numerische Stärke einer Sprache ihren ökonomischen Wert beeinflusst. Oft wird die numerische Stärke des Deutschen als selbstevidenter Grund seiner Bedeutung angeführt. Auf die Frage, ob das internationale Interesse an Deutsch nach der Vereinigung zunehmen werde, antwortet der Präsident des</p>	<p data-bbox="810 250 1428 389">[...] Quali sono nel dettaglio i fattori, che contribuiscono all'impiego economico di una lingua?</p> <p data-bbox="810 472 1155 501">Raggio di comunicazione</p> <p data-bbox="810 580 1428 1935">[...] Con circa 100 milioni di parlanti madrelingua e probabilmente 40/50 milioni di parlanti L2 il tedesco appartiene alle dieci lingue numericamente più forti del mondo.⁵⁸ Ogni lingua definisce uno spazio economico, un mercato. È risaputo che i confini linguistici rappresentino ostacoli al commercio, così come il fatto che l'affermazione e la standardizzazione delle lingue nazionali europee sono andate di pari passo con l'emergere di mercati nazionali (Gellner 1983). Analogamente alle aree di validità delle valute, la dimensione demografica di un'area linguistica ha un effetto positivo sul commercio. Dove si commercia, si comunica. Non dover cambiare e tradurre facilita queste transazioni. Questo è il motivo più evidente per cui la forza numerica di una lingua influenza il suo valore economico. La forza numerica del tedesco è spesso citata come ragione evidente della sua importanza. Quando in un'intervista è stato chiesto se l'interesse internazionale per il tedesco sarebbe aumentato dopo la riunificazione, il presidente del Goethe-Institut Heigert ha risposto:</p>

⁵⁸ L'articolo risale al 1993. La situazione oggi è cambiata e il tedesco si trova al dodicesimo posto.

<p>Goethe-Instituts Heigert in einem Interview: „Ja, ganz sicher. Einfach weil die Leute denken, sie brauchen Deutsch, da es so viele Deutsche gibt, und diese wichtig sind in Europa: in der Industrie, im Handel, Tourismus.“</p> <p>Auch die deutsche Wirtschaft pocht auf die Größe der Sprachgemeinschaft, wenn sie [...] dessen Aufwertung im Rahmen der EG annahmt. Deutsch sei die im EG-Raum am häufigsten gesprochene Sprache, heißt es in solchen Zusammenhängen regelmäßig (z.B. Coulmas 1990, Schmid 1991). Aber lässt sich die Bedeutung der Größe einer Sprachgemeinschaft für den ökonomischen Wert ihrer Sprache quantifizieren?</p> <p>Ist Deutsch wegen seiner numerischen Stärke ökonomisch wertvoller als die benachbarten Sprachen? Dass zwischen benachbarten Sprachgebieten typischerweise die kleinere Gruppe mehr Mühe aufwendet, die Sprache der größeren zu lernen als umgekehrt, kann als Ausdruck eines Wertgefälles gedeutet werden. Mehr Niederländer, Dänen, Polen, Ungarn und Tschechen lernen Deutsch als Deutsche Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Ungarisch und Tschechisch. Das ist ein Indiz dafür, dass Deutsch begehrter und somit wertvoller ist als die genannten benachbarten Sprachen. Aber lässt sich dieser Zusammenhang verallgemeinern? Ist Portugiesisch wertvoller als Französisch, Italienisch weniger wertvoll als Japanisch? Wenn die Anzahl der Sprecher</p>	<p>«Sicuramente. Semplicemente perché le persone pensano di avere bisogno del tedesco poiché vi sono così tanti tedeschi, che sono importanti in Europa: nell'industria, nel commercio, nel turismo.»</p> <p>Anche l'economia tedesca sottolinea l'importanza della comunità linguistica quando chiede il suo potenziamento all'interno della CE⁵⁹ [...]. Il tedesco è la lingua più parlata nell'area della CE, come si dice regolarmente in questi contesti (ad es. Coulmas 1990, Schmid 1991). Ma è possibile quantificare l'importanza delle dimensioni di una comunità linguistica per il valore economico della sua lingua?</p> <p>Il tedesco ha un maggiore valore economico rispetto alle vicine lingue in funzione della sua forza numerica? Il fatto che tra aree linguistiche vicine i gruppi più piccoli tipicamente impieghino maggiori sforzi nell'apprendimento della lingua della maggioranza, e viceversa, può esprimere un divario di valore. Sono più gli olandesi, i danesi, i polacchi, gli ungheresi e i cechi che imparano il tedesco che i tedeschi ad apprendere l'olandese, il danese, il polacco, l'ungherese e il ceco. È un indice del fatto che il tedesco è più ricercato e valido delle lingue vicine. Ma questa correlazione può essere generalizzata? Il portoghese è più prestigioso del francese, dell'italiano e meno del giapponese? Se il numero di parlanti è davvero un fattore che stabilisce il valore di una lingua,</p>
---	---

⁵⁹ Dal Trattato di Maastricht (firmato nel 1992, entrato in vigore nel 1993), denominata Unione europea.

<p>überhaupt ein Faktor ist, der den Wert einer Sprache bestimmt, heißt das, dass zwischen beiden eine proportionale Relation besteht? Ist der Gebrauchswert des Russischen eineinhalbmal so groß wie der des Französischen? Und wird der intuitiv empfundene Unterschied zwischen dem Wert des Englischen und dem des Deutschen durch das Verhältnis 4:1 richtig dargestellt?</p> <p>Solche Erwägungen erscheinen zweifelhaft, wenn nicht abwegig; und dennoch wäre es noch unplausibler, dass die numerische Stärke überhaupt keine Rolle spielen sollte. Das leuchtet unmittelbar ein, wenn man an die Differenziertheit moderner Kommunikation und an sehr kleine Sprachgemeinschaften denkt. Um die sozialen Zusammenhänge entstehen zu lassen, die alle Formen moderner Kommunikation, insbesondere die von Wissenschaft, Technik, Verwaltung, Handel und Recht notwendig machen, ist eine Gemeinschaft einer gewissen Minimalgröße erforderlich - vorausgesetzt, dass alle diese Funktionen mit derselben Sprache erfüllt werden sollen. Gibt es eine kritische Größenordnung, unterhalb derer die Sprecherzahl ins Gewicht fällt, oberhalb derer numerische Differenzen jedoch keine oder immer geringer werdende ökonomische Korrelate haben? Sollte dem so sein, liegt Deutsch gewiss oberhalb dieser Grenze.</p>	<p>allora significa che tra i due vi è un rapporto proporzionale? Il valore di utilità del russo è una volta e mezza quello del francese? E la differenza intuitivamente percepita tra il valore dell'inglese e quello del tedesco è correttamente rappresentata dal rapporto 4:1?</p> <p>Tali considerazioni risultano dubbie, se non assurde, e tuttavia sarebbe ancor più implausibile che la forza numerica non giochi assolutamente alcun ruolo. Questo ha un senso immediato se si pensa alla differenziazione della comunicazione moderna e a comunità linguistiche molto piccole. Affinché nascano connessioni sociali che rendano necessarie tutte le forme della comunicazione moderna, in particolar modo della scienza, tecnica, amministrazione, commercio e diritto, è necessaria una comunità di una certa dimensione minima – a condizione che tutte queste funzioni siano svolte con la stessa lingua. Esiste un ordine di grandezza critico al di sotto del quale il numero di parlanti è significativo, ma al di sopra del quale le differenze numeriche non hanno tuttavia correlazioni economiche o sono sempre più ridotte? Se è così, il tedesco è certamente al di sopra di questo limite.</p>
---	--

<p>Als Variable eines sprachvergleichenden soziolinguistischen Profils lässt sich die numerische Stärke nicht isolieren und deshalb auch nicht leicht in ihrer Bedeutung wägen. Zumindest die folgenden Faktoren können als Parameter eines solchen Profils mit ihr interagieren: die geopolitische Lage, der soziopolitische Status, die literarische und kulturelle Tradition und die Anpasstheit der Sprache an im weitesten Sinne ökonomisch relevante Kommunikationsbedürfnisse. Besonders wichtig ist der letztgenannte Faktor, denn der Gebrauchswert von Sprachen betrifft sie als Produktionsmittel.</p>	<p>Come variabile di un profilo sociolinguistico comparativo, la forza numerica non può essere isolata e perciò nemmeno facilmente valutata in termini di significato. Almeno i seguenti fattori possono interagire con essa come parametri di tale profilo: la posizione geopolitica, lo status sociopolitico, la tradizione letteraria e culturale e l'adattamento della lingua alle esigenze di comunicazione economicamente rilevanti in senso lato. Di particolare importanza è quest'ultimo fattore, in quanto il valore di utilità delle lingue le concerne in quanto mezzi di produzione.</p>
<p>Produktionsmittel Sprache</p>	<p>Lingua come mezzo di produzione</p>
<p>[...] Bei der ökonomischen Bewertung des Produktionsmittels Sprache geht es nicht um die potenzielle Leistungsfähigkeit der Einzelsprachen, sondern um ihre aktuelle Einsetzbarkeit zu einem historischen Zeitpunkt. Gegenwärtig ist Deutsch eine vollangepasste Kultursprache, die Zugang zu allen relevanten Kenntnisbereichen gewährt. Alles, was wissbar ist, kann man sich über das Medium der deutschen Sprache aneignen. Das macht Deutsch zu einem wertvollen Instrument.</p>	<p>[...] Per valutazione economica della lingua come mezzo di produzione non si intende la potenziale capacità di prestazione della singola lingua, bensì l'attuale applicabilità in un momento storico. Attualmente il tedesco è una lingua culturale completamente personalizzata, che concede l'accesso a tutti gli ambiti di competenza rilevanti. Attraverso il mezzo della lingua tedesca è possibile appropriarsi di tutto ciò che è conoscibile. Ciò fa del tedesco uno strumento prezioso.</p>
<p>Jede Sprache hat ein allgemeines Funktionspotential, das mit Bezug auf die Kommunikationsfunktionen, die sie erfüllen kann, zu beschreiben ist: Ist sie ein geeignetes Mittel für den juristischen, technischen,</p>	<p>Ogni lingua ha un potenziale funzionale generale che può essere descritto in riferimento alle funzioni di comunicazione che può svolgere: è un mezzo appropriato per il discorso giuridico, tecnico, scientifico, commerciale,</p>

<p>wissenschaftlichen, kommerziellen, religiösen Diskurs usw.? Dieses allgemeine Potential kann nur in konkreten Situationen realisiert werden. Für jede Sprache gilt es also zu ermitteln, ob bzw. inwieweit sie in einer gegebenen Situation, auf einem bestimmten Markt eingesetzt werden kann, welche Vorteile ihre Beherrschung mit sich bringt und welche Nachteile sich daraus ergeben, sie nicht oder nur mangelhaft zu sprechen. Innerhalb des Sprachgebiets ist die Sprache ein quasi latentes, da allen gemeinsames Produktionsmittel; wo viele Anderssprachige Zugang zum Arbeitsmarkt suchen wie im deutschen Sprachgebiet, wird deutlich, dass die Verfügung über die Sprache ökonomisch wertvoll ist, sie also nicht nur als Mittel des Austausches, sondern auch als Produktionsmittel begriffen werden muss.</p> <p>Nun gibt es gute und weniger gute bzw. wertvolle und weniger wertvolle Produktionsmittel. Der Nutzen, den der einzelne und die Sprachgemeinschaft als ganze daraus ziehen können, bestimmt sich aus zwei Faktoren: einerseits das aktuelle Funktionspotential der Sprache und andererseits ihre Verbreitung bzw. Einsetzbarkeit. Ersteres betrifft die innere Ökonomie der Sprache, letzteres die äußere. In beiden Punkten unterscheiden sich Sprachen offensichtlich erheblich. Vollangepasste Sprachen mit sehr weiter Verbreitung wie Englisch und Deutsch sind für ihre Sprecher, anders etwa als Sorbisch oder Friesisch, unmittelbar verwertbar. Ein</p>	<p>religioso, ecc.? Questo potenziale generale può essere realizzato solo in situazioni concrete. Per ogni lingua occorre, dunque, stabilire se o in che misura può essere utilizzata in una determinata situazione, in un determinato mercato, quali vantaggi comporta la sua padronanza e quali svantaggi derivano dal fatto di non parlarla o di parlarla in modo inadeguato. Nell'area linguistica la lingua è un mezzo di produzione quasi latente poiché è comune a tutti; quando molti parlanti di altre lingue cercano di accedere al mondo del lavoro, come nell'area di lingua tedesca, diventa chiaro che la disponibilità della lingua ha un valore economico, cioè deve essere intesa non come di mezzo di scambio ma anche come mezzo di produzione.</p> <p>Ora, ci sono mezzi di produzione buoni e meno buoni, più validi e meno validi. L'utilizzo che il singolo o la comunità linguistica ne può fare è stabilito da due fattori: da un lato l'attuale potenziale funzionale della lingua e dall'altro la sua diffusione ovvero la sua applicabilità. Il primo riguarda l'economia interna della lingua, l'ultimo quella esterna. In entrambi i punti le lingue si distinguono in maniera ovviamente considerevole. Lingue completamente personalizzate con un'ampia diffusione come l'inglese e il tedesco sono direttamente utilizzabili dai loro parlanti, diversamente da lingue come sorbo o frisono. Al giorno d'oggi, un parlante di lingua inglese non proprio</p>
--	---

<p>Sprecher des Englischen, der nicht gerade Analphabet ist, kann heutzutage außerhalb des englischen Sprachgebiets fast überall ohne jede weitere Qualifikation seinen Lebensunterhalt verdienen, indem er seine Sprachkenntnisse zum Markte trägt. Mit Deutsch verhält es sich, obschon in kleinerem Maßstab, ähnlich. [...] Die Sprecher solcher Sprachen profitieren davon, dass ihre Muttersprache ein höchst leistungsfähiges Produktionsmittel ist. Natürlich ist sie das nicht von selbst als „natürliche Sprache“ geworden, wie es so schön heißt, sondern viel mehr als künstliche nämlich als Kultursprache, was mich zu dem nächsten, den ökonomischen Wert einer Sprache bestimmenden Faktor bringt, der Investition.</p>	<p>analfabeta può guadagnarsi da vivere quasi ovunque al di fuori del mondo anglofono senza ulteriori qualifiche, portando le proprie competenze linguistiche sul mercato. La situazione è simile, sebbene in misura minore, per il tedesco. [...] I parlanti di queste lingue approfittano del fatto che la propria lingua madre è un mezzo di produzione altamente efficiente. Naturalmente non è diventata una “lingua naturale” da sola, come si dice, ma piuttosto una lingua artificiale, cioè una lingua culturale, il che mi porta al prossimo fattore che determina il valore economico di una lingua: l’investimento.</p>
<p>Investition in Sprache</p>	<p>Investimento nella lingua</p>
<p>Sprachen sind gelegentlich als Produkte kollektiver Arbeit aufgefasst worden (Rossi-Landi 1968). Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass eine Sprache nicht nur für Individuen, die im engeren Sinne professionell mit ihr umgehen, ein Produktionsmittel ist, sondern auch für die Gesellschaft als Ganze. Die wichtige Rolle, die Sprache in der modernen Gesellschaft als Medium des Austausches geistiger Güter spielt, macht das besonders deutlich. In viel größerem Maße als je zuvor kommt es in der Informationsgesellschaft darauf an, schnell über Informationen der verschiedensten Art verfügen zu können. Um zu gewährleisten, dass die</p>	<p>Le lingue sono state a volta viste come prodotti del lavoro collettivo. Ciò tiene conto del fatto che una lingua non è il mezzo di produzione solo per individui che la utilizzano in senso prettamente professionale, bensì anche per l’intera società. Il ruolo importante che svolge la lingua nella società moderna in qualità di mezzo di scambio di beni intellettuali lo rende particolarmente chiaro. Nella società dell’informazione, è molto più importante che mai poter accedere rapidamente a informazioni di ogni tipo. Per assicurare che la lingua non rappresenti alcun ostacolo, occorre lavorare su di essa, così come si deve lavorare al perfezionamento dei mezzi materiali di</p>

<p>Sprache dafür kein Hindernis darstellt, muss an ihr gearbeitet werden, ebenso wie an der Verfeinerung materieller Produktionsmittel wie Werkzeuge und Maschinen im Interesse der Produktivitätssteigerung gearbeitet werden muss. Dementsprechend wird in Sprachen in ganz buchstäblichem Sinne investiert. Die wichtigsten Bereiche zur Wertsteigerung einer Sprache beitragender Investitionen sind die folgenden: 1 die Kompilation von Wörterbüchern für den allgemeinen Gebrauch sowie von Terminologien für den fachsprachlichen Gebrauch; 2. maschinelle Textverarbeitung; 3. automatische Übersetzung; 4. künstliche Intelligenz, insbesondere die Erarbeitung von Wissenssystemen und Datenbanken; 5. die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, d.h. die Anpassung maschinell verarbeitbarer Sprachen an die Einzelsprachen.</p>	<p>produzione, come strumenti e macchine, per aumentare la produzione. Di conseguenza si investe nelle lingue in senso molto letterale. I settori più importanti che contribuiscono ad aumentare il valore di una lingua sono i seguenti: 1. la compilazione di dizionari per uso generale e di terminologie per uso specialistico; 2. l'elaborazione automatica di testi; 3. la traduzione automatica; 4. l'intelligenza artificiale, in particolare lo sviluppo di sistemi di conoscenza e di banche dati; 5. la comunicazione tra uomo e macchina, cioè l'adattamento delle lingue elaborabili dalla macchina alle singole lingue.</p>
<p>Auch Sprachpflege im Sinne der Verbreitung oder Erhaltung einer kultivierten Norm kann, soweit sie Kosten verursacht, als Investition betrachtet werden. Im Unterschied zu den meisten anderen Sprachen ist Deutsch Gegenstand systematischen Muttersprachunterrichts, den sich die öffentlichen Hände im deutschen Sprachgebiet gigantische Summen kosten lassen. Hinzu kommt die Erforschung der Struktur und der Verwendungsbedingungen einer Sprache, wie sie z.B. hier am IDS betrieben wird. [...] Eine</p>	<p>Anche la cura della lingua, in senso di diffusione o mantenimento di una norma culturale, può, se produce costi, essere intesa come investimento. A differenza della maggior parte delle altre lingue, il tedesco è oggetto di un insegnamento sistematico della lingua madre, per il quale le autorità pubbliche del mondo germanofono spendono ingenti somme di denaro. A ciò si aggiunge la ricerca sulla struttura e sulle condizioni di uso di una lingua, come quella svolta qui all'IDS.⁶⁰ [...] Un evento come questo incontro annuale simboleggia la volontà</p>

⁶⁰ Institut für die deutsche Sprache (Istituto per la lingua tedesca), con sede a Mannheim.

<p>Veranstaltung wie diese Jahresversammlung symbolisiert die Bereitschaft der Sprachgemeinschaft, in die deutsche Sprache zu investieren, um ihren Wert zu steigern oder zumindest zu erhalten. [...] müssen auch Wörterbücher als Gegenstand und Indikator der Investitionsbereitschaft erwähnt werden. Schon die Pioniere der einsprachigen Lexikografie wie Samuel Johnson, die Mitarbeiter der französischen Akademie, Johann Adelung, Noah Webster, James Murray u.a. waren sich des ökonomischen Aspekts ihrer Arbeit meist schmerzlich bewusst. Joachim Heinrich Campe berichtet in der Vorrede seines 1807 erschienenen Wörterbuchs seitenlang über die beinah unüberwindlichen Schwierigkeiten seiner Arbeit. Das Projekt sei überhaupt nur zu realisieren, schreibt er, wenn es gelänge, den Umfang des Wörterbuchs so zu verkleinern, dass der Preis den des Adeungschen von 1793 nicht übersteige. [...] Wörterbücher sind freilich nicht nur und nicht in erster Linie eine Investition für die, die sie machen, sondern für die Sprachgemeinschaft als Ganze. Sie sind ein Eckstein der diversen Sprachkultivierungsbemühungen, da sie Sprachen die Eigenschaft verleihen, die Kloss (1969, S. 77) global die „funktionale Stoßkraft der modernen Kultursprachen“ nannte. Solche Sprachen sind Gegenstand eines oft enggesponnenen Netzwerks von Wörterbüchern der unterschiedlichsten Art: Aussprache, Rechtschreibung, Bedeutung, Reim, Stil, Idiomatik, Etymologie, Namen, Häufigkeit,</p>	<p>della comunità linguistica di investire nella lingua tedesca per aumentarne o almeno mantenerne il valore. [...] anche i dizionari devono essere menzionati in qualità di oggetti ed indicatori della disponibilità ad investire. Già i pionieri della lessicografia unilingue come Samuel Johnson, i colleghi dell'Académie française, Johann Adelung, Noah Webster, James Murray et al. erano di solito dolorosamente consapevoli dell'aspetto economico del loro lavoro. Joachim Heinrich Campe riportava nella prefazione del suo dizionario pubblicato nel 1807 per pagine e pagine le difficoltà quasi insormontabili del suo lavoro. Il progetto poteva essere realizzato, scriveva, solo se fosse stato possibile ridurre le dimensioni del dizionario in modo che il prezzo non superasse quello dell'edizione di Adelung del 1793. [...] I dizionari non sono certamente un investimento per coloro che li realizzano, ma per l'intera comunità linguistica. Sono una pietra miliare dei vari sforzi per coltivare la lingua, in quanto conferiscono alle lingue quella caratteristica che Kloss (1969, p. 77) ha globalmente definito la «<i>spinta funzionale delle lingue culturali moderne</i>». Tali lingue sono oggetto di una rete spesso strettamente intrecciata di dizionari dei più diversi tipi: pronuncia, ortografia, significato, rima, stile, idioma, etimologia, nomi, frequenza, dizionario di base, tecnicismi, omonimi, sinonimi ecc. La densità della rete lessicografica delle singole lingue si distingue notevolmente. [...] Con il grande dizionario storico dei Grimm, il grande</p>
--	---

<p>Grundwortschatz, Fachwörter, Homonyme, Synonyme usw. Die Dichte des lexikographischen Netzwerks der Einzelsprachen unterscheidet sich erheblich. [...] Mit dem großen historischen Wörterbuch der Grimms, dem großen Duden, den zahlreichen Spezialwörterbüchern ist das zweifellos mehr, als fast alle anderen Sprachen aufzuweisen haben. Manchen ist es dennoch nicht genug. Weinrich begründete sein „<i>Plädoyer für ein interdisziplinäres Wörterbuch der deutschen Sprache</i>“ damit, dass verglichen mit den Wörterbüchern des englischen und französischen Sprachraums noch immer nicht genug für die lexikographische Aufarbeitung des Deutschen getan worden sei (Weinrich 1985, S. 69). Er fürchtet um die Konkurrenzfähigkeit des Deutschen, die er vor allem durch mangelnde Anpassung an die Kommunikationsbedingungen der Zukunft bedroht sieht. [...]</p> <p>Die für Wörterbücher angestellten Überlegungen gelten im weiteren Sinne auch für Übersetzungen. Wenn Sprachen als gesamtgesellschaftliches Vermögen betrachtet werden, ist Übersetzung als langfristige Anlage im Interesse der Werterhaltung (oder -Steigerung) dieses Vermögens zu verstehen. Jede Übersetzung in eine Sprache fügt ihr Wert hinzu, weswegen die Gesamtheit aller Übersetzungsvorgänge in eine Sprache als ein weiterer Wertindikator betrachtet werden kann. Außerdem kann daran abgelesen werden, wieviel qualifizierte Arbeitskraft einer</p>	<p>Duden, gli innumerevoli dizionari specialistici, è senza dubbio più di quanto possa offrire qualsiasi altra lingua. Per alcuni non è, tuttavia, abbastanza. Weinrich motivava il suo «<i>appello per un dizionario interdisciplinare della lingua tedesca</i>» sostenendo che, rispetto ai dizionari dell'area anglofona e francofona, non fosse stato fatto ancora abbastanza per la rigenerazione lessicografica del tedesco (Weinrich 1985, p. 69). Temeva la capacità concorrenziale del tedesco, che vedeva minacciata soprattutto da un insufficiente adeguamento alle condizioni di comunicazione future. [...]</p> <p>Le riflessioni relative ai dizionari valgono in senso lato anche per le traduzioni. Se le lingue vengono considerate come ricchezza comune, si deve allora considerare la traduzione come un investimento a lungo termine nell'interesse del mantenimento (o dell'aumento) del valore di questa ricchezza. Ogni traduzione aggiunge il proprio valore in una lingua, per cui l'insieme di tutti i processi traduttivi in una lingua possono essere considerati come ulteriore indicatore di valore. Inoltre, da ciò risulta di quanta forza lavoro qualificata per questo tipo di incarico una</p>
--	---

<p>Gesellschaft für diese Art von Tätigkeit zur Verfügung steht bzw. sie sich leisten kann, dafür aufzuwenden. [...]</p> <p>Übersetzbarkeit ist einerseits eine allgemeine, allen Sprachen virtuell eigene Qualität und andererseits eine solche, die zu jedem gegebenen Zeitpunkt für jede Sprache in größerem oder geringerem Maße gegeben ist. Uneingeschränkte Übersetzbarkeit durch Normierung und ständige Terminologieinnovation zu gewährleisten, ist ein nationalökonomisches Desiderat, das ständige Investitionen erforderlich macht.</p> <p>Sprache als Ware</p> <p>Wie die Vielfalt von Wörterbüchern und Übersetzungen einer Sprache erkennen lässt, bestimmt sich der Wert der Sprachen relativ zu dem anderer. Sprachen haben also einen Marktwert, das ist der Tauschwert, den sie als Ware haben. Der Warencharakter der Sprachen manifestiert sich am deutlichsten auf dem Gebiet des Fremdsprachenerwerbs resp. -</p>	<p>società disponga, o possa permettersi di impiegare. [...]</p> <p>La traducibilità è, da un lato, una qualità generale praticamente insita in tutte le lingue, e dall'altro, una qualità presente in misura maggiore o minore in ogni lingua in un determinato momento.</p> <p>Garantire una traducibilità illimitata attraverso la standardizzazione e la costante innovazione tecnologica è un desiderio economico nazionale che richiede investimenti costanti.</p> <p>Lingua come merce</p> <p>Come emerge dalla diversità di dizionari e traduzioni di una lingua, il valore delle lingue è determinato in relazione a quello delle altre.⁶¹</p> <p>Le lingue hanno, dunque, un valore di mercato, è il valore di scambio che hanno in quanto merci. Il carattere merceologico delle lingue si manifesta più chiaramente nel campo dell'apprendimento e dell'insegnamento delle</p>
--	--

⁶¹ Questa considerazione può richiamare per certi versi la metafora saussuriana della moneta. Nel suo *Cours de linguistique générale*, Ferdinand De Saussure paragona la lingua ad una moneta: per stabilire il valore di una moneta occorre, da un lato, confrontarlo con quello di altre monete appartenenti al sistema monetario, e dall'altro con i prodotti acquistabili con essa («[...] il valore linguistico sarà come il valore di una moneta da cinque franchi. Questo valore è determinato da un'infinità di cose diverse dal metallo che la compone; in questo momento questa moneta vale un quarto di una moneta da venti franchi, ma in base al metallo varrebbe solo un ottavo, se questa moneta poi, con esattamente la stessa qualità, portasse un'effigie o un'altra ...»). De Saussure F., *Écrits de linguistique générale*, Paris, 2002. In: Rastier F., *Valeur saussurienne et valeur monétaire*, "L'information grammaticale", n. 95, 2002. URL: https://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_2002_num_95_1_2658). Analogamente, per stabilire il valore di un segno linguistico è necessario porre in relazione il significante con altri significanti del sistema linguistico, e con il significato a cui si può riferire. Il linguista francese usa questa metafora per parlare del sistema "lingua" e delle relazioni insite ad essa. Possiamo, però, utilizzare questa metafora anche per descrivere le relazioni tra più lingue, come in questo caso. Saussure aveva, infatti, notato un parallelismo tra la linguistica e l'economia: «in entrambe le scienze ci si occupa di un sistema di equivalenze fra cose di ordini differenti: nell'una un lavoro e un salario, nell'altra un significato e un significante». De Saussure F., *Cours de linguistique générale*, 1916. In: Turri M.G., *Moneta e linguaggio: una relazione difficile*, "Synergies Italie", n. 11, Università di Torino, 2015, p. 30. URL: https://gerflint.fr/Base/Italie11/grazia_turri.pdf

<p>Unterrichts, das sich als Markt darstellen lässt. Dabei können lokale, regionale und nationale Märkte sowie der Weltmarkt unterschieden werden. Ebenso wie auf anderen Märkten, etwadenen für Handelsgüter, Wertpapiere oder Währungen gibt es auf dem Sprachenmarkt Kursschwankungen. Die Faktoren, die sich auf den Marktwert einer Sprache auswirken, sind unterschiedlichster Art, politischer, kultureller, aber vor allem ökonomischer. Der Kurswert des Deutschen ist in den letzten beiden Jahren zweifellos gestiegen, insbesondere auf dem europäischen Markt. [...]</p>	<p>lingue straniere, che può essere rappresentato come un mercato. Pertanto, è possibile distinguere tra mercati locali, regionali e nazionali, nonché mondiali. Così come in altri mercati, come quello dei beni commerciali, dei valori mobiliari o delle valute, anche nel mercato linguistico si verificano fluttuazioni dei prezzi. I fattori che influenzano il valore di mercato di una lingua sono dei più svariati tipi, politici, culturali ma soprattutto economici. Il valore di mercato del tedesco è senza dubbio aumentato negli ultimi due anni, soprattutto nel mercato europeo. [...]</p>
<p>Der Erwerb einer Fremdsprache verursacht in der Regel Kosten, für das Individuum und für die Gesellschaft als Ganze. Das ist die Existenzgrundlage einer ganzen Industrie: Verlage, Druckereien, Sprachschulen, Aufnahmestudios für audiovisuelles Unterrichtsmaterial, Hersteller von Computerprogrammen für den Sprachunterricht etc. Ersichtlich gibt es eine derartige Sprachindustrie nur für eine erlesene Minderheit der Sprachen der Welt, und zwar für eben diejenigen, für die es einen Bedarf gibt, die also ökonomisch wertvoll sind. Ein weiterer Indikator des ökonomischen Werts einer Sprache ist folglich die Anzahl der Menschen, die sie ernährt. Im Falle des Deutschen [...] ernährt [es] somit mehr Menschen als alle benachbarten Sprachen mit Ausnahme des Französischen zusammengenommen. Dass nur eine Handvoll Sprachen als Grundlage einer</p>	<p>L'apprendimento di una lingua straniera genera di norma costi, sia per l'individuo che per l'intera società. Questa è la base esistenziale dell'intera industria: case editrici, tipografie, scuole di lingua, studi di registrazione per materiale didattico audiovisivo, produttori di programmi informatici per le lezioni di lingua ecc. Una tale industria linguistica esiste chiaramente solo per una privilegiata minoranza di lingue del molto, e cioè quelle per cui vi è una domanda, ovvero che sono economicamente preziose. Un ulteriore indicatore del valore economico di una lingua è quindi il numero di persone che mantiene. Nel caso del tedesco [...] esso mantiene più persone di quanto non facciano tutte le lingue vicine, a eccezione del francese.</p> <p>Il fatto che solo poche lingue siano alla base dell'industria è indicativo dell'intero mercato</p>

<p>Industrie dienen, ist bezeichnend für den Sprachenmarkt insgesamt: Er hat oligopolistischen Charakter, d.h., er wird von wenigen Großproduzenten fasst völlig beherrscht. Dennoch verhalten Sprachen sich insofern wie andere Waren, als dass steigende Nachfrage sich in vergrößerten Absatzmöglichkeiten und/oder Kursgewinnen niederschlägt. Eine besondere Eigenschaft der Ware Sprache ist jedoch, dass die Befriedigung der Nachfrage nicht zur Verminderung des sich im Besitz des Anbieters befindlichen Warenvorrats führt. Obwohl der Käufer dafür bezahlt, eine Sprache zu erwerben, kann der Verkäufer nicht diese selbst, sondern nur seine Arbeitskraft anbieten bzw. Produkte, in denen seine Arbeitskraft geronnen ist wie Lehrbücher etc. Trotzdem kann man mit einiger Berechtigung sagen, dass der Anbieter etwas hat, was der Kunde erwerben will. Die Transaktion zwischen beiden beinhaltet also eine Ware einerseits und eine Dienstleistung andererseits. Eine weitere Besonderheit der Ware Sprache ist, dass ihr durch jeden, der sie erwirbt, Wert hinzugefügt wird. [...] Je mehr Menschen eine Sprache lernen, desto nützlicher wird sie, und je nützlicher sie ist, desto mehr Menschen wollen sie lernen. [...]</p> <p>Typischerweise ist eine Leistungsbilanz von Sprachgemeinschaften auf dem Sprachenmarkt entweder durch ein Defizit oder durch einen Überschuss gekennzeichnet. Überschüsse sind allein in einigen wenigen westlichen</p>	<p>linguistico: esso ha un carattere oligopolistico, cioè è quasi completamente dominato da pochi grandi produttori. Tuttavia, le lingue si comportano come altre merci, in quanto l'aumento della domanda si riflette in un aumento delle opportunità di vendita e/o dei prezzi. Una caratteristica particolare del prodotto linguistico è, tuttavia, che la soddisfazione della domanda non porta alla riduzione delle scorte di beni in possesso del fornitore. Sebbene l'acquirente paghi per apprendere una lingua, il venditore non può offrirla lui stesso, ma solo attraverso il suo lavoro o i prodotti in cui il suo lavoro è coagulato, come libri didattici ecc. Ciononostante, si può affermare con una certa fondatezza che il fornitore ha qualcosa che il cliente vuole acquisire. La transazione tra i due contiene, dunque, una merce da un lato e un servizio dall'altro.</p> <p>Un'ulteriore particolarità della merce linguistica è che il suo valore è aggiunto da tutti coloro che la acquisiscono. [...] quanto più persone imparano una lingua, tanto più essa diventerà utile, e quanto più essa è utile, tanto più persone vogliono impararla. [...]</p> <p>Tipicamente il conto corrente delle comunità linguistiche sul mercato linguistico è caratterizzato o da un deficit o da un surplus. Surplus sono registrati solo in pochi Paesi industrializzati occidentali, specialmente nei</p>
--	---

<p>Industrienationen zu verzeichnen, namentlich in den anglophonen Ländern und in Frankreich. Konkret bedeutet das, dass diese Länder mehr aus dem Export von sprachbezogenen Gütern und Dienstleistungen Erlösen als sie für den Import aufwenden. Trotz aller außerökonomischen Faktoren, die den Sprachenmarkt beeinflussen, deutet das darauf hin, dass die Sprachen, die überhaupt systematisch als Fremdsprachen unterrichtet werden und insofern auf dem Sprachenmarkt vorhanden sind, ökonomisch unterschiedlich bewertet werden. Tendenziell besteht zwischen den Sprachen auf dem internationalen Markt ein inverses Verhältnis von Import und Export: Je weniger eine Gemeinschaft ihre Sprache exportieren, also auf fremden Märkten absetzen kann, desto mehr ist sie gezwungen, andere Sprachen zu importieren. [...]</p>	<p>Paesi anglofoni e in Francia. Nel concreto ciò significa che tali Paesi guadagnano di più dall'esportazione di beni e servizi linguistici di quanto spendano per le importazioni. Nonostante tutti i fattori extra-economici che influenzano il mercato linguistico, questo indica che le lingue che vengono insegnate sistematicamente come lingue straniere e pertanto sono presenti sul mercato linguistico, vengano economicamente valutate in maniera diversa. Tendenzialmente tra le lingue nel mercato internazionale vi è un rapporto inverso di import ed export: quanto meno una comunità può esportare la propria lingua, e cioè venderla su mercati esteri, tanto più è costretta ad importare altre lingue. [...]</p>
<p>Äußere und innere Ökonomie der Sprache</p> <p>Um einer Beantwortung der Frage, was die deutsche Sprache wert ist, näherzukommen, habe ich bisher hauptsächlich Aspekte ihrer äußeren Ökonomie besprochen. [...] Ich will deshalb abschließend die besprochenen Faktoren der äußeren Ökonomie der Sprachen im Hinblick darauf betrachten, wie sie sich in der inneren Ökonomie der Sprachen niederschlagen. Der Kommunikationsradius, die Größe der Sprachgemeinschaft war der erste Faktor, den ich erwähnte. Deutsch ist auch wegen seiner numerischen Stärke ökonomisch</p>	<p>Economia interna ed esterna della lingua</p> <p>Per avvicinarmi alla risposta su quanto valga la lingua tedesca, ho trattato finora principalmente aspetti della sua economia esterna. [...] In conclusione, intendo, dunque, trattare come i fattori dell'economia esterna delle lingue analizzati vi si riflettano sull'economia interna. Il raggio di comunicazione, la grandezza della comunità linguistica, era il primo fattore che ho menzionato. Il tedesco ha un valore economico superiore a quello di altre lingue, comprese quelle delle comunità linguistiche vicine, anche in funzione della sua forza numerica. Ma la</p>

<p>wertvoller als viele andere Sprachen inklusive der benachbarten Sprachgemeinschaften. Aber die numerische Stärke ist nicht nur eine äußerliche relevante Erscheinung. Wenn wir annehmen, dass Sprachanpassung sich stetig, d.h. in jedem Sprech- und Schreibakt vollzieht, liegt auf der Hand, dass sich die demographische Dimension der Sprache auf Anpassungsprozesse auswirkt; denn die große Sprache wird mehr gesprochen als die kleine. Zwar wissen wir nicht, wie sich Sprecherzahl in Anpassungsgeschwindigkeit übersetzt, aber wir müssen [...] anerkennen, dass die Größe der Sprachgemeinschaft eine Variable der äußeren Ökonomie der Sprache ist, die sich auf die innere Ökonomie der Sprache auswirken kann.</p> <p>[...] Deutsch ist heute ein allen Zwecken moderner Kommunikation gut angepasstes Produktionsmittel. Wenn es dazu durch Gebrauch geworden ist, muss auch die Möglichkeit anerkannt werden, dass verminderter Gebrauch in einem Bereich, z.B. dem der Wissenschaften, auf lange Sicht zu Funktionseinschränkungen führt. Solche wiederum würden sich auf die äußere Ökonomie des Deutschen auswirken, nämlich als Wertminderung. Sicher keine sich gegenwärtig abzeichnende Entwicklung, aber eine reale Möglichkeit.</p> <p>Eine weitere Variable der äußeren Ökonomie der Sprachen [...] ist das Investitionsvolumen, d.h. die Gesamtheit der Aufwendungen für die Kultivierung einer Sprache. Deutsch gehörte nicht immer, gehört aber heute zu den Sprachen,</p>	<p>forza numerica non è solo un fenomeno esterno rilevante. Se assumiamo che l'adattamento linguistico avviene in modo continuo, cioè in ogni atto di parlato o scritto, è ovvio che la dimensione demografica di una lingua influenzi i processi di adattamento, poiché la lingua grande sarà maggiormente parlata di quella piccola. Sebbene non sappiamo come il numero di parlanti si possa tradurre in velocità di adattamento, dobbiamo [...] riconoscere che la grandezza della comunità linguistica è una variabile dell'economia esterna della lingua che può avere un effetto su quella interna.</p> <p>[...] Il tedesco è oggi un mezzo di produzione adattato a tutti gli obiettivi della comunicazione moderna. Se lo è diventato a causa dell'utilizzo, occorre anche riconoscere la possibilità che un utilizzo minore nell'area, ad esempio, delle scienze, porti a lungo termine a limitazioni funzionali minori. Ciò avrebbe a sua volta effetti sull'economia esterna del tedesco, e cioè comporterebbe una diminuzione di valore. Sicuramente non è un'evoluzione che si sta profilando attualmente, ma una possibilità reale.</p> <p>Un'ulteriore variabile dell'economia esterna delle lingue [...] è il volume di investimento, ovvero la totalità di spese per la coltivazione di una lingua. Il tedesco non ha sempre fatto parte di quelle lingue per cui si investe maggiormente;</p>
---	--

<p>in die am meisten investiert wird. Insbesondere durch Lexikografie und Terminologearbeit, aber auch durch systematische Unterweisung der Primärsprecher wirkt sich diese Investitionstätigkeit auf die innere Ökonomie der Sprache aus. Denn durch sie wird die optimale Angepaßtheit der Sprache garantiert, die sie zu einem nützlichen Werkzeug macht.</p> <p>Schließlich [...] der letzte Aspekt des ökonomischen Werts der Sprachen, den ich thematisiert habe, ist das Werkzeug Sprache auch eine Ware, die gehandelt wird. Für Aufbereitung, Vertrieb und Marketing des Deutschen wird mehr aufgewandt als für fast alle anderen Sprachen, und zwar sowohl wenn man in absoluten Zahlen rechnet als auch wenn die Kosten pro Kopf zur Größe der Sprachgemeinschaft relativ gesetzt werden. Der Bedeutung des Warencharakters der Sprachen wird man nicht gerecht, wenn man ihn auf ein Phänomen der äußeren Ökonomie der Sprache reduziert. Mittelbar erfährt die Sprache durch die vielfältigen Verwendungskontexte, die ihr durch den Export erschlossen werden, Bereicherungen.</p> <p>Was nun aus diesen Erwägungen folgt, ist, dass der ökonomische Wert einer Sprache im Gegensatz zu landläufigen Vorstellungen gar nicht unabhängig von ihren intrinsischen Eigenschaften ist. Vielmehr wirken äußere und innere Ökonomie der Sprachen auf vielfache, oft sehr vermittelte Weise zusammen. Denn es sind</p>	<p>tuttavia, oggi vi appartiene. Questa attività di investimento si riflette sull'economia interna della lingua soprattutto attraverso la lessicografia e il lavoro terminologico, ma anche attraverso l'insegnamento sistematico dei parlanti primari. Si garantisce così la conformità ottimale della lingua, facendone uno strumento utile.</p> <p>Concludendo, [...] l'ultimo aspetto del valore economico delle lingue che ho tematizzato è che la lingua, in quanto strumento, è anche una merce che viene commerciata. Si spende di più per la preparazione, la distribuzione ed il marketing del tedesco che per quasi tutte le lingue, sia in termini assoluti che se si considerano i costi pro capite in relazione alla dimensione della comunità linguistica. All'importanza del carattere merceologico delle lingue non verrà mai fatta giustizia se la si riduce a un fenomeno dell'economia esterna della lingua. Indirettamente, la lingua si arricchisce attraverso i vari contesti d'uso che le si aprono attraverso l'esportazione.</p> <p>Da queste considerazioni consegue che il valore economico di una lingua, contrariamente a quanto si crede, non è indipendente dalle proprie qualità intrinseche. Piuttosto, l'economia esterna e quella interna delle lingue interagiscono in maniera diversificata, spesso molto mediata. Perché sono quelle lingue</p>
---	--

<p>diejenigen Sprachen ökonomisch wertvoll, die am besten angepasst sind und ihre gute Anpassbarkeit ist einer der Faktoren, die sie wertvoll machen. Der ökonomische Wert einer Sprache, das ist meine These, ist somit ein Aspekt, der auch das Interesse von Sprachwissenschaftlern beanspruchen kann.</p>	<p>economicamente valide ad essere meglio adattate, ed il loro buon adattamento è uno dei fattori che le rende preziose.</p> <p>Il valore economico di una lingua, questa è la mia tesi, è un aspetto che può reclamare anche l'interesse di esperti linguisti.</p>
---	---

Ich halte es für richtig, kurz auf dieses Thema einzugehen. Zunächst einmal ist es besonders interessant festzustellen, dass das Studium einer Sprache so viele Bereiche und Disziplinen umfasst. Im Mittelpunkt dieser Analyse steht die Rolle der Rechtswissenschaft (mehr dazu im nächsten Kapitel). Daneben ist aber auch die Wirtschaft ein entscheidender Faktor bei der Erforschung einer Sprache. Diese Letztere kann nämlich als Produktionsmittel, aber auch als Produkt betrachtet werden, das für die Wirtschaft eines Landes und für seine Bürger*innen und Arbeiter*innen Vorteile bringt und mit Kosten und Aufwand verbunden ist. Wie Coulmas feststellte, handelt es sich um eine kontinuierliche Beziehung gegenseitiger Interaktion zwischen internen und externen Wirtschaft eines Landes und damit einer Sprachgemeinschaft.

In diesem Sinne ist hinzufügen, dass Deutschland die größte und bevölkerungsreichste Volkswirtschaft der EU und gemessen am nominalen BIP die viertgrößte der Welt ist. In diesem Sinne spielt es eine Schlüsselrolle auf der EU-Bühne: Deutschland war ein Gründungsmitglied der Eurozone und hat den Euro seit der Gründung der Währungsunion Anfang der 2000er Jahre als Währung eingeführt. Die stärksten Bereiche der deutschen Wirtschaft sind insbesondere die Bereiche Automobil, Maschinenbau und Chemie. Außerdem verfügt sie über einen starken Dienstleistungssektor, mit einem bedeutenden Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen, IT und Tourismus. Darüber hinaus ist Deutschland der drittgrößte Exporteur der Welt und der größte Exporteur in der EU.⁶² Angesichts dieser Wirtschaftskraft Deutschlands wäre daher auch eine Aufwertung der deutschen Sprache und damit ihr verstärkter Einsatz in verschiedenen Arbeitsbereichen und Institutionen wünschenswert.

⁶²Germany Economy, FocusEconomy, 2024. URL: <https://www.focus-economics.com/countries/germany/>

3 Tra diversità linguistica e uniforme interpretazione del diritto europeo

3.1 Lingua e diritto

*«Che cosa vuole dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere: dire la stessa cosa in un'altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti problemi a stabilire che cosa significhi “dire la stessa cosa”, [...] in secondo luogo perché, davanti a un testo da tradurre, non sappiamo quale sia la cosa. Infine, in certi casi, è persino dubbio che cosa voglia dire».*¹

Dalla riflessione di Umberto Eco emerge come la traduzione sia un campo complesso: essa ci permette di «dire la stessa cosa» in lingue diverse. Tuttavia, ciò non sempre accade, in quanto la lingua non è fatta solo di schemi lessicali e sintattici, bensì è strettamente legata al contesto culturale cui si riferisce. Inoltre, la lingua è un sistema di segni eterogeneo, cioè caratterizzato da varietà e sottocodici. Tra questi emergono i cosiddetti “linguaggi settoriali”, settori linguistici contraddistinti da una particolare terminologia ed ambito di applicazione. Sono linguaggi settoriali, ad esempio, il linguaggio della medicina, dell'economia e del diritto.


In particolare, il **linguaggio giuridico** è uno dei più variegati linguaggi specialistici, in quanto attinge da svariati repertori lessicali, come si approfondisce al seguente paragrafo 3.1.1. Sebbene sia complicato individuare tutte le caratteristiche di tale linguaggio specialistico, un aspetto sicuramente indispensabile concerne l'intrinseco legame con la disciplina a cui si riferisce, ovvero la giurisprudenza. Ciò fa della lingua del diritto un campo complesso, soprattutto quando si tratta di tradurre testi giuridici da una lingua all'altra. La traduzione giuridica necessita, infatti, di un elevato livello di precisione ed attenzione, nonché di conoscenze extra-linguistiche. In altre parole, nel processo traduttivo di atti di diritto da una lingua ad un'altra non si deve solo tener conto della lingua, bensì occorre considerare il contesto. A questo aspetto è dedicato il paragrafo 3.1.2.

Per quanto riguarda la diversità linguistica dell'Unione europea, la traduzione svolge un ruolo molto importante, in quanto mezzo per garantire l'uniforme interpretazione ed applicazione del diritto europeo nei Paesi membri, nel rispetto del principio del primato del diritto europeo, illustrato al paragrafo 3.1.3.

¹ Eco U., *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano, Bompiani, 2003, p. 9

3.1.1 Il linguaggio giuridico

Il linguista italiano Michele Cortelazzo definisce il linguaggio giuridico-amministrativo come il «*linguaggio settoriale di cui sono tipicamente costituiti i testi prodotti in campo giuridico: testi normativi, come leggi, decreti, regolamenti; testi applicativi in ambito processuale, come sentenze, ricorsi, e amministrativo, come ordinanze, certificati; testi interpretativi, come monografie, articoli in riviste specialistiche*».² In particolare, il linguista e lessicografo italiano Tullio De Mauro ha osservato che tra i vari linguaggi specialistici, il linguaggio giuridico è quello che attinge maggiormente da più ambiti: dalle varietà più specifiche e tecniche, agli usi e termini più locali e comuni.³ Secondo gli esperti linguisti italiani Riccardo Gualdo e Stefano Telve, è possibile immaginare il repertorio lessicale del linguaggio giuridico come distribuito in tre cerchi concentrici, che graficamente potrebbero essere rappresentati così:



Repertorio lessicale del linguaggio giuridico⁴

² Cortelazzo M., *Giuridico-amministrativo, linguaggio*, Enciclopedia dell'italiano Treccani, 2010. URL: [https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)

³ De Mauro T., *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, In: *Linguaggio e giustizia. Nuove ricerche*, CEPIG- Centro pontino di iniziative giuridico sociali, Ancona, 1986, pp. 11-20. In: Gualdo R., Telve S., *op. cit.*, p. 411

⁴ Schema elaborato sulla base della descrizione fornita in: Gualdo R., Telve S., *op. cit.*, p. 419-420

In linguistica italiana, le parole che rientrano in questo grande “contenitore” vengono classificate in:⁵

- **Tecnicismi specifici per rideterminazione:** termini caratterizzati dallo scambio tra linguaggio giuridico e lingua comune o altro linguaggio specialistico. Rientrano in questa categoria i cosiddetti *nomi generali*, in quanto dotati di una forte connotazione tecnica. Ciò è dovuto sostanzialmente a due ragioni: derivano spesso dal diritto romano (ad es. *res/cosa*) e da quel momento storico rappresentano, dunque, «*i vertici di una tassonomia che aspira a comprendere tutte le categorie del reale*». ⁶ Si tratta di termini che nel linguaggio giuridico assumono un valore semantico più ampio e specifico rispetto alla lingua comune, quali *persona, fatto, parte, oggetto*.
- **Tecnicismi collaterali di uso stabile:** termini che non designano strettamente concetti tecnici, ma che rientrano nel lessico giuridico principalmente perché vengono utilizzati solo in questo campo disciplinare a causa del loro radicamento nei testi e della stabilità d’uso. Questi si distinguono da tecnicismi specifici e prassismi in quanto sono esclusivi del linguaggio giuridico e della comunicazione tra esperti. Inoltre, ricorrono solo o principalmente in testi normativi, dunque sono più stabili ed ufficiali. Ad esempio, *revocare, impugnare, rigetto, ricorso*.
- **Prassismi:** termini «*diffusi nell’uso giuridico per prassi di scrittura o di composizione*», spesso costituiti da varianti o sinonimi «*colti dettati da esigenze di innalzamento del registro*». ⁷ Si tratta di termini quali *inottemperanza* (inobbedienza, mancato rispetto), *avanzare* (presentare), *esibire* (presentare, mostrare), *sussistere* (esserci, esistere).
- **Tecnicismi collaterali microsintattici:** particelle funzionali alla coesione testuale. Ad esempio, connettivi come *altresì, avverso, ai sensi di, mediante, dietro, stante*; pronomi di terza persona (*egli*); varianti grafiche o formali (*vi*); il mantenimento della *-d* eufonica in *ed e ad*.

Relativamente all’ultimo punto (“tecnicismi collaterali microsintattici”), è interessante sottolineare l’importanza dei connettivi nella costruzione del testo giuridico. Se da un lato sostantivi e altre parole di contenuto veicolano concetti, dall’altro connettivi e altre parole funzione sono funzionali alla combinazione ed elaborazione dei concetti espressi dai primi.⁸ Utilizzando una

⁵ cfr. *Ibid.*, pp. 420 e seguenti

⁶ *Ibid.*, p. 422


⁷ Dell’Anna M.V., *Il lessico giuridico italiano. Proposta di descrizione*, in “Lingua nostra”, 2008, p. 106. In: *Ibid.*, p. 425

⁸ Visconti J., *Sample of comparative text analysis on Common European sales law*, In: Pasa B., Morra L., “Translating the DCFR and drafting the CESL”, Sellier European Law Publishers, 2014, p. 249. URL: https://www.academia.edu/13590670/Translating_the_DCFR_and_Drafting_the_CESL_A_Pragmatic_Perspective

metafora, si potrebbe, dunque, concludere che nella costruzione del “grande edificio” che è il testo giuridico, le parole di contenuto rappresentano i “mattoni” mentre connettivi e altre parole funzione la “calce”.

Nei linguaggi settoriali vi è, inoltre, una tendenza alla **monosemia**, ovvero «*il fatto che un vocabolo, un’espressione o un segno linguistico in genere abbia un significato unico*»⁹, al fine di evitare ambiguità. Nel linguaggio giuridico, tuttavia, la **polisemia** è ricorrente; pertanto, «*la monosemia rappresenta più che altro un obiettivo condiviso*».¹⁰ Infatti, anche in una singola normazione sistematica come, ad esempio, un Codice, può accadere che un termine sia utilizzato in significati diversi.¹¹ Questo rappresenta un aspetto problematico nel processo traduttivo, approfondito in seguito (§ 3.1.2).

Per quanto riguarda la lingua tedesca, le cosiddette *Verwaltungssprache* (lingua dell’amministrazione) e *Rechtssprache* (linguaggio giuridico), si riferiscono a quel linguaggio tecnico dell’amministrazione, della politica, e del diritto, che comprende l’organizzazione della vita pubblica. Si tratta di un linguaggio specialistico che attinge da diversi repertori lessicali, proprio come visto per l’italiano. Ciò è rappresentato dal seguente grafico, contenuto in un manuale di lavoro a cura del *Bundesverwaltungsamt* (ufficio amministrativo):



*Verwaltungssprache*¹²

⁹ Definizione di *monosemia*, Enciclopedia dell’Italiano Treccani. URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/monosemia/>

¹⁰ Megale F., *Teoria della traduzione giuridica fra diritto comparato e “translation studies”*, Napoli, 2008, p. 75

¹¹ *Ibid.*

¹² Bundesverwaltungsamt, *Bürgernähe Verwaltungssprache*, Arbeitshandbuch, Köln, 2002. URL: https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Buergernahe/Verwaltungssprache_BBB.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Tale linguaggio utilizza, dunque, in larga misura il vocabolario della lingua generale, definendo, tuttavia, tali termini in modo concettuale. In particolare, il linguista tedesco Gerald Sander distingue due “livelli” presenti nel linguaggio giuridico: il livello del «*terminologischer Fachwortschatz*» (vocabolario terminologico) e quello della «*Gesetzessprache*» (linguaggio giuridico). Il primo livello comprende i termini tecnici conosciuti e utilizzati dagli esperti, mentre il secondo contiene espressioni tratte dal linguaggio comune ma utilizzate con un significato diverso a causa di una trasformazione tecnica. La *Rechtssprache* (linguaggio giuridico), insieme alla *Verwaltungssprache* (lingua dell’amministrazione), si estende, dunque, in profondità nella vita quotidiana.¹³

In sintesi, le caratteristiche principali del linguaggio giuridico tedesco sono:¹⁴

- **Termini modulari** con un significato fisso o monosemico: *Vorgang* (processo), *Bescheid* (notifica), *Anspruch* (richiesta), *Antragsteller* (richiedente), *Leistung* (prestazione), *Träger* (istituzione)
- **Termini composti** in più parti: *Eheunbedenklichkeitsbescheinigung* (certificato di non impedimento al matrimonio), *Rechtsbehelfsbelehrung* (notifica di rimedi legali), *Bundesausbildungsförderungsgesetz* (legge federale sull’assistenza alla formazione), *Leergutrücknahmeverpflichtungsgesetz für Mehrweggetränkeverpackungen* (legge sull’obbligo di restituzione dei vuoti per gli imballaggi di bevande a rendere)
- **Formule lessicali**: *unter Bezugnahme auf* (con riferimento a ...), *im Auftrag von* (per conto di ...), *liegt vor wenn* (esiste se ...)
- **Costruzioni participiali**: *der antragstellende Elternteil* (il genitore che presenta la richiesta), *beizufügende Dokumente* (i documenti da allegare), *die von Ihnen eingereichte Beschwerde* (la denuncia da Lei presentata), *von Behinderung bedrohte Menschen* (le persone a rischio di disabilità), *die für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen* (le leggi sulle prestazioni applicabili alle organizzazioni di riabilitazione)
- **Funktionsverbgefüge** (Costruzioni verbali funzionali): *in Kraft setzen* (mettere in atto), *zu Protokoll geben* (mettere a verbale), *in Gebrauch nehmen* (fare uso di ...), *in Rechnung stellen* (tenere in considerazione), *Rechnung tragen* (prendere in considerazione)
- **Forme passive**: *haben zu erfolgen* (devono essere eseguiti), *ist zu beachten* (deve essere rispettato)

¹³ Sander G., *Deutsche Rechtssprache. Ein Arbeitsbuch*, Tübingen, 2004, p. 2

¹⁴ Esempi tratti dagli appunti del Corso di Lingua tedesca I (LM) – Modulo teorico, del Professor Joachim Hans Bernd Gerdes, a.A. 2022/2023

- **Nominalizzazione:** parole astratte che indicano un'azione o un processo. Ad esempio, nella seguente frase, invece di utilizzare il verbo *sinken* (diminuire), il linguaggio giuridico predilige la forma nominale *das Sinken* (diminuzione/ calo): *Die Politiker rechnen damit, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr sinkt* (i politici prevedono che il tasso di inflazione diminuirà il prossimo anno) → *Die Politiker rechnen mit einem Sinken der Inflationsrate im kommenden Jahr* (i politici prevedono un calo del tasso di inflazione il prossimo anno).¹⁵

Sebbene sia difficile raggruppare tutte le caratteristiche di questo linguaggio (sia in italiano che in tedesco), particolarmente ricco e variegato, una cosa però è certa: l'**intrinseca connessione tra lingua e diritto**. Non si potrebbe meglio dire se non con le parole di Lucia Udvari: «*Aus materieller Sicht beschäftigt sich die Rechtssprache mit allen Gebieten des Lebens. Man muss sich vor Augen führen, dass jeder Staat sein eigenes Rechtssystem hat, mit dem er sich einerseits eine Staatsordnung gibt, um die eigene Funktionsfähigkeit zu gewährleisten*» (Da un punto di vista materiale, il linguaggio giuridico si occupa di tutti gli ambiti della vita. Occorre ricordare che ogni Stato ha il proprio sistema giuridico, con il quale stabilisce un ordine statale per garantire la propria capacità di funzionamento).¹⁶ Questo aspetto è ribadito ulteriormente da Gualdo e Telve, che hanno sottolineato: «*[...] il diritto non è fatto di lingua, ma è lingua, in virtù soprattutto dell'intrinseca connessione tra l'atto giuridico e la sua espressione linguistica, senza la quale l'atto stesso non sussisterebbe. [...] il diritto ha bisogno di una lingua – quale essa sia – per produrre i propri effetti e ogni fatto umano può essere oggetto di diritto, purché sia concettualizzato e verbalizzato, oralmente o per iscritto, attraverso mezzi linguistici*». ¹⁷

Da ciò emerge il valore **performativo** del linguaggio giuridico: esso ha, cioè, un potere extra-linguistico poiché non descrive la realtà, ma la crea e la cambia.¹⁸ Questa è una particolarità che contraddistingue il linguaggio giuridico da altri linguaggi specialistici come quello della scienza, poiché, secondo quanto spiegato dal giurista italiano Rodolfo Sacco, «*la parola esprime una nozione. Se un biologo, per parlare dei linfonodi, utilizza quattro lingue diverse, egli trova in tutte le lingue una parola che corrisponde con la precisione desiderata al concetto ch'egli ha bisogno di esprimere. Non avviene sempre così nell'area del diritto. I concetti creati, elaborati e utilizzati dal legislatore o*

¹⁵ Sander G., *op. cit.*, p. 7

¹⁶ Udvari L., *Einführung in die Technik der Rechtsübersetzung vom Italienischen ins Deutsche*, Berlino, Frank & Timme, 2013, p. 13

¹⁷ Gualdo R., Telve S., *op. cit.*, p. 411

¹⁸ Mortara Garavelli B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, pp. 57-63

dai giuristi di un sistema dato non corrispondono necessariamente ai concetti elaborati nell'ambito di un altro sistema». ¹⁹

3.1.2 Comparazione giuridica e traduzione

La traduzione giuridica è un campo speciale della traduzione, nel quale segni linguistici e sistemi giuridici sono strettamente legati.²⁰ In relazione a ciò, Gualdo e Telve hanno osservato come l'apparente complementarità ed armonia tra le due discipline (lingua e diritto) entri in crisi quando si parla di comparazione tra lingue e sistemi diversi, in quanto «[...] ogni cultura, ogni società e quindi ogni sistema linguistico concettualizza la realtà in modo diverso». ²¹ Da ciò «[...] discende la forte connotazione nazionale del diritto, che rende particolarmente arduo trasportare istituti e concetti fuori dei confini del Paese dove sono stati concepiti». ²² La traduzione di testi giuridici da una lingua ad un'altra è un processo che richiede, dunque, molta attenzione e precisione terminologica: i traduttori di testi giuridici devono trovare equivalenti funzionali dei concetti della lingua di partenza nella lingua di arrivo che impediscano ai lettori della lingua di arrivo di essere fuorviati dal significato del testo. Pertanto, le traduzioni devono considerare che l'equivalenza tra i concetti non è assoluta. ²³

Il traduttore di testi giuridici deve, infatti, avere non solo ampie competenze linguistiche ma anche sufficienti conoscenze riguardo gli ordinamenti giuridici delle lingue di partenza e di arrivo. In relazione a ciò, Lucia Udvari ha osservato: «*Die Übersetzung von Rechtstexten stellt selbst für erfahrene Übersetzer eine große Herausforderung dar, weil neben der linguistischen Qualifikation auch fundierte juristische Kenntnisse unerlässlich sind*» (La traduzione di testi giuridici rappresenta una grande sfida anche per traduttori esperti, poiché accanto alla qualifica linguistica sono indispensabili anche solide conoscenze giuridiche). ²⁴ Le fa eco Rodolfo Sacco, il quale ha osservato che «uno dei problemi maggiori all'interno della comparazione è il problema della traduzione delle espressioni linguistiche che esprimono i concetti giuridici». ²⁵ Un esempio efficace per comprendere meglio le difficoltà della traduzione giuridica riguarda il significato del termine “contratto” nelle varie lingue. In italiano (*contratto*) e in francese (*contrat*), i due termini presuppongono una *causa* (o *cause*), ovvero la funzione economico-sociale o scopo del contratto. L'avvocato e studioso italiano

¹⁹ Sacco R., *La traduzione giuridica*, Torino, 2000. In: Megale F., *op. cit.*, p. 79

²⁰ Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai J., Bérczi A., Somssich R., *Study on lawmaking in the EU multilingual environment*, Publications Office, 2010. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2782/36562>

²¹ Gualdo R., Telve S., *op. cit.*, pp. 411-412

²² *Ibid.*


²³ Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai J., Bérczi A., Somssich R., *op. cit.*

²⁴ Udvari L., *op. cit.*

²⁵ Sacco R., *op. cit.* In: Megale F., *op. cit.*, p. 16

Attilio Guarneri spiega, inoltre, che «*l'accordo è considerato contratto quando vi è lo scambio di due prestazioni onerose (ad es. vendita), vi è la forma solenne dell'atto pubblico (ad es. donazione) o, ancora, l'accordo è contestuale alla consegna della cosa (comodato, deposito, ecc.)*».²⁶ In *common law*, invece, il *contract* indica solo le ipotesi di scambio di prestazioni onerose, che sono legate da un vincolo (*consideration*). Casi quali comodato o deposito non rientrano nel concetto di *contract*.²⁷

Il seguente schema, realizzato dalla Direzione generale della Traduzione della Commissione europea, sintetizza il processo traduttivo da una lingua, e dunque un sistema giuridico, ad un'altra:



*Traduzione giuridica tra due sistemi giuridici con lingue differenti*²⁸

Il contesto ha, dunque, un ruolo molto importante nella traduzione giuridica. A tal riguardo, la linguista italiana Angela Ferrari distingue tra significato **linguistico** e significato **comunicativo**: il primo definibile come «*il significato iscritto nella struttura linguistica della 'frase', vale a dire quel significato dato dalla combinazione dei significati delle forme lessicali secondo le indicazioni offerte dalla sintassi e dalla punteggiatura*»; il secondo, invece, è «*quel significato che nasce inferenzialmente dalla combinazione del significato linguistico con le informazioni contestuali che la situazione d'enunciazione presenta come pertinenti; le quali informazioni [...] possono avere un'origine situazionale (legata alla concreta situazione fisica in cui avviene l'atto comunicativo)*,

²⁶ Guarneri A., *Lineamenti di diritto comparato*, 2° ed., Padova, 2004. In: *Ibid.*, p. 85

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai J., Bérczi A., Somssich R., *op. cit.*, p. 67

*contestuale (relativa all'intorno linguistico della 'frase') o enciclopedica (legata a proprie esperienze cognitive, affettive, ecc.)».*²⁹

Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse strategie di traduzione giuridica. Nonostante si tratti di un settore molto complesso, non è, tuttavia, qualcosa di impossibile «*se si abbandona l'illusione della corrispondenza letterale fra i termini e si sostiene con la comparazione il confronto tra i testi*».³⁰ In questo contesto, studi recenti hanno mostrato come non solo la semantica sia una branca della linguistica particolarmente centrale nel processo di traduzione giuridica, bensì anche la pragmatica, ovvero la disciplina che si concentra sulla situazione comunicativa, sul contesto. Quest'ultima ha influenzato i giuristi nel considerare la **forza illocutoria** degli enunciati linguistici: «*oltre ad avere un significato, questi posseggono infatti una "forza", ossia una funzione comunicativa svolta in una determinata situazione*».³¹ Riprendendo la riflessione del giurista francese Gérard Cornu, il diritto attribuisce al linguaggio determinati effetti giuridici, in quanto l'enunciazione di una parola diventa generatore di diritto. Affermando che «*parler c'est agir*» (parlare è agire), la teoria degli atti linguistici è stata, dunque, molto apprezzata dagli studiosi di diritto, in quanto il diritto positivo determina le condizioni giuridiche a cui l'effetto performativo del linguaggio è soggetto e le relative conseguenze giuridiche (cfr. §3.1.1).³²

Per quanto riguarda l'Europa multilingue, è evidente come il processo traduttivo sia una questione chiave per permettere quel dialogo interlinguistico ed interculturale a cui l'UE auspica da sempre. A questo tema il giurista italiano Gianmaria Ajani ha dedicato il suo testo dal titolo *Coerenza del diritto privato europeo. Il problema del multilinguismo*,³³ nel quale si interroga circa le problematicità della traduzione giuridica e della coerenza del diritto europeo in un contesto linguisticamente diversificato come l'UE. Se Ferrari distingueva tra significato *linguistico* e *comunicativo*, Ajani evidenzia la distinzione tra significato **contestuale** e significato **concettuale** di un termine o un'espressione: «*mentre il primo significato deve essere derivato osservando le condizioni di contesto, il secondo riguarda il tipo di informazione che si può ricevere prescindendo da contesti linguistici*».³⁴ Contrariamente a quanto accadeva in passato, quando il compito di conferire 'significato' alla lingua del diritto spettava a diversi attori sociali, oggi questo è sostanzialmente competenza della dottrina stessa, che necessita, quindi, di una precisa metodologia.³⁵

²⁹ Ferrari A., *L'interfaccia lingua e testo*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2008. In: Visconti J., "Lingua e diritto. Livelli di analisi", LED Edizioni, 2009. URL: <https://www.lededizioni.com/lededizioniallegati/442-9-Visconti-Lingua-diritto.pdf>

³⁰ *Ibid.*

³¹ Megale F., *op. cit.*, p. 115

³² Cornu G., *Linguistique juridique*, Parigi, Montchrestien, 2005. In: *Ibid.*, p. 119

³³ Ajani G., *Coerenza del diritto privato europeo. Il problema del multilinguismo*, In: Visconti J., *op. cit.*

³⁴ *Ibid.*, p. 243

³⁵ Visconti J., *Introduzione Lingua e diritto*, In: Visconti J., *op. cit.*, p. 14

Gianmaria Ajani sottolinea, in particolare, il carattere interdisciplinare di questo settore, indicando come la comparazione giuridica, «*quale indagine sul 'trapianto' di norme giuridiche e sulle insidie della traduzione dei concetti in culture e ordinamenti diversi da quelli di origine, abbia dato luogo a molteplici incontri **interdisciplinari** fra comparatisti, studiosi del diritto privato europeo, linguisti e studiosi dell'intelligenza artificiale*». ³⁶ Si tratta, dunque, di un ambito di ricerca in continua evoluzione e che coinvolge svariati campi e livelli di analisi.

Al fine di permettere una corretta interpretazione ed applicazione dei testi giuridici, nel processo traduttivo è, dunque, fondamentale un'«*alleanza tra linguisti e giuristi*», come ha sottolineato il magistrato italiano Mario Garavelli. ³⁷ Quest'ultimo ha ribadito l'importanza della ricerca terminologica in ambito giuridico citando l'articolo 12 del Codice civile, secondo cui «*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore*». ³⁸ Tale collaborazione è approfondita ulteriormente dalla linguista italiana Bice Mortara Garavelli, che osserva come gli "occhiali" dei linguisti e dei giuristi si focalizzano su oggetti ben precisi. Se da un lato il linguista tende ad esaminare, come dice il termine stesso, i tratti insiti nella lingua (in prospettiva diafasica, diamesica, diastratica, diatopica e diacronica), dall'altro il giurista scruta gli aspetti inerenti alla dottrina giuridica in sé (dunque, la lingua è intesa come strumento per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme). ³⁹

Nell'Unione europea, la figura del **giurista linguista** è fondamentale per garantire l'uniforme interpretazione del diritto europeo espresso nelle 24 versioni linguistiche. I giuristi linguisti hanno, infatti, il compito di esaminare le versioni linguistiche per verificare che non vi siano divergenze che ne ostacolano l'uguale applicazione nel diritto interno (cfr. §3.2.1). Prima di passare ad una riflessione più approfondita sulla traduzione giuridica nell'Unione europea, è, però, opportuno precisare il rapporto vigente tra diritto europeo e diritto nazionale, a cui è dedicato il seguente paragrafo.

³⁶ *Ibid.*, p. 231

³⁷ Garavelli M., *I giudici e il linguaggio*, In: Visconti J., *op. cit.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mortara Garavelli B., *op. cit.*, p. 4

3.1.3 Diritto europeo e diritto nazionale

Tra il diritto europeo e il diritto interno agli Stati vige il cosiddetto principio del “**primato del diritto europeo**”. Definito anche “preminenza” o “supremazia”, tale principio implica che, in caso di conflitto, incompatibilità o contraddizione tra una norma di diritto europeo e il diritto di uno Stato membro dell’UE, le norme europee prevalgono su tutte le norme interne. Ciò vale anche per le norme di carattere costituzionale, salvo disposizioni relative ai diritti inviolabili della persona fisica ed i principi inderogabili.⁴⁰

Questo principio si è sviluppato nel tempo attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nella sentenza *Van Gend en Loos contro Nederlandsen Administratie der Belastingen (Causa 26/62)*, la Corte ha dichiarato che le leggi adottate dalle istituzioni europee creano diritti giuridici che possono essere rivendicati da persone fisiche e giuridiche di fronte ai tribunali dei Paesi membri: «[...] *gli Stati hanno riconosciuto al diritto comunitario un’ autorità tale da poter essere fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici. [...] La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini. Pertanto, il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle istituzioni comunitarie*».⁴¹

Questo principio è stato ulteriormente sviluppato nella sentenza *Costa contro ENEL (Causa 6/64)*, comprendendo come gli obiettivi dei Trattati avrebbero potuto essere compromessi qualora il diritto comunitario fosse stato subordinato a quello nazionale: «*A differenza dei comuni Trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. [...] Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità*».⁴²

⁴⁰ Pusillo E. (2015), *op. cit.*, p. 241

⁴¹ Corte di giustizia dell’Unione europea, Causa 26/62, *op. cit.*

⁴² Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza Flaminio Costa contro ENEL, Causa 6/64, 1964. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006>

Il primato del diritto europeo è stato, poi, riaffermato in molte sentenze successive. Per brevità espositiva vengono citate le più importanti:

- Internationale Handelsgesellschaft mbH contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (**Causa 11/70**);
- Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Simmenthal SpA (**Causa 106/77**);
- Marleasing SA contro La Comercial Internacional de Alimentación SA (**Causa C-106/89**).

Nel caso in cui il diritto dell'Unione prevalga sulle disposizioni nazionali, queste ultime non vengono annullate o invalidate, ma le autorità e i tribunali dello Stato membro in questione non possono applicarle finché sono in vigore le norme imperative europee.⁴³

Occorre spiegare che al momento dell'adesione all'UE, gli Stati vi cedono alcuni poteri sovrani, in virtù di tre principi:

- **Attribuzione:** art. 5 paragrafo 2 TUE, «*L'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri*»;⁴⁴
- **Sussidiarietà:** art. 5 paragrafo 3 TUE, «*Nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione*»;⁴⁵
- **Proporzionalità:** art. 5 paragrafo 4 TUE, «*Il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi e dei Trattati*». ⁴⁶

Sulla base di questi tre principi, le competenze europee si suddividono in tre categorie: **esclusive, concorrenti o condivise, azioni di sostegno, coordinamento o completamento.**

Tale cessione di poteri e competenze è giuridicamente autorizzata dall'inserimento di una "**clausola europea**" nella Costituzione nazionale.⁴⁷ In **Italia** la base giuridica per l'adesione alle Comunità europee prima e all'Unione poi è rappresentata dall'**articolo 11** della Costituzione italiana (1947), che recita: «*L'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove*

⁴³ *Principio del diritto dell'Unione (preminenza e supremazia)*, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM%3Aprimacy_of_eu_law

⁴⁴ Trattato TUE, *op. cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Pusillo E. (2015), *op. cit.*, pp. 241-242

e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».⁴⁸ Emerge, tuttavia, che non vi sia alcun riferimento esplicito all'integrazione europea. Ciò è motivato dal fatto che, in realtà, questo articolo fu inserito per permettere l'adesione dell'Italia all'ONU. Esso fu, poi, considerato sufficiente per autorizzare la partecipazione anche alle Comunità europee.⁴⁹ Successivamente sono state apportate modifiche ed è stato introdotto un riferimento esplicito all'adesione europea nell'**articolo 117** della Costituzione, che indica: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».⁵⁰

Per quanto riguarda la **Germania**, l'integrazione europea è giuridicamente riconosciuta e regolamentata dall'**articolo 23** della *Grundgesetz* (1949), secondo cui:⁵¹

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.

(1) Per realizzare un'Europa unita, la Repubblica federale di Germania partecipa allo sviluppo dell'Unione europea, la quale si impegna a rispettare i principi democratici, costituzionali, sociali e federali, nonché il principio di sussidiarietà, e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente analoga a quella della presente *Grundgesetz*. Il Governo federale può, a tal fine, trasferire i diritti di sovranità per legge con l'approvazione del Bundesrat. Per la fondazione dell'Unione europea così come per modifiche alla sua base contrattuale e a Regolamenti analoghi che modificano o integrano il contenuto della presente *Grundgesetz* o rendono possibili tali modifiche o integrazioni, si applica l'articolo 79 paragrafi 2 e 3.⁵²

⁴⁸ Costituzione italiana, Articolo 11. URL: <http://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-11>

⁴⁹ Pusillo E. (2015), *op. cit.*, p. 242

⁵⁰ Costituzione italiana, Articolo 117. URL: <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117>

⁵¹ Grundgesetz, Articolo 23. URL: https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02-245124

⁵² Si noti l'intrinseco legame tra lingua e diritto precedentemente discusso: nella traduzione dell'articolo 23, ho mantenuto i termini tedeschi *Grundgesetz* e *Bundesrat* poiché indicanti leggi e istituzioni dell'ordinamento giuridico tedesco.

3.2 La “Babele” delle lingue europee

Sebbene il multilinguismo rappresenti un principio fondamentale nell’Unione europea sin dai tempi dell’allora Comunità europea, nel corso del tempo sono stati discussi e criticati taluni profili problematici inerenti alla difficile concordanza di interpretazione e applicazione del diritto europeo. È per questo motivo che si è talvolta parlato di una “*Babele delle lingue europee*”, richiamando il celebre episodio biblico in cui il plurilinguismo generò incomprensione, portando, dunque, al mancato raggiungimento del progetto di costruzione della torre. A ciò, si è, tuttavia, opposta la visione del multilinguismo non tanto come ostacolo alla comunicazione e causa di dispersione di popoli, quanto più come un fenomeno simile a quello che accadde il giorno della Pentecoste. Nel racconto della Bibbia, gli apostoli, infatti, pervasi dallo stesso Spirito, erano riusciti a capirsi nonostante parlassero lingue diverse. A tal riguardo, la dottoressa Floriana Lisena osserva come, «*al di là delle evidenti difficoltà nel mantenimento del pluralismo linguistico, in Europa continuerà un costruttivo dialogo solo fin quando, nonostante le molte diverse lingue, si parlerà comunque ispirati dal medesimo “Spirito europeo”*».⁵³

In questo “puzzle” multilingue è indispensabile il lavoro di traduttori, interpreti e giuristi linguisti al fine di garantire il dialogo interlinguistico, nonché la corretta ed uniforme trasposizione delle norme europee nei Paesi membri. I prossimi paragrafi vertono, quindi, sul tema della traduzione giuridica nell’Unione europea. Sebbene gli articoli 2 e 3 del Regolamento 1/58 (§ 1.1.3) utilizzino il termine «*redatti*» e non «*tradotti*», relativamente agli atti indirizzati dalle istituzioni ai cittadini ed ai Paesi europei, tale verbo è stato impiegato al fine di garantire il principio di uguaglianza di ognuna delle 24 versioni linguistiche. A questo aspetto è dedicata la riflessione al paragrafo 3.2.1. Vista la rilevanza del processo traduttivo all’interno dell’Unione europea, è, inoltre, necessario presentare brevemente il servizio di traduzione di cui essa è dotata. Al paragrafo 3.2.2 verranno, dunque, illustrate le Direzioni ed Agenzie incaricate della comunicazione multilingue tra le istituzioni europee, i cittadini e gli Stati membri. Avendo, in particolare, la Corte di giustizia europea il duplice incarico di garantire il rispetto del diritto europeo e favorirne la corretta interpretazione, il terzo ed ultimo sottoparagrafo (3.2.3) concerne un’analisi più dettagliata di questa istituzione e del suo ruolo fondamentale di mediatore linguistico.

⁵³ Lisena F., *La Babele (o la Pentecoste) delle lingue nell’Unione europea*, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010. URL: <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Lisena001.pdf>

3.2.1 La co-redazione delle norme: una finzione giuridica

Come visto precedentemente (§1.1.3), il regime linguistico dell'UE prevede che le norme europee siano redatte in tutte le 24 lingue ufficiali, che quindi hanno tutte pari valore. Tuttavia, la co-redazione delle leggi è da considerarsi una «*finzione giuridica*», ovvero introdotta per garantire tale uguaglianza tra le lingue ufficiali.⁵⁴ La co-redazione funziona, infatti, in quegli Stati o quelle Organizzazioni in cui vige il bilinguismo o trilinguismo. Nella pratica, dunque, la redazione delle leggi europee nelle 24 versioni linguistiche avviene in tre fasi:

- 1- redazione nella lingua di partenza
- 2- traduzione in tutte le lingue ufficiali
- 3- revisione giuridica delle varie versioni linguistiche.⁵⁵

La terza fase è fondamentale al fine di verificare che vi sia un'equivalenza giuridica tra tutte le versioni linguistiche di ogni norma. In altre parole, occorre che esse «*dicano la stessa cosa*»,⁵⁶ in virtù del principio di **uniforme interpretazione ed applicazione** del diritto europeo. Non solo, quindi, il diritto europeo è gerarchicamente superiore al diritto interno agli Stati membri (§3.1.3), ma è anche necessario che esso venga interpretato ed applicato ugualmente in tutti i Paesi aderenti. Poiché gli atti giuridici sono espressi nelle varie lingue dell'Unione, essi possono essere applicati in modo uniforme e conforme solo se redatti in modo comprensibile, preciso e non ambiguo. Le varie versioni linguistiche devono, dunque, essere concordanti ed equivalenti.⁵⁷

Per garantire una chiara e uniforme interpretazione, nel 2000 è stata introdotta la prima **Guida pratica comune** per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea. Nel 2013 è stata pubblicata una seconda edizione, con alcune precisazioni e modifiche a seguito dei numerosi mutamenti del diritto dell'Unione europea. Lo scopo principale della *Guida* è quello di garantire e supportare la cura della **qualità redazionale** dei testi legislativi, in quanto essa «[...] è indispensabile perché la legislazione comunitaria possa essere compresa meglio e attuata correttamente. Affinché i cittadini e gli operatori economici possano conoscere i loro diritti e i loro obblighi, gli organi giurisdizionali possano assicurare il rispetto della legge e gli Stati membri possano procedere, ove necessario, a un'attuazione nel diritto interno corretta e tempestiva, gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie

⁵⁴ Pusillo E., *Divergenze linguistiche ed interpretazione uniforme delle norme europee*, CERTEM, Publifarum, n. 27, 2017. URL: <https://riviste.unige.it/index.php/publifarum/article/view/1720>

⁵⁵ Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai J., Bérczi A., Somssich R., *op. cit.*

⁵⁶ Eco U., *op. cit.*

⁵⁷ Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai J., Bérczi A., Somssich R., *op. cit.*

devono essere formulati in modo comprensibile e coerente e secondo regole uniformi di presentazione e di tecnica legislativa». ⁵⁸ La Guida prevede, nello specifico, **sei principi generali**:

- 1- gli atti giuridici dell'Unione devono essere redatti in modo chiaro, semplice e preciso;
- 2- la redazione degli atti dell'Unione deve essere appropriata al tipo di atto in questione e, in particolare, al fatto che sia o meno vincolante (Regolamento, Direttiva, Decisione, Raccomandazione o altro);
- 3- la redazione degli atti deve tenere conto delle persone a cui si applicano, al fine di consentire loro di identificare i propri diritti e obblighi senza ambiguità, e delle persone responsabili dell'attuazione degli atti;
- 4- le disposizioni degli atti devono essere concise e il loro contenuto deve essere il più possibile omogeneo. Si devono evitare articoli e frasi troppo lunghi, formulazioni inutilmente contorte e l'uso eccessivo di abbreviazioni;
- 5- durante tutto il processo che porta alla loro adozione, i progetti di atti legislativi devono essere formulati in termini e strutture sintattiche che rispettino la natura multilingue della legislazione dell'Unione; i concetti o la terminologia specifici di un sistema giuridico nazionale devono essere utilizzati con cautela;
- 6- la terminologia utilizzata in un determinato atto deve essere coerente sia internamente che con gli atti già in vigore, soprattutto nello stesso settore. Concetti identici devono essere espressi negli stessi termini, per quanto possibile senza discostarsi dal loro significato nel linguaggio ordinario, giuridico o tecnico. ⁵⁹

La Guida prevede, poi, indicazioni dettagliate circa la struttura degli atti (numerazione, paragrafi, ecc.), la metodologia di inserimento di citazioni e riferimenti esterni, la redazione di atti modificativi, disposizioni finali, abrogazioni ed allegati, per un totale di 22 punti.

Sulla base dell'intrinseco legame tra lingua e diritto (§3.1.1), si può osservare che l'Unione europea disponga non solo di una molteplicità di lingue, ma anche di una «pluralità di sistemi giuridici». ⁶⁰ A tal riguardo, Ajani osserva come «la traduzione deve, in linea di principio, essere compiuta considerando la pluralità dei sistemi giuridici nazionali». ⁶¹ Nel caso della legislazione europea, assistiamo ad un'interazione reciproca e continua tra linguaggio giuridico nazionale e linguaggio giuridico europeo: da un lato, l'influenza dei concetti nazionali sui termini utilizzati dagli

⁵⁸ Commissione europea, Servizio legale, *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*, Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, 2015. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2880/5575>

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ajani G., *op. cit.*

⁶¹ *Ibid.*

atti dell'UE è quasi inevitabile; dall'altro, nuovi concetti di diritto europeo possono alterare il significato di alcuni termini giuridici a livello nazionale.⁶² Il diritto comunitario non può, inoltre, essere separato dagli ordinamenti giuridici nazionali in quanto, nel caso di norme direttamente applicabili, diventa direttamente parte del diritto nazionale.⁶³

È a tal proposito che Ajani si interroga sugli effetti per il diritto positivo del contatto con norme elaborate in un contesto diverso da quello nazionale (europeo), e concepite in una **lingua giuridica comunitaria**. Si può, infatti, osservare che il diritto europeo utilizza una propria terminologia, in cui le nozioni giuridiche non necessariamente presentano lo stesso contenuto nei diversi diritti nazionali.⁶⁴ Essa è stata oggetto di numerosi dibattiti, ricerche e riflessioni. La giurista Elena Ioriatti Ferrari ha, a tal riguardo, osservato che *«fra i diversi ambiti di discussione aperti è oggi dato acquisito l'esistenza e la qualifica in termini di "linguaggio" del fenomeno linguistico comunitario. Alla mancanza di un lessico giuridico preesistente alla redazione del testo multilingue, scandito e delimitato da una stessa cultura giuridica comune, consegue la necessità di reinventare un lessico ad hoc, spesso ricorrendo a neologismi»*.⁶⁵ In relazione a ciò, Gualdo e Telve descrivono come tale linguaggio segua principalmente due strategie morfologiche: da un lato utilizza termini che sono per loro natura innovativi rispetto alle tradizioni giuridiche nazionali (neologismi morfologici⁶⁶), dall'altro impiega termini già noti negli ordinamenti nazionali, rideterminandone la semantica in base a determinate esigenze comunicative (innovazione semantica⁶⁷).⁶⁸

In particolare, i termini giuridici assumono significato in quanto connessi ad uno schema, ad una **tassonomia**.⁶⁹ Il significato dei termini, nel senso del loro **valore semantico**, è determinato dalla tradizione e dalla giurisprudenza. Pertanto, poiché ogni Paese possiede il proprio ordinamento e sistema giuridico, vige un'imperfetta sovrapposibilità tra lessico giuridico comunitario e lessico giuridico nazionale. Divergenze terminologiche possono, dunque, presentarsi non solo tra lingue diverse (ad esempio, italiano-tedesco), ma anche all'interno della stessa lingua. Ajani ritiene, infatti, l'evidente compresenza nell'Unione europea di *«due diverse lingue del diritto per ogni lingua nazionale»*.⁷⁰ Quanto alla lingua italiana, Gualdo e Telve riportano due esempi di divergenza tra lingua del diritto interno e lingua del diritto europeo: la Direttiva europea 1999/93 sulla forma

⁶² Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai J., Bérczi A., Somssich R., *op. cit.*, p. 70

⁶³ *Ibid.*, p. 71

⁶⁴ Megale F., *op. cit.*, p. 39

⁶⁵ Ioriatti Ferrari E., *Linguismo eurunionico e redazione della norma comunitaria scritta*, In: Visconti J., *op. cit.*

⁶⁶ Creazione artificiale di un nuovo termine in base a modelli di formazione delle parole di una lingua. Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai J., Bérczi A., Somssich R., *op. cit.*, p. 72

⁶⁷ *Ibid.*, p. 73


⁶⁸ Gualdo R., Telve S., *op. cit.*, p. 438

⁶⁹ *«analisi linguistica consistente nel classificare elementi di una lingua in liste atte a evidenziare le regole di combinazione dei termini»*. Definizione di *tassonomia*, La Repubblica Dizionari. URL: <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/tassonomia.html>

⁷⁰ Ajani G., *op. cit.*

digitale, in cui si usa “autenticazione” nel senso di “identificazione” e “autorizzazione” nel senso di “abilitazione”; e la Direttiva europea 85/577 sui diritti del consumatore, dove vengono utilizzati i termini “recesso” e “rescissione” come sinonimi in riferimento alla possibilità di una parte di recedere unilateralmente dal contratto. Tuttavia, le norme italiane di recepimento preferiscono solo il primo termine, “recesso”, per non generare ambiguità col sistema lessicale nazionale.⁷¹

Non solo è possibile distinguere tra due diverse lingue del diritto (interno e comunitario) per ciascuna lingua nazionale, ma alcune lingue sono, inoltre, impiegate da molteplici Paesi, e quindi diversi sistemi giuridici. È il caso della lingua tedesca, linguaggio giuridico-amministrativo in Germania, Svizzera, Austria, Lichtenstein, Belgio e Provincia di Bolzano (cfr. §2.1). Ad esempio, in Austria viene utilizzato il termine “Exekution” (esecuzione), mentre in Germania “Pfändung” (sequestro); in Austria si diventa “pragmatisiert” (pragmatizzati), mentre in Germania “verbeamtet” (funzionari); in Austria gli inquilini morosi vengono “delogiert” (sloggiati) mentre in Germania “zwangsweise der Wohnung verwiesen” (sfrattati dall’appartamento).⁷² Diversi sistemi giuridici possono, dunque, utilizzare la stessa lingua, impiegando, tuttavia, termini giuridici diversi per esprimere uno stesso concetto oppure stessi termini giuridici per esprimere concetti differenti. In questo caso si tratta di traduzione **intra-linguistica**, come mostra il seguente schema sempre ad opera della Direzione generale della Traduzione della Commissione europea:



*Traduzione intra-linguistica*⁷³

⁷¹ Gualdo R., Telve S., *op. cit.*, pp. 438-39

⁷² Sander G., *op. cit.*, p. 3

⁷³ Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai J., Bérczi A., Somssich R., *op. cit.*, p. 68

3.2.2 Il servizio di traduzione dell'Unione europea

Data l'importanza e la necessità di una chiara comunicazione multilingue, l'Unione europea dispone di numerosi **traduttori** ed **interpreti**: i primi sono indispensabili per rendere Regolamenti ed altri atti legislativi e disposizioni di portata generale (in forma scritta) accessibili a tutti i cittadini; i secondi sono un elemento chiave nella comunicazione orale, ad esempio durante conferenze internazionali.⁷⁴

Le istituzioni europee sono dotate di Direzioni specificamente incaricate del lavoro di traduzione ed interpretazione. La **Commissione europea**, ad esempio, comprende la Direzione generale dell'interpretazione (DG Interpretazione), addetta ai servizi di interpretazione durante le riunioni della Commissione e delle istituzioni a cui presta il proprio servizio, ed una Direzione generale della traduzione (DGT), che fornisce servizi di traduzione standard, editing, localizzazione e traduzione per siti multilingui. Anche il **Parlamento europeo** prevede una Direzione generale dell'interpretazione e delle conferenze (DG INTE), incaricata del servizio di interpretazione durante le riunioni del Parlamento, della Corte dei conti, del Comitato delle regioni, del Mediatore europeo, del Garante europeo della protezione dei dati, della Commissione europea a Lussemburgo e del Centro di traduzione. Per quanto riguarda il **Consiglio europeo** ed il **Consiglio dell'Unione europea**, il servizio di traduzione è garantito e gestito dal Segretariato generale, mentre la **Corte dei conti europea** dispone di una Direzione Traduzione e servizi linguistici, i cui traduttori sono suddivisi in 24 squadre che coprono tutte le lingue ufficiali, accompagnati e supportati da assistenti.⁷⁵

Accanto alle istituzioni ed organi dell'UE, esistono molteplici **Agenzie**. Si tratta di organismi dotati di propria personalità giuridica, istituiti con atti di *diritto derivato*, ovvero atti posti in essere dalle istituzioni europee sulla base del *diritto originario* (Trattati).⁷⁶ Essendo nate in momenti successivi a seconda di esigenze differenti, esse rappresentano un gruppo alquanto eterogeneo. Esse non presentano, infatti, la stessa denominazione, bensì si contraddistinguono in Centri, Osservatori, Fondazioni, Autorità o Uffici specializzati. Sono degli enti creati appositamente per specifiche funzioni, e pertanto sono indipendenti dagli Stati. Questi ultimi possono collaborare e confrontarsi con le Agenzie per questioni di natura giuridica, tecnica o scientifica. Esse detengono, dunque, una competenza consultiva ma non decisionale; rappresentano, cioè, un decentramento di talune attività delle istituzioni.⁷⁷

⁷⁴ Commissione europea, Direzione generale dell'Interpretazione, *Interpretare e tradurre per l'Europa*, Ufficio delle pubblicazioni, 2017. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2862/42524>

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Pusillo E. (2015), *op. cit.*, p. 205

⁷⁷ *Ibid.*

Per quanto riguarda il servizio linguistico, dal **1994** esiste il **Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea** (CdT), con sede a Lussemburgo. Esso è stato istituito il 28 novembre con Regolamento n. 2965/94 del Consiglio, modificato il 18 giugno 2003 con Regolamento n. 1645/2003 del Consiglio. L'obiettivo principale del Centro consiste nel fornire servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi europei decentrati, prime fra tutte altre Agenzie europee. Esso svolge un ruolo importante nella gestione del multilinguismo e degli eventuali problemi che possono presentarsi.⁷⁸ Inoltre, il Centro è responsabile della **cooperazione interistituzionale** tra i servizi di traduzione dell'UE.⁷⁹ A tal proposito, uno dei principali successi di tale collaborazione è **IATE** (Interactive Terminology for Europe), una banca dati terminologica dell'UE. Il progetto è stato lanciato nel 1999 per raccogliere tutte le risorse terminologiche dell'UE in un'infrastruttura web armonizzata e standardizzata. Dal 2004 agenzie ed istituzioni europee ne fanno utilizzo regolare. L'ultima versione aggiornata risale al 7 novembre 2018, resa possibile sfruttando più recenti tecnologie e software. La piattaforma è gestita da un gruppo formato dai rappresentanti delle istituzioni, agenzie ed organi partecipanti: Parlamento europeo (voci contrassegnate come "EP"), Consiglio dell'UE ("Council"), Commissione europea ("COM"), Corte di giustizia europea ("CJUE"), Banca centrale europea ("ECB"), Corte dei conti europea ("ECA"), Comitato economico e sociale europeo ("EESC/CoR"), Comitato europeo delle regioni ("EESC/CoR"), Banca europea per gli investimenti ("EIB") e Centro di traduzione degli organismi dell'UE ("CdT").⁸⁰

Come anticipato (§ 3.1.2), accanto a traduttori ed interpreti, è fondamentale anche il contributo dei **giuristi linguisti**. Con l'evoluzione del diritto europeo, il loro ruolo è cambiato a sua volta nel tempo. Se, infatti, inizialmente il loro compito era limitato alla correzione delle traduzioni ed alla proposta di modifiche sul testo finale per favorire la concordanza tra le versioni linguistiche del diritto europeo, oggi essi intervengono sulla proposta di legge della Commissione, prendendo parte alla procedura legislativa sin dall'inizio.⁸¹ In particolare, tale nuovo metodo di lavoro è stato formalizzato in una nota del Segretario Generale del 2007, che stabilisce che al momento della ricezione del Consiglio di una proposta di atto legislativo, un'"*équipe qualité*" viene istituita all'interno del Servizio giuridico. Questa è composta da un consigliere giuridico ed un giurista linguista ("*consigliere qualità*"), con il

⁷⁸ *Ibid.*, p. 210

⁷⁹ Commissione europea, Direzione generale dell'Interpretazione, *op. cit.*

⁸⁰ Parlamento europeo, Traduzione, *A proposito di IATE*, Sito ufficiale del PE. URL: <https://www.europarl.europa.eu/translation/it/terminology/about-iate>

⁸¹ Guggeis M., *I giuristi linguisti e le sfide per garantire concordanza, qualità redazionale e corretta terminologia giuridica nei testi normativi dell'Unione europea*, "Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità", Senato della Repubblica, Atti della giornata di studio, 2017. URL: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Il_linguaggio_giuridico_nellEuropa_delle_pluralit.pdf

compito di verificare la qualità redazionale del testo fino all'adozione formale da parte del Consiglio.⁸²

Per garantire un lavoro preciso ed efficiente nonché per agevolare la cooperazione tra le istituzioni in materia di tecnica legislativa,⁸³ nel 2010 è stato creato il **Gruppo di riflessione tecnica legislativa** (GRITL), costituito da rappresentanti dei giuristi linguisti e dei servizi giuridici di Commissione, Parlamento e Consiglio. Tra i vari contributi, il Gruppo ha collaborato alla redazione della *Guida* di cui al § 3.2.1.

3.2.3 La Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia è l'istituzione incaricata ad assicurare il **rispetto**, l'**applicazione** e la corretta **interpretazione** del diritto europeo. Essa è stata istituita con il Trattato CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), firmato a Parigi nell'aprile del 1951 ed entrato in vigore nel luglio del 1952; ha sede a Lussemburgo, presso il boulevard Konrad Adenauer, ed ha poi esteso le sue competenze nella CEE (Comunità economica europea) e nell'EURATOM (Comunità europea dell'energia atomica). Nel 1986, con l'Atto unico europeo, essa è stata affiancata da un Tribunale di primo grado e da Tribunali specializzati (prima del Trattato di Lisbona chiamati "camere giurisdizionali"), aventi il compito di occuparsi di questioni più specifiche.⁸⁴

La Corte ha una **competenza di attribuzione**, ovvero può intervenire solo nei casi espressamente previsti dai Trattati. Per garantire il rispetto del diritto europeo, essa si pronuncia sui ricorsi per inadempimento, per annullamento e per carenza. Per quanto riguarda la corretta interpretazione del diritto europeo, essa si pronuncia sul **rinvio pregiudiziale**. Nel quadro di questa ricerca, è particolarmente interessante analizzare quest'ultimo tipo di ricorso. Come sancito dall'**articolo 267** del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, «*la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei Trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione*».⁸⁵

⁸² *Ibid.* cfr. articolo 22 del Regolamento interno di procedura del Consiglio (adottato con decisione del Consiglio il 1° dicembre 2009): «*Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli ordinamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria. Nell'arco dell'intero iter legislativo, coloro che presentano testi nell'ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare attenzione alla loro qualità redazionale*». Consiglio dell'Unione europea, Decisione del Consiglio relativa all'adozione del suo regolamento interno, GUUE L 325/2009, Bruxelles, 2009. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0937&from=IT>

⁸³ Commissione europea, Servizio legale, *op. cit.*

⁸⁴ Pusillo E. (2015), *op. cit.*, p. 165

⁸⁵ TFUE, *op. cit.*, art. 267

In particolare, il rinvio pregiudiziale permette ai giudici nazionali di rivolgersi alla Corte di giustizia per richiedere la corretta interpretazione di una norma europea, al fine di evitarne un'errata interpretazione, e dunque applicazione. La risposta della Corte avviene in forma di "pronuncia pregiudiziale", contenente l'interpretazione della norma, che vincola, così, il giudice destinatario.⁸⁶

Come visto precedentemente (§ 1.1.2), la Corte di giustizia dispone di una lingua di lavoro, il francese, ed una processuale, che viene stabilita in base alle disposizioni del Regolamento per ogni causa tra le lingue ufficiali. Quando il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica con cittadinanza o sede in uno Stato membro, la lingua processuale è la lingua ufficiale di tale Stato membro. Qualora quest'ultimo riconosca più lingue ufficiali, sarà il ricorrente a scegliere la più opportuna. Nel caso di procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è sempre quella del giudice nazionale che presenta rinvio pregiudiziale alla Corte. Gli atti processuali presentati in una lingua diversa dal francese vengono tradotti in francese dai servizi della Corte per consentirne lo svolgimento dei lavori interni. La Corte dispone, infatti, di uno dei più importanti servizi linguistici dovendo essere in grado di utilizzare tutte le lingue ufficiali dell'Unione.⁸⁷

Con così tante lingue ufficiali, sono, tuttavia, abbastanza ricorrenti casi di **divergenza linguistica** tra le 24 versioni linguistiche delle norme europee. A tal riguardo, sorge spontaneo domandarsi come occorra agire di fronte a tali situazioni: se vale il principio di pari valore tra le lingue dell'UE, allora quale versione deve prevalere? In tali casi, i giudici seguono di norma tre criteri: **teleologico** (fa riferimento allo scopo della norma stessa), **sistematico** (fa riferimento al contesto, al sistema complessivo in cui la norma è inserita per capire che cosa indica espressamente), **storico** (fa riferimento ai precedenti normativi). Accanto a questi criteri, la Corte di giustizia europea dispone di un ulteriore "strumento" fondamentale: il **multilinguismo**. In altre parole, sebbene la copresenza di 24 lingue ufficiali possa comportare difficoltà e talvolta discontinuità interpretative, essa può essere utile per comprendere quale sia la versione che diverge dalle altre. Considerando tutte le versioni linguistiche, è facilmente individuabile quale sia quella (o quelle) divergente.⁸⁸ Questo viene spesso ribadito nelle sentenze della Corte di giustizia attraverso la formula: «*Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell'Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che esso sia interpretato in funzione dell'impianto sistematico e della finalità*

⁸⁶ Pusillo E. (2015), *op. cit.*, p. 169

⁸⁷ *Ibid.*, pp. 170-171

⁸⁸ Pusillo E. (2017), *op. cit.*

della normativa di cui fa parte». ⁸⁹ Le versioni linguistiche non possono, dunque, essere considerate isolatamente, bensì sempre in relazione l'una con l'altra.

In particolare, nel caso di mancata concordanza tra le versioni linguistiche, il giudice europeo può consultare le traduzioni dei documenti depositati nel procedimento, i lavori preparatori, la natura e la portata delle divergenze, contando sul supporto del giurista linguista (§ 3.2.1). È in relazione a ciò che la Corte ha sviluppato la teoria dell'«*acte clair*»: nella sentenza Cilfit ha dichiarato che «*un giudice le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuto, qualora gli venga sottoposta una questione di diritto comunitario, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da lasciar adito a ragionevoli dubbi, e che la configurabilità di tale eventualità va valutata, in particolare, in funzione del rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione. Il giudice nazionale può concludere che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, ma solo dopo aver maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri e alla Corte di giustizia. Orbene, tale giudice deve innanzitutto considerare che le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura; l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni*». ⁹⁰

La Corte di giustizia svolge un ruolo di primo piano anche nel fronteggiare casi di **discriminazione**. In particolare, l'UE si fonda sul principio di **non discriminazione**, indicato all'articolo 18 del TFUE, agli articoli 2 e 3 del TUE, e all'articolo 21 Titolo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai sensi di quest'ultimo articolo, «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la **lingua**, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». ⁹¹ Casi di cattiva amministrazione e discriminazione possono essere denunciati al **Mediatore europeo**, che si impegna nel risolverli. Tuttavia, in numerose sentenze la Corte di giustizia ha potuto constatare situazioni di discriminazione, tra cui molte fondate sulla lingua. ⁹² Ad esempio, nelle Cause T-124/13 e T-191/13, la Repubblica

⁸⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza Bartosch Airport Supply Services GmbH contro Zollamt Wien, causa C-772/19, 2021.

URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=238168&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

⁹⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, *Il multilinguismo alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2862/320722>

⁹¹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, *op. cit.*

⁹² Corte di giustizia dell'Unione europea, *La corte di giustizia e la parità di trattamento*, 2020. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2862/092290>

italiana e il Regno di Spagna hanno presentato ricorso contro la Commissione europea al fine di ottenere l'annullamento di quattro bandi di concorso generale (EPSO/AST/125/12, EPSO/AST/126/12, EPSO/AD/248/13 e EPSO/AD/248/13) in quanto i requisiti linguistici di assunzione prevedevano la buona conoscenza di una delle 24 lingue ufficiali dell'UE e di una lingua tra l'inglese, il francese ed il tedesco, in quanto lingue maggiormente utilizzate. Tuttavia, la Corte ha giudicato quest'ultima affermazione piuttosto vaga, ed ha approfondito questo aspetto grazie al supporto di dati statistici, giungendo all'annullamento dei bandi in questione.⁹³

L'importanza del multilinguismo è stata sottolineata anche attraverso l'edificazione di un **“Giardino del multilinguismo”**, inaugurato il 9 maggio (giornata dell'Europa) 2023. Esso sorge accanto agli edifici della Corte e simboleggia trasparenza ed accessibilità. Esso è testimonianza sia dell'inalienabile valore del multilinguismo europeo che del plurilinguismo del Lussemburgo, che fa di questo piccolo Stato un vero e proprio *«giardino delle lingue»*.⁹⁴ Questo giardino richiama, inoltre, la metafora proposta dalla romanziera polacca premio Nobel 2018, Olga Tokarczuk, secondo la quale *«la traduzione non è solo il passaggio da una lingua all'altra, o da una cultura all'altra, ma ricorda anche una tecnica orticola che consiste nel prendere un pollone da un ceppo originale per innestarlo su un'altra pianta, da cui nascono germogli che crescendo diventano rami»*.⁹⁵

⁹³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), Cause riunite T-124/13 e T-191/13, 24/09/2015. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168564&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45192>

⁹⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, *Il multilinguismo alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, op. cit.

⁹⁵ *Ibid.* A tal riguardo è opportuno menzionare un'ulteriore iniziativa di promozione della diversità linguistica, ovvero la **“Giornata europea delle lingue”**, proposta dal Consiglio d'Europa nel corso dell'Anno europeo delle lingue nel 2001. Essa ha luogo il 26 settembre ed ha lo scopo di celebrare e accrescere l'importanza del dialogo multilingue ed interculturale, attraverso una serie di eventi a livello sia delle istituzioni europee che in ciascun Stato membro. Cfr. Consiglio d'Europa, *26 settembre – Giornata europea delle lingue*. URL: <https://www.coe.int/it/web/portal/26-september-european-day-of-languages>

4 Casi di divergenze linguistiche e uniforme interpretazione del diritto europeo

4.1 Obiettivo e metodo di ricerca

Dopo un'attenta ricerca compilativa, che ha permesso di illustrare il tema del regime linguistico nell'Unione europea (§1), il ruolo della lingua tedesca in tale mosaico multilingue (§2), nonché il concetto di lingua del diritto e traduzione giuridica (§3), quest'ultimo capitolo è dedicato ad un'analisi sperimentale, volta ad applicare alla pratica le nozioni teoriche precedentemente approfondite.

L'obiettivo di questa ricerca consiste nel raccogliere ed analizzare (quantitativamente e qualitativamente) casi di divergenza tra le versioni linguistiche del diritto europeo che riguardano la lingua tedesca. Il motivo di tale scelta risiede nella volontà e curiosità di osservare cosa accada nel concreto qualora vi siano differenze linguistiche tra le versioni di una stessa norma europea. Ciò offre la possibilità di verificare nella prassi quel legame intrinseco tra lingua e diritto, quell'interdisciplinarietà che unisce i due campi.

Il punto di partenza di questa analisi è la Direttiva europea 77/452/CEE, nella cui versione tedesca (all'articolo 4) è stato denunciato al Mediatore europeo un errore di traduzione, riportato al prossimo capitolo (§4.2). Alla luce di questo fatto è nata l'idea di ricercare, raccogliere ed analizzare altri errori e differenze nelle versioni tedesche del diritto europeo.

Il metodo di ricerca è il seguente:

- 1- ho consultato il corpus di cause disponibile sul sito della Corte di giustizia dell'Unione europea,¹ alla voce “giurisprudenza” e poi “modulo di ricerca”;
- 2- una volta aperto il modulo di ricerca, ho selezionato come parole chiave “versioni linguistiche” ed ho consultato tutte le cause presenti per verificare quali riguardassero casi di divergenza linguistica concernenti la lingua tedesca. Ho deciso di non indicare il tedesco né come lingua processuale e/o delle conclusioni, né tanto meno come parola chiave, per ottenere un repertorio più ampio e per evitare che inserendo ad esempio la versione maschile “tedesco” le cause in

¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sito ufficiale, Home. URL: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/

cui è presente il femminile “tedesca” non fossero indicate, ed anche perché non sempre la lingua processuale e/o delle conclusioni delle cause qui raccolte è il tedesco;²

- 3- ho annotato in un file Excel tutte le divergenze trovate citando data, titolo, tema, divergenza, link, note (eventuali).

Al fine di condurre un’analisi più limitata e dettagliata, ho deciso successivamente di riordinare le sentenze per data e di concentrarmi sugli ultimi sei anni (dal 2019 al 2024): ogni foglio Excel concerne un anno. Pertanto, ho condotto una seconda ricerca inserendo come parola chiave “versione linguistica” ed indicando il lasso temporale 2019-2024, al fine di completare e raffinare la raccolta.³ Il file Excel finale è consultabile scannerizzando il seguente QR-Code, o accedendo attraverso il link in nota a piè di pagina:⁴



Di seguito sono riportati i dati raccolti, per ognuno dei quali sono indicati il titolo, la data, il tema ed il contesto, la divergenza linguistica ed eventuali note.

Segue un’analisi globale sulla base di quattro criteri (approfonditi al seguente § 4.3): tematica generale, “piano” della divergenza (tra più versioni, tra il tedesco e tutte le altre, interna alla lingua tedesca), branca della linguistica interessata dalle divergenze, grado di rilevanza della discontinuità tra le versioni linguistiche.

² Corte di giustizia dell’Unione europea, Sito ufficiale, Modulo di ricerca («*Criteri selezionati: Parole del testo = “versioni linguistiche”*»). URL:

[https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&page=1&text=versioni%2Blinguistiche%2B&lg=&cid=3765259](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&page=1&text=versioni%2Blinguistiche%2B&lg=&cid=3765259)

³ Corte di giustizia dell’Unione europea, Sito ufficiale, Modulo di ricerca («*Criteri selezionati: Periodo o data = “Data di pronuncia”; Periodo = “del 01/01/2019 al 12/06/2024”/ Parole del testo = “versione linguistica”*»). URL: <https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?page=5&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2019.01.01%2524to%253D2024.06.12&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=it&text=Versione%2Blinguistica%2B&lg=&cid=2001051>

⁴ Link al Corpus di Cause realizzato tramite Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KYIic1LeJXmFQkh0akOC_r3Eo1LeHZPM/edit?usp=sharing&oid=107813751805334551861&rtpof=true&sd=true

4.2 Raccolta dei dati

▪ Direttiva europea 77/452/CEE⁵

- o 2005
- o Caso 2744/2005/GG: nella relazione annuale del Mediatore europeo 2005 viene menzionato un errore nella versione tedesca della Direttiva 77/452/CEE quale esempio di denuncia non riguardante un possibile caso di **cattiva amministrazione**.
- o Dopo aver completato la formazione infermieristica nella ex DDR, il denunciante aveva esperienza lavorativa superiore a 15 anni. Dopo aver perso il **lavoro** in Germania, ottenne un posto in Austria, che, tuttavia, fu costretto a lasciare poiché le autorità tedesche non gli avevano fornito il certificato richiesto dal datore di lavoro austriaco. Il denunciante ha affermato che la legge europea richiedeva che dimostrasse di aver svolto un certo periodo di lavoro nel settore senza interruzione. Nonostante la sua lunga esperienza lavorativa, egli non possedeva i requisiti essenziali a causa di due brevi intervalli di disoccupazione. Il querelante riteneva che la richiesta fosse ingiusta.
- o Secondo l'articolo 4 della Direttiva 77/452/CEE «*Ogni Stato membro riconosce, come prova sufficiente, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale rilasciati da tali Stati membri (...), insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di **almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato***». Si nota, poi, che «*La formulazione dell'articolo 4a della direttiva 77/452, introdotta in seguito alla riunificazione della Germania e concernente i diplomi rilasciati nell'ex RDT, è la stessa dell'articolo 4. Ciononostante, la versione tedesca della disposizione prevede che la persona interessata abbia lavorato, **senza interruzioni**, per almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.*»
- o Confrontando altre versioni linguistiche della Direttiva, il Mediatore ha scoperto che queste non prevedevano la dicitura «senza interruzioni». Pertanto, il Mediatore ha giudicato la versione tedesca come errata e non ha accettato la denuncia in quanto non riguardasse un caso di cattiva amministrazione, bensì la legislazione comunitaria. Il

⁵ Mediatore europeo, *Relazione annuale 2005*, p. 41. URL: <https://www.eoi.at/wp-content/uploads/2018/09/QKAA06001ITC.pdf> cfr. Consiglio dell'Unione europea, Direttiva 77/452. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31977L0452>

denunciante è stato invitato a inviare una copia della corrispondenza avuta con le autorità tedesche competenti e ad autorizzare la Commissione a contattare quest'ultime a suo nome.

- **2019**

1- C-634/17 ReFood GmbH & Co. KG contro Landwirtschaftskammer Niedersachsen⁶

- o 24/01/2019
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenburg) per l'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le **spedizioni di rifiuti**. Il rinvio riguarda nello specifico spedizioni di sottoprodotti di origine animale.

Il giudice ha concluso che la controversa spedizione di sottoprodotti di origine animale rientra, salvo disposizioni contrarie, nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 e non in quello del Regolamento CE n. 1013/2006.

- o L'articolo 48, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1069/2009, nella sua versione tedesca prevede la dicitura «**Formate für Anträge auf Zulassung**» (letteralmente, «formati per le richieste di riconoscimento»), mentre in altre versioni (spagnola, danese, inglese e francese) viene fatto riferimento a formulari per richieste e non a richieste di riconoscimento («formatos para las solicitudes», «formater for ansøgninger», «formats for applications», «modèles pour les demandes»).
- o Viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «[...] *secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche*».

⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-634/17, 24/01/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=210189&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

2- C-603/17 Peter Bosworth, Colin Hurley contro Arcadia Petroleum Limited e altri⁷

- o 24/01/2019
- o Rinvio pregiudiziale presentato dalla Supreme Court of the United Kingdom per l'interpretazione della Convenzione di Lugano II, del 30 ottobre 2007. Risultano nello specifico particolarmente complesse quattro nozioni: contratto individuale di **lavoro**, lavoratore, datore di lavoro.
- o L'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II e del Regolamento Bruxelles II, presenta delle divergenze nelle versioni tedesca, inglese e francese. La formulazione della prima recita «**bilden ein individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem individuellen Arbeitsvertrag den Gegenstand des Verfahrens**» (letteralmente «un contratto di lavoro individuale o crediti derivanti da un contratto di lavoro individuale costituiscono l'oggetto del procedimento»), mentre le altre due, «in matters relating to individual contracts of employment», «en matière de contrat individuel de travail» (letteralmente, «in materia di contratto di lavoro individuale»).

3- C-25/18 Brian Andrew Kerr contro Pavlo Postnov, Natalia Postnova⁸

- o 31/01/2019
- o Rinvio pregiudiziale presentato dall'Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale regionale di Blagoevgrad, Bulgaria) in merito alla competenza internazionale del giudice nazionale ai sensi del Regolamento Bruxelles I nel caso in cui un condominio agisca in giudizio per ottenere le spese di manutenzione di un edificio, ma i proprietari inadempienti siano domiciliati in un altro Stato membro. Nello specifico, il giudice del rinvio chiede se si possa ricorrere al foro speciale del luogo di esecuzione dell'obbligazione di cui si tratta, nella misura in cui i diritti al pagamento in oggetto rientrino nella «**materia contrattuale**» ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera a), del Regolamento Bruxelles I bis. Egli domanda, inoltre, se il Regolamento Roma I possa essere applicato alle delibere di un condominio e in base a quale legge debbano essere valutati i diritti risultanti da esse.
- o La versione tedesca («**wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden**»), letteralmente «se un contratto o i crediti derivanti

⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-603/17, 24/01/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=210190&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-25/18, 31/01/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=210333&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

da un contratto costituiscono l'oggetto del procedimento») diverge da altre più specifiche (inglese, «matters relating to a contract»; spagnola, «materia contractual»; francese, «en matière contractuelle»; ungherese, «egy szerződés»; italiana, «materia contrattuale»; rumena, «materie contractuală»).

4- C-649/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Amazon EU Sàrl⁹

- o 28/02/2019
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) in un procedimento in cui la Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Federazione tedesca delle associazioni dei consumatori) contesta ad Amazon EU Sàrl l'inidoneità degli strumenti di contatto offerti al **consumatore** prima della conclusione del contratto, poiché in parte divergenti da quanto richiesto dalla Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
- o L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2011/83 presenta difficoltà interpretative del connettivo nella versione tedesca, «**gegebenenfalls**», in relazione a tre modalità di contatto (telefono, fax e indirizzo elettronico): esso ha natura condizionale e viene utilizzato per esprimere «wenn ein Fall eintritt» («se ciò dovesse verificarsi»). In italiano è stato tradotto come «ove disponibili», equivalente a «eventualmente» o «all'occorrenza». L'avvocato generale ha concluso che tale espressione debba essere interpretata «*nel senso che non impone al professionista di attivare una nuova linea telefonica o di fax oppure un nuovo indirizzo di posta elettronica quando decide di concludere contratti a distanza*» e «*nel senso che si considerano «disponibili» nell'impresa solo quei mezzi di comunicazione che il professionista decide di utilizzare per i rapporti con i consumatori nell'ambito della conclusione di contratti a distanza*».

⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Causa C-649/17, 28/02/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=211189&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

5- C-723/17 Lies Craeynest e a. contro Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a.¹⁰

- o 31/01/2019
- o Rinvio pregiudiziale in relazione alla Direttiva 2008/50/CE sulla **qualità dell'aria**, in seguito alle critiche mosse da abitanti e da un'associazione ambientalista contro la Regione Bruxelles-capitale.
- o La versione tedesca e quella inglese dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase della Direttiva 2008/50 divergono da altre versioni (quali francese, neerlandese e spagnola). Secondo le prime due, gli Stati membri provvedono affinché «**überall in ihren Gebieten und Ballungsräumen**» / «throughout their zones and agglomerations» («dappertutto nelle loro zone e agglomerati»), i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino i valori limite stabiliti nell'allegato XI. Mentre la presente formulazione lascia intendere che i valori limite siano da rispettare in ogni luogo, le versioni francese, neerlandese e spagnola fanno piuttosto riferimento alla totalità delle zone e degli agglomerati («dans l'ensemble de leurs zones et agglomérations», «in de gehele zones en agglomeraties», «en todas sus zonas y aglomeraciones»). Alla luce di tali sottili, ma fondamentali, divergenze e possibili interpretazioni, il giudice ritiene necessario esaminare più approfonditamente il contesto normativo e l'obiettivo della disposizione.

6- C-210/18 WESTbahn Management GmbH contro ÖBB-Infrastruktur AG¹¹

- o 28/03/2019
- o Rinvio pregiudiziale in merito alla Direttiva 2012/34. Nello specifico il rinvio concerne l'inclusione nell'elenco degli elementi dell'**infrastruttura ferroviaria** delle banchine per viaggiatori e per merci, anche nelle stazioni passeggeri e negli scali merci.
- o L'articolo 13, paragrafo 2; l'articolo 31, paragrafo 7; e l'allegato II, punto 2 della Direttiva presentano divergenze linguistiche tra le diverse versioni: in francese, italiano e tedesco si parla di «**accesso alle linee**», mentre in inglese, spagnolo e portoghese di «accesso ai binari». Il giudice osserva che *«forse per tale motivo la ÖBB, sulla base della versione tedesca, ha adottato un approccio basato sull' "accesso ai binari" dal punto di vista degli utenti,*

¹⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-723/17, 31/01/2019. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=211190&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

¹¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-210/18, 28/03/2019. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=212344&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

prendendo come soggetto dell'«accesso» questi ultimi e non le imprese ferroviarie che, in realtà, sono le destinatarie dei servizi.»

7- C-291/18 Grup Servicii Petroliere SA contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili¹²

- o 10/04/2019
- o Rinvio pregiudiziale presentato dalla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) volta a verificare che le piattaforme di perforazione auto elevatrici offshore rientrino nell'esenzione di cui all'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 148, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul **sistema comune di IVA**.
- o L'articolo 148, lettera a), non menziona esplicitamente il requisito di essere «adibite alla navigazione». La versione tedesca, ad esempio, indica solo che le navi «**auf hoher See [...] eingesetzt sind**» («siano utilizzate in alto mare»). Il giudice osserva che «*poiché l'obiettivo dell'articolo 148 è quello di esentare le navi la cui cessione avviene nell'ambito geografico della direttiva IVA, ma destinate a esercitare attività economiche al di fuori di esso, l'applicazione di detta disposizione ad una nave comporta implicitamente, ma necessariamente, che essa quanto meno navighi per portarsi fuori dalle acque dell'Unione*».

8- Causa C-709/17 P Commissione europea contro Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd¹³

- o 10/04/2019
- o Nell'ambito di un procedimento di impugnazione intentato dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10/10/2017 (T-435/15), viene sollevata la questione delle pratiche di elusione complesse, che consistono in azioni di **assemblaggio** in successione e multiple in diversi paesi membri. Nello specifico, la questione concerne come le istituzioni europee possano dimostrare l'esistenza di un'elusione nel caso in cui si trovino di fronte a questo tipo di pratiche.

¹² Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan, Causa C-291/18, 10/04/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=212849&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

¹³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Causa C-709/17, 10/04/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=212850&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

- o La nozione di «provenienza» è divergente nelle versioni linguistiche: il francese utilizza i termini equivalenti a «provenire da», mentre il tedesco e l'italiano fanno espressamente riferimento all'origine dei pezzi del paese soggetto alla misura («**Ursprung**» e «originari»). Altre versioni, invece, utilizzano termini più ambigui in quanto riferibili sia alla provenienza che all'origine.

9- C-302/18 X contro Belgische Staat¹⁴

- o 06/06/2019
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione del contenzioso per gli stranieri) sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sullo status dei cittadini di Paesi terzi che siano **soggiornanti** di lungo periodo.
- o La nozione di «risorse» è divergente nelle versioni linguistiche: alcune versioni impiegano l'equivalente del termine «risorse» nel senso di «mezzi finanziari», mentre altre il termine «redditi», che ha un significato più restrittivo in quanto implica una retribuzione (come quella lavorativa), e dunque lascerebbe intendere che si tratti di risorse generate dal richiedente. A questo secondo gruppo appartiene la lingua tedesca, che adotta il termine «**Einkünfte**». Fronte a tale divergenza, il giudice nota che l'utilizzo del termine «redditi» potrebbe essere corroborato dal fatto che il considerando 7 della Direttiva 2003/109 indica che *«gli Stati membri, al momento di valutare la disponibilità di un reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l'adempimento degli obblighi fiscali, poiché tali contributi ed adempimenti si basano, per loro natura, su risorse generate dal richiedente»*.

¹⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-302/18, 06/06/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=214786&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

10- C-383/18 Lexitor sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.¹⁵

- o 11/09/2019
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sui contratti di credito ai **consumatori**, che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
- o L'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48 presenta delle divergenze linguistiche tra le versioni: mentre le versioni neerlandese, polacca e rumena suggeriscono una riduzione dei costi correlati alla restante durata del contratto, quelle tedesca e inglese sono ambigue e lasciando intendere che i costi correlati a tale periodo residuo servano come indicazione per il calcolo della riduzione («**das Recht auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten für die verbleibende Laufzeit des Vertrages richtet**» e «reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract»), letteralmente «il diritto a una riduzione del costo totale del prestito, che si basa sugli interessi e sui costi per la durata residua del contratto»).

11- C-347/17 A e altri, contro Staatssecretaris van Economische Zaken¹⁶

- o 12/09/2019
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'allegato III, sezione II, capitolo IV, punti 5 e 8, al Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale, e dell'allegato I, sezione I, capo II, parte D, punto 1, al Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui **prodotti di origine animale** al consumo umano.
La domanda è presentata nel quadro di una controversia tra sette stabilimenti per la macellazione del pollame nei Paesi Bassi e lo Staatssecretaris van Economische Zaken (Segretariato di Stato all'Economia) circa sanzioni amministrative inflitte da quest'ultimo a causa di violazioni del diritto dei Paesi Bassi sugli animali.
- o Il giudice del rinvio domanda se l'interpretazione dell'allegato III, sezione II, capitolo IV del Regolamento n. 853/2004 sia da intendere nel senso che la nozione di «contaminazione»

¹⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Prima Sezione), Causa C-383/18, 11/09/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=217625&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7564466#ctx1>

¹⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Terza Sezione), Causa C-347/17, 12/09/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=217673&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

include sia quella causata da feci che quella causata dal contenuto del gozzo e della bile. Il giudice ha dubbi sul fatto che feci, contenuto del gozzo e bile facciano parte del «tubo intestinale» e quindi possano essere fonti di contaminazione ai sensi del Regolamento.

Nel Regolamento, le versioni linguistiche differiscono: le versioni neerlandese, tedesca e svedese evocano il contenuto dello stomaco e dell'intestino («inhoud van maag en darmen», «**Magen- und Darminhalt**», «mag- och tarminnehåll»), mentre le versioni danese, inglese e francese impiegano espressioni dal significato più ampio («fordøjelseskanalens indhold», «digestive tract contents» e «contenu du tractus digestif»). Dato che nell'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 5, al Regolamento n. 853/2004, si applicano le espressioni «qualsiasi contaminazione» (francese e tedesco), «la contaminazione» (neerlandese e spagnolo) nonché la locuzione avverbiale «in particolare», si intende che il legislatore non ha voluto limitare l'obbligo di evitare qualsiasi contaminazione ad una forma specifica.

- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: *«In tale contesto, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione di una disposizione del diritto dell'Unione usata in una delle versioni linguistiche non può fungere da unico fondamento per l'interpretazione di tale disposizione ovvero vedersi riconosciuta priorità rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell'Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la disposizione in questione dev'essere interpretata alla luce del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento».*

12-C-567/18 Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sarl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Saarl¹⁷

- o 28/11/2019
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 2017/1001 (ex n. 207/2009) che delimita i diritti del titolare del **marchio** dell'Unione europea.
- o La nozione di «stoccaggio» è divergente nelle varie versioni linguistiche: le versioni spagnola, portoghese, inglese e svedese utilizzano verbi/sostantivi che denotano l'atto di stoccare beni,

¹⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-567/18, 28/11/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221117&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5187124>

mentre quelle francese («détenir») e tedesca («**besitzen**») preferiscono termini connessi all'istituto giuridico del possesso. Si osserva, poi, che *«in tutte le versioni linguistiche traspaia l'idea del possedere a fini commerciali, dato che lo stoccaggio (o, nelle versioni che utilizzano questo termine, il possesso) si aggiunge al requisito che l'attività sia svolta «a tali fini», vale a dire per offrire o immettere in commercio i prodotti, e non risultano divergenze linguistiche su questa seconda parte della frase»*.

13- C-667/18 Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone contro Ministerraad¹⁸

- o 11/12/2019
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2005, in merito all'accesso ed esercizio delle attività di **assicurazione** e di riassicurazione. Nello specifico, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) domanda se la procedura di mediazione, giudiziaria o stragiudiziale, rientri nella nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi del succitato articolo.
- o Dalla giurisprudenza della Corte, e più in particolare dalla nozione di «procedimento amministrativo», l'avvocato generale ricava gli elementi necessari per l'interpretazione della nozione di «procedimento giudiziario». L'espressione «procedimento giudiziario o amministrativo» è riportato esclusivamente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva. All'articolo 198 della Direttiva 2009/138 figura l'espressione «procedimento giudiziario», ma redatto in modo diverso («segnatamente allo scopo [...] di difendere o rappresentare l'assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo»). Tale differenza redazionale è resa anche nelle varie versioni linguistiche: in tedesco, all'articolo 198 della Direttiva 2009/138 si impiega l'espressione «**die Kosten des Gerichtsverfahrens**» e «**den Versicherten in einem Zivil-, Straf-, Verwaltungs- oder anderen Verfahren**», mentre all'articolo 201 della stessa, «**in einem Gerichts- oder Verwaltungsgefahren**».

¹⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-667/18, 11/12/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=221481&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7564466#ctx1>

- 2020

1- C-29/19 ZP contro Bundesagentur für Arbeit¹⁹

- o 23/01/2020
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2 del Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di **sicurezza sociale**.
- o A differenza delle altre versioni linguistiche dell'articolo 62, paragrafo 1, del Regolamento in parola, la versione tedesca prevede la presa in considerazione esclusiva della retribuzione ottenuta «**während**» («durante») l'ultima attività subordinata esercitata («[...] berücksichtigt ausschließlich das Entgelt [...], das die betreffende Person **während** ihrer letzten Beschäftigung [...] nach diesen Rechtsvorschriften erhalten hat»).
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «*A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell'Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte*».

2- C-654/18 Interseroh Dienstleistung GmbH contro SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH²⁰

- o 30/01/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda) sull'interpretazione del Regolamento CE n. 1013/2006, relativo alle **spedizioni di rifiuti**. In particolare, il giudice domanda se un flusso di rifiuti consistente soprattutto in

¹⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Ottava Sezione), Causa C-29/19, 23/01/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=222587&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

²⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, Causa C-654/18, 30/01/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=222897&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7564466#ctx1>

prodotti cartacei sia classificabile come «verde», soggetto, dunque, alla procedura di controllo flessibile prevista da Regolamento.

- o La questione linguistica concerne tre vocaboli differenti in lingua tedesca: «**Ausschuss**» («residuo»), «**Abfall**» («rifiuto») e «**Gemisch**» («miscela»). Il giudice del rinvio ha, in particolare, affermato: «[...] *stando alla formulazione della versione tedesca [e italiana], il punto 2 del quarto trattino riguarderebbe «residui non selezionati» [in tedesco «nicht sortierten Ausschuss»] e non – come considerato dal giudice dei Paesi Bassi sulla base della versione neerlandese – rifiuti non selezionati («ongesorteerd afval»). La nozione di «Ausschuss» (residui) non potrebbe essere considerata equivalente alle nozioni di «rifiuto» (in tedesco «Abfall») o «miscela» (in tedesco «Gemisch»). Anche nella versione francese si distinguerebbe tra «mélange de déchets» (miscela di rifiuti) e «rebutis non triés» (residui non selezionati), così come nella versione inglese si trovano le espressioni «mixture of wastes» e «unsorted scrap». Pertanto, le nozioni «Ausschuss» (residuo) e «Abfall» (rifiuto) non possono essere messe sullo stesso piano. Poiché nella versione neerlandese del titolo della voce B3020 della Convenzione di Basilea non viene utilizzato il termine «rifiuti», bensì «carta, cartone e prodotti di carta», la nozione «afval» al punto 2 del quarto trattino nella versione neerlandese non comprenderebbe l'intera voce, ma solo quanto non rientra nei primi tre trattini».*

3- Causa C-88/19 Asociația «Alianța pentru combaterea abuzurilor» contro TM, UN, Asociația DMPA²¹

- o 13/02/2020
- o Rinvio pregiudiziale in relazione alla Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli **habitat naturali** e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- o Nella versione tedesca potrebbe esserci un errore di traduzione in merito alla nozione di «**Entnahme aus der Natur**» («prelievo dalla natura»). Ciò per due motivi: il prelievo presuppone una cattura, e dunque non sarebbe logico parlare di prelievo di esemplari dalla natura; inoltre, la maggior parte delle altre versioni linguistiche si parla della cattura nell'ambiente naturale, impiegando, quindi, la preposizione “in” (francese, «dans la nature»; inglese, «in the wild»).

²¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-88/19, 13/02/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=223368&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

4- C-18/19 WM contro Stadt Frankfurt am Main²²

- o 27/02/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentato dalla Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) sull'interpretazione della Direttiva 2008/115/CE relative a norme e procedure applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui **soggiorno** è irregolare.
- o La seconda frase dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/115 è divergente nelle varie versioni linguistiche. Nella versione tedesca viene stabilito che «qualora uno Stato membro non disponga di appositi centri di permanenza temporanea e la sistemazione debba essere effettuata in un istituto penitenziario, i cittadini di Paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari. Al contrario, le altre versioni linguistiche fanno riferimento alla circostanza che uno Stato membro «non possa» ospitare tali cittadini in appositi centri di permanenza temporanea. A tal riguardo, l'avvocato generale osserva che *«La versione in lingua tedesca [...] spiega evidentemente la linea argomentativa del governo tedesco, secondo la quale la normativa nazionale in questione non rientra nell'eccezione prevista all'articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, di detta Direttiva, nella misura in cui la problematica in questione non è quella dell'inesistenza di un apposito centro di permanenza temporanea, vale a dire un caso di impossibilità, bensì costituisce un'eccezione lecita al principio enunciato all'articolo 16, paragrafo 1, prima frase, di tale summenzionata disposizione, la quale prevede, in un rapporto insuperabile, un principio e un'eccezione a quest'ultimo, rispettivamente, nella prima e nella seconda frase dell'articolo [...]*». Inoltre, la Commissione ha sottolineato la differenza tra la versione tedesca e le altre versioni linguistiche nell'impiego del termine «**Strafgefangenen**», che indica genericamente i detenuti condannati ad una pena detentiva. Le altre versioni utilizzano termini che sembrano includere anche le persone in stato di custodia cautelare (inglese, «ordinary prisoners»; francese, «prisonniers de droit commun»; spagnola, «presos ordinarios»; italiana, «detenuti ordinari»; estone, «tavalistest vangidest»).
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: *«Orbene, come ha dichiarato la Corte, una versione linguistica divergente non può prevalere da sola su tutte le altre versioni linguistiche e occorrerà pertanto fare riferimento all'economia generale del testo in cui si inserisce la disposizione interessata, nonché alla finalità perseguita dal legislatore dell'Unione».*

²² Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe, Causa C-18/19, 27/02/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=223854&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

5- C-192/19 Rensen Shipbuilding BV con l'intervento di Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam²³

- o 11/03/2020
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione della nota complementare 1 del capitolo 89 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, in merito alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla **tariffa doganale comune**. La domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Rensen Shipbuilding BV e l'Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (ispettore del servizio tributario/doganale del distretto di Rotterdam, Paesi Bassi) circa la classificazione tariffaria di scavi navali.
- o La divergenza concerne l'espressione «tenere l'altomare» (articolo 1, capitolo 89): mentre le versioni francese e neerlandese fanno riferimento all'«altomare» («tenir la haute mer», «vaart in volle zee»), quelle tedesca e inglese rinviano al «mare» («**seetüchtig**», «sea-going»). L'avvocato generale conclude che occorra considerare tali disposizioni nel senso che le navi debbano essere in grado di navigare, in generale, ovunque nel mare, dunque anche in alto mare.

6- C-287/19 DenizBank AG contro Verein für Konsumenteninformation²⁴

- o 30/04/2020
- o Rinvio pregiudiziale in merito a servizi di pagamento nel mercato interno (Direttiva 2007/64/CE e 2015/2366), con particolare riferimento alla nuova funzione NFC (Near Field Communication), di comunicazione in prossimità. La domanda verte nello specifico sugli obiettivi prefissati dagli **istituti bancari** che adottano carte dotate di tale funzione: snellire la contrattazione di massa, agevolandone la gestione, ma imponendo condizioni che potrebbero nuocere ai diritti dei consumatori.
- o La divergenza concerne l'aggettivo «**personalizzato**», relativamente allo strumento di pagamento, all'articolo 4, punto 3, della Direttiva 2007/64. Esso viene utilizzato per riferirsi sia ad un dispositivo che a un insieme di procedure solo nella versione tedesca. La Corte conclude che *«alla luce delle altre versioni e degli obiettivi della direttiva 2015/2366, si deve*

²³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Settima Sezione), Causa C-192/19, 11/03/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=224340&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

²⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-287/19, 30/04/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=225999&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4114837#ctx1>

riconoscere che la definizione degli strumenti di pagamento può comprendere sia quelli personalizzati che quelli non personalizzati o anonimi».

7- C-197/20 KAHL GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hannover²⁵

- o 07/05/2020
- o Rinvio pregiudiziale in materia di **tariffa doganale**, relativamente alle sotto voci 1521 9091 e 1521 9099 della nomenclatura combinata.
- o La versione tedesca della sottovoce 1521 9099 indica: «Hierher gehören Wachse, die **geschmolzen**, gepresst oder raffiniert, auch gebleicht oder gefärbt sind» («Questa sottovoce comprende le cere fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate»). Sono omogenee nell'applicazione del termine «fuse» («geschmolzen») le versioni francese, spagnola, portoghese, italiana, olandese e rumena, mentre non vi è equivalenza con quelle inglese, danese, svedese, polacca, ceca e maltese. Quanto al termine «greggio», si nota che *«la parola [...] non è definita dalla NC medesima. In base al senso generale, il termine tedesco «roh» (greggio), nell'accezione pertinente nel caso in esame, corrisponde a «nicht bearbeitet, nicht verarbeitet» (non lavorato, non trasformato), secondo il Duden – il principale vocabolario di lingua tedesca. Questo Collegio condivide la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale il prodotto importato – la cera di api – non è stato lavorato né trasformato nel senso suindicato. Sebbene i favi siano stati fusi e ne siano state separate le materie estranee, tuttavia il prodotto da classificare è la cera di api e non i favi. La cera importata è sostanzialmente la stessa che si trovava nei favi, ha assunto soltanto una forma diversa ed è stata (parzialmente) separata dalle materie estranee».*

8- C-828/18 Trendsetteuse SARL contro DCA SARL²⁶

- o 04/06/2020
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, sul coordinamento dei diritti degli Stati membri riguardo gli **agenti commerciali indipendenti**.

²⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale, Causa C-197/20, 07/05/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=228503&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051>

²⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Nona Sezione), Causa C-828/18, 04/06/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=226977&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

- o Affinché una persona sia qualificata come agente commerciale, sono previste tre condizioni: avere la qualità di intermediario indipendente; essere contrattualmente vincolata in maniera permanente al preponente; esercitare un'attività consistente nel trattare la vendita o l'acquisto di merci per il preponente o nel trattare e concludere queste operazioni in nome o per conto di quest'ultimo. Quanto alla terza condizione, la versione tedesca utilizza la locuzione più ampia «**fungere da intermediario**», anziché il verbo «trattare».

9- C-360/19 Crown Van Gelder BV contro Autoriteit Consument en Markt²⁷

- o 04/06/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d'appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) sull'interpretazione dell'articolo 37, paragrafo 11, della Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'**energia elettrica** e che abroga la direttiva 2003/54/CE.
- o La divergenza concerne l'impiego del termine «**parte**»: mentre le versioni inglese, francese, spagnola e neerlandese utilizzano termini corrispondenti, quella tedesca e portoghese impiegano rispettivamente i termini «**Betroffene**» e «**interessado**» (in italiano, «interessato»), che non hanno connotazione di natura contrattuale, bensì si riferiscono all'interesse del soggetto a adire l'autorità di regolamentazione.

10- C-321/19 BT, CZ contro Bundesrepublik Deutschland²⁸

- o 18/06/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentato dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land Renania settentrionale-Vestfalia) sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 9, della Direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che indica che i pedaggi si basano sul principio del recupero solamente dei costi d'infrastruttura ed elenca gli elementi per il calcolo del **pedaggio**.

²⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Causa C-360/19, 04/06/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=226982&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3703994#ctx1>

²⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-321/19, 18/06/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=227571&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

- o La divergenza concerne l'avverbio «in particolare», che unisce la prima frase della disposizione relativa ai pedaggi e la seconda sui costi che possono essere presi in considerazione nel calcolo, utilizzato da diverse versioni linguistiche (spagnola, «en particular»; ceca, «konkrétně»; danese, «specielt»; inglese, «specifically»; croata, «to znači»; italiana, «in particolare»; neerlandese, «meer bepaald»; polacca, «w szczególności»; portoghese, «especificamente»; rumena, «mai precis»; slovacca, «konkrétne»; slovena, «to pomeni»; svedese, «särskilt»). Al contrario, la versione tedesca e quella ungherese utilizzano due avverbi che corrispondono all'italiano «espressamente» («**ausdrücklich**», «kifejezetten»).

11-C-297/19 Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein eV contro Kreis Nordfriesland²⁹

- o 09/07/2020
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 7 e dell'allegato I, terzo comma, secondo trattino, della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, circa la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del **danno ambientale**. La domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra il Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein eV (Federazione per la protezione della natura, associazione del Land Schleswig-Holstein) e il Kreis Nordfriesland (circondario della Frisia settentrionale) su alcune misure di limitazione e riparazione di danni ambientali richieste dal primo.
- o Mentre le altre versioni linguistiche attribuiscono direttamente l'aggettivo «normale» (in tedesco, «**normal**») al sostantivo «gestione» (in tedesco, «**Bewirtschaftung**»), subordinando all'espressione «**gestione normale**» le due parti dell'alternativa della seconda ipotesi contenuta all'allegato I, terzo comma, secondo trattino, della Direttiva 2004/35, la versione tedesca riferisce solamente il sostantivo «gestione» a queste due parti dell'alternativa, mentre l'aggettivo «normale» si riferisce solo alla prima di queste.
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «*Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di tale disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale modo di procedere*

²⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Prima Sezione), Causa C-297/19, 09/07/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=228377&part=1&doclang=IT&text=versioni%2Blinguistiche%2B&dir=&occ=first&cid=11338825#ctx1>

sarebbe, infatti, in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi dev'essere quindi intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte».

12- C-667/19 A.M. contro E.M.³⁰

- o 09/07/2020
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 19 del Regolamento CE n. 1223/2009 relativo all'etichettatura dei prodotti cosmetici. Vi sono due questioni ambigue: la definizione di «funzione del prodotto», obbligatoriamente da riportare sul contenitore e sull'imballaggio del cosmetico immesso in commercio; la possibilità che alcune informazioni per il **consumatore** appaiano solo sul catalogo dell'azienda produttrice, non sempre consegnato con il prodotto acquistato.
- o Le versioni linguistiche divergono nell'utilizzo di un avverbio: mentre in francese, inglese e portoghese si impiega l'avverbio «**chiaramente**» («sauf si cela ressort clairement de sa présentation»; «unless it is clear from its presentation»; «salvo se esta decorrer claramente da respetiva apresentação»), in spagnolo, italiano e tedesco questo non viene utilizzato («salvo si se desprende de su presentación»; «a meno che non risulti dalla sua presentazione»; «**sofern dieser sich nicht aus der Aufmachung dessen ergibt**»). Tuttavia, l'avvocato generale non reputa tale divergenza sostanziale ai fini del procedimento.

13- C-620/19 Land Nordrhein-Westfalen contro D.-H.T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service Url³¹

- o 03/09/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) sull'interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e j), del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2016, circa la protezione delle persone fisiche con attenzione al trattamento dei **dati personali** e alla loro libera circolazione.

³⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-667/19, 09/07/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=228385&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

³¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek, Causa C-620/19, 03/09/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=230618&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

- o La divergenza non concerne diverse versioni linguistiche bensì l'impiego di nozioni differenti all'interno dello stesso Regolamento: *«Il giudice del rinvio sottolinea che il termine «Durchsetzung» utilizzato nella versione tedesca dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento 2016/679 si riferisce tradizionalmente alla sfera del titolare del diritto ed è utilizzato principalmente quale sinonimo di esecuzione di un credito già accertato nel merito. Tale termine è infatti simile ai termini «enforcement» nella versione inglese del Regolamento ed «exécution» nella versione francese del Regolamento. Su tale base, il giudice del rinvio si chiede se la difesa dalle azioni civili possa rientrare nel termine «esecuzione». In tale contesto, detto giudice richiama l'attenzione sul fatto che altre disposizioni del Regolamento fanno riferimento alle nozioni di «accertamento», «esercizio» o «difesa in sede giudiziaria» di diritti».*

14- Cause riunite C-674/18 e C-675/18 EM contro TMD Friction GmbH (C-674/18), FL contro TMD Friction EsCo GmbH (C-675/18)³²

- o 09/09/2020
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o di parti di imprese o stabilimenti, e dell'articolo 8 della Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, circa la tutela dei **lavoratori** subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro.
- o La versione tedesca dell'articolo 8 della Direttiva 2008/94 diverge dalle altre nell'impiego del sintagma **«ihrer [...] erworbenen Anwartschaftsrechte»** («diritti in corso di maturazione maturati»), che concernerebbe solamente i diritti in corso di maturazione che, secondo le disposizioni nazionali, sono maturati, dunque definitivi. Altre versioni, quali spagnola, francese e italiana, fanno riferimento unicamente ai diritti maturati o in corso di maturazione, senza prevedere che questi siano anche definitivi.
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: *«Tuttavia, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la necessità di un'interpretazione uniforme di una disposizione di diritto dell'Unione richiede che, in caso di divergenza tra le sue varie versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi*

³² Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Quinta Sezione), Cause riunite C-675/18 e C-674/18, 09/09/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=230784&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7564466#ctx1>

sia interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento».

15- Cause riunite C-422/19 e C-423/19 Johannes Dietrich (C-422/19) Norbert Häring (C-423/19) contro Hessischer Rundfunk³³

- o 29/09/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) in materia di **politica monetaria**.
- o Relativamente alla nozione di «motivi di interesse pubblico», la versione tedesca utilizza una nozione troppo **restrittiva** rispetto alle altre versioni («**Gründen der öffentlichen Ordnung**», letteralmente «motivi di ordine pubblico»).

16- C-476/19 Allmänna ombudet hos Tullverket contro Combinova AB³⁴

- o 08/10/2020
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il **codice doganale** dell'Unione.
- o Relativamente alla nozione di «merci utilizzate», le versioni svedese, inglese, finlandese e neerlandese del codice doganale utilizzano lo stesso termine impiegato agli articoli 256, paragrafo 1, e 124, paragrafo 1, lettera k), le versioni francese, tedesca e rumena utilizzano termini distinti in ciascuna delle disposizioni. Nello specifico, in tedesco viene utilizzato il termine «**verwendet**» all'articolo 256 e «**unterzogen werden**» al 124.
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: *«In tale contesto, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell'Unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la disposizione*

³³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Cause riunite C-422/19 e C-423/19, 29/09/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=231781&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3703994#ctx1>

³⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Prima Sezione), Causa C-476/19, 08/10/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=232146&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3703994#ctx1>

di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte».

17- C-593/19 SK Telecom Co. Ltd. contro Finanzamt Graz-Stadt³⁵

- o 22/10/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentata dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) sull'interpretazione dell'articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della Direttiva 2006/112, circa prestazioni di **servizi di roaming** nel territorio.
- o Le versioni linguistiche divergono nell'utilizzo delle congiunzioni «e» ed «o». Le versioni francese, inglese, italiana, spagnola, neerlandese, portoghese e svedese utilizzano la congiunzione «e» (italiano, «l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego»). Le versioni tedesca e danese, al contrario, impiegano la congiunzione «o» (tedesco, «tatsächliche Nutzung oder Auswertung»).

18- C-826/19 WZ contro Austrian Airlines AG³⁶

- o 03/12/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Landesgericht Korneuburg in materia di **trasporto aereo** (nello specifico volo dirottato), sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004.
- o Le versioni linguistiche dell'articolo 8, paragrafo 1, divergono sul punto se l'iniziativa di concessione/riciesta di sostegno in caso di volto dirottato sia competenza del vettore aereo (concessione) o del passeggero (riciesta). Le versioni in lingua tedesca, finlandese, lituana e polacca si limitano a riferirsi al fatto che i passeggeri possono o hanno il diritto di scegliere tra le varie forme di sostegno disponibili, ma non precisano se sia il vettore aereo a proporre ai passeggeri il sostegno previsto o se i passeggeri debbano richiederlo (in tedesco, «**so können Fluggäste wählen zwischen [...]**»). Le altre versioni linguistiche affermano la prima ipotesi.

³⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-593/19, 22/10/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=232741&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

³⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe, Causa C-826/19, 03/12/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=234964&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

19-C-410/19 The Software Incubator Ltd contro Computer Associates UK Ltd³⁷

- o 17/12/2020
- o Rinvio pregiudiziale presentato dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, in materia di coordinamento dei diritti degli Stati membri sugli **agenti commerciali indipendenti**. La questione principale riguarda nello specifico le nozioni di «vendita» e «merci».
- o La Computer Associates sostiene che il significato comune della nozione di «merci» concerne solo i beni materiali e mobili, come indicato da altre versioni linguistiche (danese, neerlandese, francese, italiana, portoghese), e non si applica quindi agli elementi immateriali, come i programmi informatici forniti con mezzi immateriali. Il governo tedesco sottolinea che la versione in lingua tedesca dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 contrasta una limitazione dell'ambito di applicazione di tale direttiva a oggetti materiali, in quanto il significato naturale del sostantivo «**Ware**» (merce) comprende anche oggetti immateriali.

• 2021

1- C-786/19 The North of England P & I Association Ltd., parimenti nella sua qualità di soggetto succeduto alla Marine Shipping Mutual Insurance Company contro Bundeszentralamt für Steuern³⁸

- o 27/01/2021
- o Rinvio pregiudiziale in materia di libera prestazione di servizi, nell'ambito di una controversia tra una compagnia di assicurazioni situata nel Regno Unito e il Bundeszentralamt für Steuern (Ufficio federale delle imposte), sulla questione se i premi di **assicurazione** marittima percepiti dalla ricorrente siano soggetti all'imposta tedesca gravante sui premi di assicurazione.
- o La versione tedesca delle Direttive 88/357 e 2009/138 diverge dalle altre nell'impiego del termine «**Zulassungsmitgliedstaat**» («Stato membro di ammissione»), mentre le altre

³⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Evgeni Tanchev, Causa C-410/19, 17/12/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=235731&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3703994#Footnote15>

³⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Athanasios Rantos, Causa C-786/19, 27/01/2021. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=237041&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

versioni linguistiche utilizzano i termini Stato membro di «registrazione» o di «immatricolazione».

- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: *«In tale contesto, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione di una disposizione del diritto dell'Unione usata in una delle versioni linguistiche non può fungere da unico fondamento per l'interpretazione di tale disposizione ovvero vedersi riconosciuta priorità rispetto alle altre versioni linguistiche».*

2- C-579/19 R (su istanza dell'Association of Independent Meat Suppliers e a.) contro Food Standards Agency³⁹

- o 11/02/2021
- o Rinvio pregiudiziale presentato dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce regole specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali su **prodotti di origine animale** destinati al consumo umano; dell'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in relazione ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa sui mangimi e sugli alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- o La disposizione *«Gli operatori dovrebbero avere diritto di impugnazione avverso le decisioni prese dalle autorità competenti in seguito a controlli ufficiali ed essere informati di tale diritto»* al considerando 43 ed all'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento n. 882/2004 trova diversa realizzazione nella versione in lingua tedesca, che utilizza l'espressione **«Unternehmer sollten [...] Rechtsmittel einlegen können»** (letteralmente, «Gli operatori dovrebbero poter presentare ricorso») al considerando 43 e **«sein Widerspruchsrecht»** («il suo diritto di opporsi/di opposizione») all'articolo 54.

³⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Evgeni Tanchev, Causa C-579/19, 11/02/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=237650&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#Footref52>

3- C-772/19 **Bartosch Airport Supplu Services GmbH contro Zollamt Wien**⁴⁰

- o 25/02/2021
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione della voce tariffaria 8705 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, in merito alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla **tariffa doganale comune**, nella versione risultante dal Regolamento di esecuzione UE n. 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016.
- o Il dubbio espresso dal giudice del rinvio in relazione alla classificazione tariffaria è strettamente legato all'utilizzo del vocabolo «**Abschleppwagen**» («rimorchi»), nella versione tedesca della voce tariffaria 8705 della nomenclatura combinata. A differenza, ad esempio, del francese «dépanneuses» e dell'inglese «break down lorries», termini che indicano veicoli da rimorchio per veicoli in avaria, il termine tedesco designa trattori destinati al rimorchio di altri veicoli (in avaria o meno).
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: *«Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può distribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell'Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che esso sia interpretato in funzione dell'impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte».*

4- C-66/20 XK, con l'intervento di **Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster**⁴¹

- o 11/03/2021
- o Rinvio pregiudiziale presentato dalla Procura di Trento sul fatto che un'autorità amministrativa tedesca, legittimata dal diritto nazionale ad esercitare diritti e responsabilità del pubblico ministero in relazione a determinati reati, possa emettere un ordine europeo di indagine. In tale contesto, è necessario risolvere la questione se la procura italiana in merito

⁴⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Nona Sezione), Causa C-772/19, 25/02/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=238168&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

⁴¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona, Causa C-66/20, 11/03/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=238743&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=935298#ctx1>

sia legittimata a ricorrere al meccanismo di **cooperazione giudiziaria** istituito dall'articolo 267 TFUE.

- o L'ordine europeo di indagine è ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva 2014/41, una «decisione giudiziaria». A tal riguardo, il Governo tedesco ha messo in luce il fatto che la versione tedesca della disposizione utilizza l'aggettivo «**gerichtliche**» («giurisdizionale») e non «**justizielle**» («giudiziaria»). L'avvocato generale non ritiene, tuttavia, la divergenza rilevante in quanto «*il riferimento esplicito ai pubblici ministeri di cui all'articolo 2, lettera c), della Direttiva 2014/41 evidenzia che l'OEI [ordine europeo di indagine] non è concepito come una decisione adottata in ogni caso da chi esercita un potere giurisdizionale in senso stretto*».

5- C-950/19 A con l'intervento di Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta⁴²

- o 24/03/2021
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle **revisioni legali** dei conti annuali e dei conti consolidati.
- o L'articolo in questione presenta verbi differenti nelle varie versioni linguistiche: mentre le versioni ceca («*nastoupit*»), tedesca («*übernimmt*»), francese («*occuper*»), slovena («*prevzeti*») utilizzano verbi che potrebbero indicare che la suddetta disposizione richieda che l'interessato eserciti le sue funzioni in questa posizione nell'ente sottoposto a revisione, le versioni spagnola («*asuma*»), italiana («*accettare*»), neerlandese («*aanvaardt*») e polacca («*zajęli*») suggeriscono che potrebbe bastare che la persona interessata accetti tale funzione assumendo l'impegno di esercitarla. L'avvocato generale osserva che «*data la disparità tra le diverse versioni linguistiche dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2006/43, è necessario esaminare il contesto in cui tale disposizione è inserita nonché gli obiettivi perseguiti da essa e dalla legislazione di cui fa parte*».
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «*In tali circostanze, non può privilegiarsi un'interpretazione meramente letterale dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2006/43, basata sul testo di una o più versioni linguistiche ad esclusione delle altre. Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una*

⁴² Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Quinta Sezione), Causa C-950/19, 24/03/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=239245&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=935298#ctx1>

disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell'Unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione».

6- C-162/20 P WV contro Servizio europeo per l'azione esterna⁴³

- o 03/06/2021
- o Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 29 gennaio 2020, WV/SEAE, secondo cui un «funzionario, benché presente sul posto di lavoro, poteva essere considerato in una situazione di «assenza ingiustificata», in quanto non svolgeva i compiti che gli erano stati affidati conformemente ai suoi obblighi statuari e che, di conseguenza, egli non aveva diritto a percepire la retribuzione a motivo di tale «assenza irregolare»». In tale contesto, la Corte è chiamata a fornire precisazioni circa la nozione di «assenza» del funzionario, nel caso in cui egli abbia espresso sul posto di **lavoro** l'intenzione sia di non lavorare nel quadro del suo servizio sia di non eseguire i compiti previsti e di non supportare i propri superiori, conformemente ai requisiti enunciati agli articoli 21 e 55 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
- o La nozione di «assenza» all'articolo 60, primo comma, dello Statuto, diverge solo nella versione tedesca, che impiega il termine «**fernbleiben**», ovvero «restare lontano», che implica, dunque, una distanza fisica della persona interessata.

7- Cause riunite C-33/20, C-155/20 e C-187/20 UK contro Volkswagen Bank GmbH (C-33/20) e RT, SV, BC contro Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale della Volkswagen Bank GmbH (C-155/20) e JL. DT contro BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20)⁴⁴

- o 15/07/2021
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land Ravensburg) sugli obblighi a carico degli istituti di credito di fornire ai **consumatori** alcune

⁴³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Jean Richard de la Tour, Causa C-162/20, 03/06/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=242046&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=935298#ctx1>

⁴⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan, Cause riunite C-33/20, C-155/20 e C-187/20, 15/07/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=244208&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

informazioni circa le condizioni del finanziamento e le conseguenze qualora sia omessa la comunicazione di esse. Esso verte sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), d), l), r), s) e t), e dell'articolo 41, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, circa i contratti di credito ai consumatori.

- o La versione tedesca dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera l) presenta un termine ambiguo: «**Regelung**» nell'espressione «der Satz der Verzugszinsen gemäß der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags geltenden **Regelung** und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten» (letteralmente, «il tasso di interesse di mora secondo la normativa vigente al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di adeguamento, nonché le eventuali spese di mora sostenute»). L'avvocato generale osserva in merito che *«detto termine potrebbe riferirsi alle condizioni del contratto o alle norme legislative in vigore al momento della conclusione del contratto, il che significherebbe che, al fine di rispondere a tali requisiti normativi, sarebbe sufficiente riportare nel contratto il contenuto della normativa applicabile. Nella seconda ipotesi, che è quella sostenuta dal governo tedesco, solo nel caso in cui la disposizione menzionasse il tasso di interesse applicabile come valore assoluto dovrebbero essere indicate le relative cifre»*.

8- C-213/19 Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁴⁵

- o 09/09/2021
- o Rinvio per inadempimento presentato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 TFUE contro il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord perché nel periodo tra il novembre 2011 e l'11 ottobre 2017 l'Irlanda del Nord non ha considerato gli importi corretti dei **dazi doganali** e non ha applicato l'importo corretto delle risorse proprie tradizionali e di quelle fondate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) su alcune importazioni di prodotti tessili e di calzature dalla Cina. Inoltre, non ha comunicato tutte le informazioni richieste dalla Commissione ai fini della determinazione dell'importo delle perdite di risorse proprie tradizionali.
- o L'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione presenta delle divergenze linguistiche che comportano una differente interpretazione: le versioni tedesca ed estone suggeriscono che la costituzione di una garanzia sia una **facoltà**, mentre le altre versioni

⁴⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe, Causa C-213/19, 09/09/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=245758&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#Footnote183>

indicano che si tratta di un obbligo (tedesco, «Sind die Zollbehörden der Auffassung, dass aufgrund einer Überprüfung der Zollanmeldung höhere Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder andere Abgaben zu entrichten sein könnten als aufgrund der Angaben in der Zollanmeldung, so **kann** die Überlassung der Waren von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden, die die Differenz zwischen dem aufgrund der Angaben in der Zollanmeldung ermittelten Betrag und dem Betrag abdeckt, der letztlich zu entrichten sein könnte»).

- **2022**

1- C-881/19 Tesco Stores ČR a.s. contro Ministerstvo zemědělství⁴⁶

- o 13/01/2022
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. La domanda si inserisce nel quadro di una controversia tra la Tesco Stores ČR a.s. e il Ministerstvo zemědělství (Ministero dell'Agricoltura) sull'**etichettatura** di prodotti venduti dalla Tesco nella Repubblica Ceca.
- o La Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Brně (Autorità nazionale di controllo agroalimentare, ispettorato di Brno, Repubblica ceca) ha imposto alla Tesco di ritirare dai propri stabilimenti situati nella Repubblica ceca determinati prodotti, vietandone il proseguimento della commercializzazione. Ciò in quanto l'etichettatura di tali prodotti conteneva la menzione «čokoládový prášek» («polvere di cioccolato») senza precisarne gli ingredienti, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1169/2011. Inoltre, dall'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36 risulterebbe che, in lingua ceca, devono essere utilizzati i termini «čokoláda v prášku» («cioccolato in polvere») e non i «čokoládový prášek» («polvere di cioccolato»). In particolare, la Tesco ha sostituito a tale denominazione la propria traduzione in lingua ceca delle versioni tedesca e polacca dell'allegato I (in tedesco, «**Schokoladenpulver**»), che hanno quindi portato alla denominazione erronea «polvere di cioccolato» per tale ingrediente.

⁴⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Quinta Sezione), Causa C-881/19, 13/01/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=252124&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

2- Causa C-589/20 Jr contro Austrian Airlines AG⁴⁷

- o 20/01/2022
- o Rinvio pregiudiziale presentato dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land Korneuburg) sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 20 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al **trasporto aereo** internazionale (Convenzione di Montreal).
- o La Convenzione di Montreal definisce le nozioni di «imbarco» o «sbarco» contenute nell'articolo 17, paragrafo 1. Seguendo le regole di interpretazione riportate al paragrafo 28, l'avvocato generale giudica l'interpretazione suggerita dalla Austrian Airlines troppo restrittiva, motivando che *«In primo luogo, il senso comunemente attribuito al termine «imbarco» si riferisce, in senso lato, all'atto di far salire i passeggeri (o le merci, ecc.) su un aeromobile (o una nave, ecc.) prima di un viaggio, laddove per «sbarco» si intende il contrario. In secondo luogo, l'espressione «una qualsiasi delle operazioni» utilizzata nell'articolo 17, paragrafo 1, riflette l'intenzione degli estensori della convenzione di coprire, con tali nozioni, un'ampia gamma di situazioni, che chiaramente non si limitano al semplice atto di entrare o uscire dall'aeromobile, o all'atto di salire sulle scale d'imbarco o scendervi»*. A tal riguardo, all'articolo 17, paragrafo 1, la versione tedesca della Convenzione di Montreal non utilizza termini equivalenti («**beim Ein- oder Aussteigen ereignet hat**»). L'avvocato generale ritiene, tuttavia, che tale divergenza sia irrilevante poiché la Convenzione di Montreal è stata redatta in sole sei lingue (inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo), che quindi sono le uniche versioni «autentiche» da considerare.

3- C-432/20 KZ con l'intervento di Landeshauptmann von Wien⁴⁸

- o 20/01/2022
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano **soggiornanti** di lungo periodo.
- o Le versioni in lingua tedesca e neerlandese dell'articolo utilizzano i verbi «**aufgehalten**» e «**verblijven**» al posto di un vocabolo equivalente al concetto di «assenza». Esse si basano,

⁴⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Nicholas Emiliou, Causa C-589/20, 20/01/2022. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=252464&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#Footref25>

⁴⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Terza Sezione), Causa C-432/20, 20/01/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=252448&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

infatti, sul fatto di soggiornare o rimanere sul territorio dell'Unione e quindi, a seconda del contesto, potrebbero comportare una presenza più duratura. La Corte osserva, tuttavia, che *«una siffatta sfumatura, da un lato, non esclude che tali espressioni possano anche fare riferimento a una semplice mancanza di presenza fisica e, dall'altro, deve, in ogni caso, essere relativizzata, in quanto tali versioni linguistiche dell'articolo 9, paragrafo 2, della Direttiva 2003/109 utilizzano peraltro anch'esse termini corrispondenti alla nozione di «assenza», ossia «Abwesenheit» e «afwezigheid»»*.

4- C-43/21 FCC Česká republika s.r.o.⁴⁹

- o 27/01/2022
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di «modifica sostanziale» di un'installazione in sede di applicazione della Direttiva 2010/75/UE sulle **emissioni industriali**.
- o Vi è una divergenza linguistica concernente il termine «potenziamento» (relativamente ad un'estensione temporale dell'esercizio della discarica). Le versioni tedesca, inglese e francese impiegano vocaboli equivalenti al concetto di «ampliamento» (tedesco, «**Erweiterung**»; inglese e francese «extension»).

5- C-231/21 IA contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl⁵⁰

- o 31/03/2022
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di **protezione internazionale** presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.
- o Il termine «detenzione», o quello intercambiabile «pena detentiva» viene utilizzato nella maggior parte delle versioni linguistiche. Per quanto concerne la versione tedesca, il sostantivo «**Inhaftierung**» comprende, secondo il governo austriaco, nel linguaggio corrente la «privazione della libertà», perciò non può essere circoscritto ad una pena detentiva disposta

⁴⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-43/21, 27/01/2022. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=252846&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

⁵⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Settima Sezione), Causa C-231/21, 31/03/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=256942&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

da un giudice nell'ambito di un procedimento penale. Il governo tedesco, al contrario, sostiene che la nozione può essere intesa nel senso più limitato.

- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «[...] occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione di una disposizione del diritto dell'Unione usata in una delle versioni linguistiche non può fungere da unico fondamento per l'interpretazione di tale disposizione ovvero vedersi riconosciuta priorità rispetto alle altre versioni linguistiche».

6- C-632/20 P Regno di Spagna contro Commissione europea⁵¹

- o 16/06/2021
- o Impugnazione da parte della Spagna della decisione della Commissione europea di stabilire per l'ANR del Kosovo la facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi del **BEREC** (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), nonché al consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC (Agenzia di sostegno al BEREC).
- o Vi sono divergenze relativamente alla distinzione tra «Stato terzo» e «Paese terzo». Facendo riferimento ad altri Trattati, si nota che la versione tedesca degli articoli 67, 77, 78 e 79 del TFUE impiega il termine «Stato», nel composto «**Drittstaatsangehörigen**» («cittadini di Stato terzo»), mentre le versioni francese, inglese e danese utilizzano l'equivalente di «Paese». Tuttavia, tale incoerenza terminologica era già presente all'articolo 3, lettera b), dell'allora Trattato CEE, in cui il tedesco ricorre al termine «Paese» («**gegenüber dritten Ländern**»), mentre le altre tre versioni linguistiche adottano la nozione di «Stato».
- o Ribandendo il **pari valore** delle versioni linguistiche, l'avvocato generale osserva che «[...] dato che le diverse versioni linguistiche devono essere interpretate in modo uniforme e che ad una versione linguistica non può essere attribuito un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche, la distinzione tra i termini «Stato» e «Paese» nelle altre versioni linguistiche dei Trattati non consente necessariamente di concludere nel senso di una differenza concettuale. Pertanto, il punto di partenza del ragionamento del Tribunale, ossia la chiara separazione tra le nozioni di «Paesi terzi» e di «Stati terzi» contenute nel trattato TFUE, adottata ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, è viziato da un errore di diritto».

⁵¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-632/20, 16/06/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=261002&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

7- C-555/21 UniCredit Bank Austria AG contro Verein für Konsumenteninformation⁵²

- o 29/09/2022
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/17, relativamente ad una clausola predisposta che un istituto bancario inserisce nei **contratti di credito** garantiti da ipoteca.
- o La Direttiva sembra impiegare i termini «costi» e «spese» in maniera intercambiabile. Mentre la versione francese si riferisce alla riduzione delle «frais dus» (spese dovute), in tedesco, spagnolo, inglese, italiano e portoghese si utilizza il termine «costi» (tedesco, «**Kosten**»).

8- Causa C-365/21 MR con l'intervento di Generalstaatsanwaltschaft Bamberg⁵³

- o 20/10/2022
- o Rinvio pregiudiziale sulla corretta interpretazione degli articoli 54 e 55 della Convenzione di applicazione dell'**accordo di Schengen** (CAAS).
- o Mentre nella versione inglese dell'articolo 55 della CAAS e dell'articolo 4 del TUE vi è un parallelismo terminologico (viene impiegata l'espressione «national security»), in francese e tedesco ciò non accade. All'articolo 55 CAAS vengono, infatti, rispettivamente impiegati i termini «sûreté de l'État» e «**Sicherheit**», mentre all'articolo 4 TUE «sécurité nationale» e «**nationale Sicherheit**». Ciononostante, l'avvocato generale giudica tali sfumature semantiche irrilevanti dal punto di vista normativo.

9- C-595/21 LSI – Germany GmbH contro Freistaat Bayern⁵⁴

- o 01/12/2022
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 17 e dell'allegato VI, parte A, punto 4, del Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, circa la fornitura di informazioni sugli alimenti ai **consumatori**. La domanda è presentata nel quadro di una controversia tra LSI – Germany GmbH e il Freistaat Bayern sulla decisione di vietare alla prima l'introduzione sul mercato di elementi prodotti da essa senza

⁵² Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona, Causa C-555/21, 29/09/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=266586&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

⁵³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Maciej Szpunar, Causa C-365/21, 20/10/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=267417&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

⁵⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Ottava Sezione), Causa C-595/21, 01/12/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=268237&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

indicazione di specifici ingredienti o componenti in prossimità della denominazione di tali alimenti nel campo visivo principale.

- o Vi è una difficoltà di interpretazione del concetto di «denominazione del prodotto». Nelle versioni in lingua tedesca e francese nell'allegato VI al Regolamento n. 1169/2011, le relative espressioni «**Produktname**» e «nom du produit» si discostano da quelle riportate all'articolo 17 al Regolamento in parola, ovvero «**Bezeichnung des Lebensmittels**» e «dénomination de la denrée alimentaire».
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «[...] *secondo una costante giurisprudenza, i termini utilizzati in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non possono essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può ad essa attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche*».

10- C-516/21 Finanzamt X contro Y⁵⁵

- o 08/12/2022
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di «prestazione unica» ai sensi della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune d'**imposta sul valore aggiunto**.
- o La versione tedesca dell'articolo 135, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva è l'unica che fa riferimento al solo «**affitto**» di utensili e di macchine, mentre le altre versioni impiegano il termine «**locazione**». Tuttavia, il giudice del rinvio reputa tale divergenza irrilevante in quanto i due termini sono considerabili globalmente come sinonimi.

- **2023**

1- C-635/21 LB GmbH contro Hauptzollamt D⁵⁶

- o 09/02/2023
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione della sottovoce tariffaria 9401 80 00 della nomenclatura combinata nell'allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, del

⁵⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Causa C-516/21, 08/12/2022. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=268443&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#Footnote8>

⁵⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Ottava Sezione), Causa C-635/21, 09/02/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=270326&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla **tariffa doganale comune**. La domanda si inserisce nel quadro di una controversia tra la LB GmbH e lo Hauptzollamt D (Ufficio doganale principale di D) sulla classificazione doganale di divani gonfiabili “air loungers”, importati dalla società in questione in Germania.

- o La versione tedesca utilizza un termine diverso da quelle inglese e francese per definire i mobili per sedersi trasformabili in letti: mentre l’inglese ed il francese ricorrono ai vocaboli «beds» e «lits» («letti»), il tedesco impiega il termine «**Liegen**» («sedie a sdraio»).

2- C-788/21 Skatteministeriet Departementet contro Global gravity ApS⁵⁷

- o 09/02/2022
- o Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione della sottovoce 8609 00 90 della nomenclatura combinata nell’allegato I al Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla **tariffa doganale comune**. La domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra lo Skatteministeriet Departementet (Dipartimento del Ministero delle Imposte) e la Global gravity ApS in materia di classificazione tariffaria di un dispositivo per il trasporto di tubi ad opera della Global gravity ApS.
- o Vi è una divergenza per quanto riguarda la nozione di «cassa mobile o contenitore». Le versioni italiana («casse mobili e contenitori»), francese («cadre ou conteneur»), neerlandese («Containers en dergelijke laadkisten») e rumena («Cadre și containere») utilizzano due termini. Al contrario, le versioni tedesca («**Warenbehälter (Container)**») e danese («Godsbeholdere (containere)») usano un solo termine seguito da sinonimo tra parentesi.
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell’UE attraverso la formula: *«Secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche, dal momento che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni redatte in tutte le lingue dell’Unione».*

⁵⁷ Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza della Corte (Nona Sezione), Causa C-788/21, 09/02/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=270327&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233543#ctx1>

3- C-472/21 Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG contro Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG⁵⁸

- o 16/02/2023
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla **protezione giuridica** dei disegni e dei modelli. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG e la Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG sulla domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello nazionale registrato.
- o La divergenza concerne l'espressione «utilizzo normale» di un prodotto. A differenza della maggior parte delle versioni linguistiche, che adottano termini equivalenti alla nozione di «utilizzo normale» o «utilizzo abituale», la versione tedesca applica l'espressione «**bestimmungsgemäße Verwendung**», che indica l'utilizzazione conforme alla sua [del prodotto] destinazione.

4- C-216/23 Hauser Weinimport GmbH contro Freistaat Bayern⁵⁹

- o 04/04/2023
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), e dell'allegato I, punto 1, lettera b), ii), del Regolamento UE n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che concerne la definizione, designazione, presentazione, **etichettatura** e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. La domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra la Hauser Weinimport GmbH e il Freistaat Bayern (Land della Baviera) sull'immissione sul mercato di una bevanda costituita principalmente da un mix di vino e birra, definita come un «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli».
- o Vi è una difficoltà nell'interpretazione del verbo tedesco «**versetzen**». Nell'uso linguistico tedesco, come riporta il Duden, tale verbo significa «miscelare». Sulla base di un confronto con le versioni francese ed inglese del Regolamento e dell'impiego del termine «**Zusatz**» («aggiunta») nell'allegato I, la Sezione della Corte ritiene che il verbo «versetzen» («miscelare») sia da interpretare come «zusetzen» («aggiungere»).

⁵⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Quinta Sezione), Causa C-472/21, 16/02/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=270514&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

⁵⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Causa C-216/23, 04/04/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=273864&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051>

5- C-667/21 ZQ contro Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts⁶⁰

- o 25/05/2023
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali relativi alla salute ed al risarcimento del danno subito a causa di una (presunta) violazione dello stesso RGPD (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- o Non tutte le versioni linguistiche utilizzano il termine tecnico «imputabile». La versione tedesca non impiega né all'articolo 82, né nel preambolo il termine tecnico appropriato per l'imputazione a titolo di colpa («**Verschulden**»). All'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del RGPD, il tedesco utilizza una perifrasi per indicare l'imputabile in riferimento all'esonero da responsabilità all'interno di gruppi di imprese stabiliti all'interno ed all'esterno dell'Unione («**dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann**»).

6- C-344/23⁶¹

- o 31/05/2023
- o Rinvio pregiudiziale sulla **nomenclatura combinata** relativa a determinati **oggetti**, strumenti e apparecchi, a carattere educativo, scientifico o culturale.
- o Le versioni in lingua lettone, inglese, francese e tedesca presentano diverse definizioni dei termini «apparecchio» e «strumento». In lettone, «aparāts» indica un dispositivo tecnico, un attrezzo; in inglese, «apparatus» è da intendere come lo strumento o le parti di un attrezzo necessarie per un'attività o una funzione specifica; in francese «appareil» designa una combinazione di elementi tecnici, in un insieme più completo rispetto ad uno strumento, e che hanno una specifica funzione; in tedesco, «**Apparate**» indica dispositivi che svolgono determinate funzioni.

⁶⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-667/21, 25/05/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=274110&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233543#ctx1>

⁶¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Causa C-344/23, 31/05/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=BB91C2A753371147B3E8FEAE1E4C79DC?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=275941&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1323806>

7- C-222/22 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl con l'intervento di JF⁶²

- o 15/06/2023
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 2011/95/UE, ai sensi del quale gli Stati membri possono riconoscere «*di norma*» lo status di **rifugiato**, a seguito dell'esame di una domanda successiva, se il rischio di persecuzioni deriva da «*circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal Paese di origine*».
- o La versione tedesca della Direttiva impiega un termine ambivalente, «**unbeschadet**» («unbeschadet der Genfer Flüchtlingskonvention»), che potrebbe essere tradotto sia con la locuzione «fatta salva» che con l'avverbio «nonostante» («la Convenzione di Ginevra sui rifugiati»). La maggior parte delle altre versioni linguistiche utilizza la prima espressione, o comunque un termine equivalente.
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «*[...] secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una versione linguistica di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. [...] Inoltre, le disposizioni del diritto dell'Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione e, in caso di divergenza tra queste diverse versioni, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento*».

8- C-646/21 K, L contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid⁶³

- o 13/07/2023
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva 2011/95/UE in materia d'**asilo** e di **protezione sussidiaria** (diritto di protezione internazionale).
- o L'articolo 10, paragrafo 1, della Direttiva (relativo alla persecuzione per motivi religiosi, con riferimento a «convinzioni teiste, non teiste e ateiste») presenta termini differenti alla lettera b) ed alla lettera d). Mentre alla lettera b), le versioni tedesca, inglese, francese e neerlandese

⁶² Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Jean Richard de La Tour, Causa C-222/22, 15/06/2023. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=274652&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233543#ctx1>

⁶³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Anthony Michael Collins, Causa C-646/21, 13/07/2023. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=275408&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233543#ctx1>

utilizzano rispettivamente le diciture «**religiöse Überzeugung**», «religious belief», «croyance religieuse» e «godsdienstige overtuigingen», alla lettera d) impiegano «**Glaubensüberzeugung**», «belief», «croyance» e «geloof».

9- C-626/22 C.Z. e altri contro Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria e altri⁶⁴

- o 14/12/2023
- o Rinvio pregiudiziale sulla corretta interpretazione della Direttiva 2010/75 in materia di emissioni industriali e misure volte a proteggere l'**ambiente** e la salute umana, nel quadro di una controversia che ha coinvolto l'acciaieria italiana Ilva (Taranto).
- o La versione tedesca dell'articolo 11, lettera a), di detta Direttiva prevede, a differenza delle altre versioni linguistiche, che siano adottate «**alle geeigneten Vorsorgemaßnahmen**» (tutte le opportune misure di precauzione) dell'inquinamento. Al contrario, le altre versioni linguistiche non applicano la nozione di precauzione, bensì si ispirano al principio dell'azione preventiva. Anche il termine «geeignet» (opportuno) si discosta dalle altre versioni, che prediligono espressioni quali «appropriate» (inglese), «approprié» (francese), «adecuado» (spagnolo). L'avvocato generale osserva in merito che «*benché tali nozioni possano anche essere tradotte come «geeignet», esse consentono, a differenza del termine tedesco, di procedere anche a un bilanciamento, valutando se l'impegno collegato alle misure protettive in questione sia proporzionato all'effetto protettivo e al rischio in questione*».

- **2024**

1- C-76/24 Tradeinn Retail Services S.L. contro PH⁶⁵

- o 23/01/2024
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di **marchi d'impresa**.
- o Come nella Causa C-567/18 (cfr. n. 12 – 2019), la questione linguistica verte sulle nozioni di «stoccaggio» e di «possesso», diverse nelle varie versioni linguistiche della Direttiva. Il

⁶⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-626/22, 14/12/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=280637&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

⁶⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, Causa C-76/24, 23/01/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=BB91C2A753371147B3E8FEAE1E4C79DC?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=284201&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1323806>

tedesco predilige la nozione di «possesso» («**Besitz**»), come nella Causa C-567/18, mentre molte altre versioni preferiscono il termine stoccaggio.

2- C-436/22 Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contro Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León⁶⁶

- o 25/01/2024
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione della Direttiva 92/43/CEE circa la conservazione degli **habitat naturali** e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- o La versione tedesca dell'articolo 14, paragrafo 1, della Direttiva, detta «habitat», fa riferimento a «**die notwendigen Maßnahmen**» («misure necessarie»), adottate dagli Stati membri affinché il prelievo e lo sfruttamento siano compatibili con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Nelle altre versioni, quali inglese, francese e spagnola, manca l'aggettivo «necessarie».

3- C703/22 WU contro Directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)⁶⁷

- o 21/03/2024
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione del punto 6.4 dell'allegato III della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la **patente di guida**, come modificata dalla Direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009.
- o Il punto 6.4 dell'allegato III della Direttiva presente verbi differenti nelle varie versioni linguistiche: le versioni francese («doit»), spagnola («deberá»), italiana («deve»), neerlandese («dient») e portoghese («deve») utilizzano un verbo più imperativo rispetto alle versioni tedesca («**sollte**»), inglese («should») e finlandese («olisi oltava»).
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «*Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in talune versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità*

⁶⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-436/22, 25/01/2024. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=282078&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

⁶⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Ottava Sezione), Causa C-703/22, 21/03/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=284087&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

che un atto dell'Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione dell'impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte alla luce, in particolare, delle versioni redatte in tutte le lingue».

4- C-76/23 Cobult UG contro TAP Air Portugal SA⁶⁸

- o 21/03/2024
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai **passenger** in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
- o La questione linguistica concerne la nozione di «accordo firmato dal passeggero»: nelle versioni francese, bulgara, spagnola, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese e finlandese si parla di accordo «firmato», mentre nelle versioni danese, **tedesca**, estone, croata, ungherese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e svedese si parla di accordo «scritto» (in tedesco, «**mit schriftlichem Einverständnis des Fluggasts**»).
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: *«Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell'Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte».*

⁶⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Terza Sezione), Causa C-76/23, 21/03/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=BB91C2A753371147B3E8FEAE1E4C79DC?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=284090&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1323806#ctx1>

5- C-297/23 Harley-Davidson Europe Ltd. E Neovia Logistics Services International contro Commissione europea⁶⁹

- o 30/05/2024
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento delegato UE 2015/2446 in materia di **dazi doganali**.
- o La versione tedesca dell'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento parla di «eludere» («**umgehen**») un dazio doganale. In tutte le altre versioni, si utilizzano termini equivalenti al verbo «evitare» (inglese, «to avoid»; francese, «éviter»), traducibile in tedesco con «vermeiden».
- o In tale contesto, viene ribadito il **pari valore** delle lingue ufficiali dell'UE attraverso la formula: «*Pur essendo isolata, la versione in lingua tedesca dell'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2015/2446 non può essere semplicemente estromessa dalle altre versioni linguistiche, poiché nessuna versione linguistica prevale sulle altre. Piuttosto, esse vanno interpretate in modo uniforme. Pertanto, in siffatte ipotesi rivestono particolare importanza la sistematica generale e la finalità della disposizione, nonché, se del caso, la genesi di quest'ultima*».

6- C-243/23 Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën contro L BV⁷⁰

- o 06/06/2024
- o Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 187 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, circa il sistema comune d'**imposta sul valore aggiunto**.
- o Le versioni linguistiche dell'articolo 187 della Direttiva presentano termini divergenti concernenti la nozione di «beni d'investimento immobiliari». Le versioni francese e neerlandese fanno riferimento a «biens d'investissement immobiliers» e a «onroerende investeringsgoederen». Pertanto, ciò è interpretabile nel senso che «*la facoltà che l'articolo 189 conferisce agli Stati membri di definire il concetto di «biens d'investissement» e di «investeringsgoederen» include il potere di definire il concetto di «biens d'investissement immobiliers» e di «onroerende investeringsgoederen»*». Al contrario, le versioni tedesca e inglese fanno rispettivamente riferimento a «**Grundstücken, die als Investitionsgut**

⁶⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-297/23, 30/05/2024. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=286579&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

⁷⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Anthony Michael Collins, Causa C-243/23, 06/06/2024. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=286857&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

erworben wurden» e «immovable property acquired as capital goods», lasciando dunque intendere che «beni immobili» e «beni d'investimento» siano concetti giuridici distinti ed autonomi.

4.3 Analisi

Il seguente paragrafo concerne un'analisi globale dei 66 casi di divergenze linguistiche raccolti al §4.2. Al fine di organizzare la ricerca in maniera ordinata e chiara, ho individuato quattro criteri da verificare:

- la **tematica** generale della causa in cui si inserisce la divergenza linguistica;
- il “**piano**” della divergenza, ovvero se si tratta di divergenza tra più versioni linguistiche, tra il tedesco e tutte le altre versioni linguistiche, o interna alla lingua tedesca (ad esempio, nel quadro di articoli diversi di una stessa Direttiva, oppure tra sistemi giuridici differenti, quali quello della Germania e quello dell'Austria);
- l'**ambito linguistico** su cui verte la divergenza (lessico, connettivi, morfosintassi e struttura sintattica dell'enunciato);
- il grado di **rilevanza** della divergenza in ambito normativo.

Riassumo di seguito i dati analizzati **quantitativamente** (con il supporto di schemi e grafici) e **qualitativamente** (attraverso esempi).

Per quanto riguarda il primo criterio, le **tematiche** in cui si inseriscono tali cause sono ordinate nella seguente tabella. Si tratta di un dato interessante in quanto include una grande varietà di tematiche. È, dunque, evidente l'interdisciplinarietà di questo settore: non solo lingua e diritto sono strettamente connesse, ma esse coinvolgono anche molti altri ambiti e discipline. Pertanto, una chiara e disambigua comunicazione è fondamentale per la corretta ed uniforme comprensione ed interpretazione delle norme e disposizioni.


Tematiche generali

Tematica generale	N. Cause	Temi specifici
Lavoro/ Prestazione di servizi	6	Contratto di lavoro, diritti dei lavoratori, libera prestazione di servizi
Produzione e spedizione	5	Spedizione di rifiuti e di sottoprodotti di origine animale, igiene di alimenti e prodotti di origine animale
Diritti dei consumatori	4	Contatto, contratti di credito, informazioni e comunicazioni
Ambiente	7	Qualità dell'aria, habitat naturali, responsabilità ambientale, emissioni industriali, energia
Trasporto	5	Ferrovioario, aereo, patente di guida
Beni immobili	3	Locazione e affitto beni immobili
Diritto di soggiorno	4	Rimpatrio, soggiorno irregolare
Marchi e brevetti	3	Diritti del titolare del marchio dell'UE
Sicurezza e protezione	7	Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, protezione dei dati personali, protezione internazionale, trattamento dei dati personali, asilo e protezione sussidiaria – internazionale, assicurazione tutela giudiziaria, nozione di «sicurezza nazionale» nella Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
Tariffa doganale comune	10	Pedaggi, codice doganale, dazi doganali, categorizzazione delle merci
Finanza	4	Servizi di pagamento nel mercato interno, revisioni legali di conti annuali e conti consolidati, politica monetaria (pagamenti in contanti)
Commercio	2	Agenti commerciali comuni, agenti commerciali indipendenti
Etichettatura	3	Cosmetici, alimenti, prodotti vitivinicoli aromatizzati
Altro	3	Relazioni esterne; Cooperazione giudiziaria in materia penale; Materia contrattuale (spese per la manutenzione di un edificio)

È, inoltre, opportuno riflettere circa il grande impatto che tutto ciò ha sulla vita quotidiana. Prendiamo, ad esempio, il ramo dell'**etichettatura**: le etichette devono riportare informazioni precise per i consumatori. Divergenze ed errori sul piano linguistico in tale ambito potrebbero comportare importanti – e talvolta gravi – conseguenze sulla quotidianità. Tra i casi qui riportati, è particolarmente interessante la Causa **C-881/19** (cfr. n. 1 – 2022), che vede coinvolto il gruppo Tesco, rivenditore multinazionale nel Regno Unito, che gestisce supermercati in altri Paesi europei. La questione linguistica concerne nello specifico l'etichettatura in lingua ceca del prodotto Monte, nella cui lista degli ingredienti è stata riportata la denominazione «polvere di cioccolato», anziché «cioccolato in polvere», in violazione dell'allegato I della Direttiva 2000/36. L'impiego di tale denominazione è motivato dal fatto che l'operatore economico non ha utilizzato la denominazione dell'ingrediente indicato nella versione ceca dell'allegato in parola, bensì ha tradotto in lingua ceca i termini figuranti in altre versioni linguistiche di tale allegato, quali quella tedesca «**Schokoladenpulver**» (traducibile sia come «polvere di cioccolato» che come «cioccolato in polvere»). Si tratta di sfumature apparentemente sottili ma che possono avere importanti effetti: tale errore di traduzione ha, infatti, portato al divieto di commercializzazione di tale prodotto nella Repubblica ceca ed al presente rinvio pregiudiziale, che ha condotto alla conclusione che *«un operatore economico, nell'ambito dell'etichettatura di prodotti commercializzati nel territorio di uno Stato membro, è esonerato dall'obbligo di elencare gli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di tale Regolamento, solo se tale ingrediente composto che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell'allegato I, parte A, della Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, è designato, nell'elenco degli ingredienti, utilizzando tale denominazione di vendita, nella versione linguistica dello Stato membro interessato»*.⁷¹

Passando al secondo criterio, il seguente grafico mostra quantitativamente il numero di cause che presentano divergenze tra la versione tedesca e le altre, tra più versioni linguistiche e quelle interne alla lingua tedesca.

⁷¹ Causa C-881/19, 13/01/2022, *op. cit.*



"Piano" delle divergenze


Si può notare che nella maggior parte dei casi è la versione tedesca a differenziarsi dalle altre versioni linguistiche (28). Numericamente elevate sono anche le divergenze tra più versioni linguistiche (27). I restanti **undici** casi concernono discontinuità interne alla lingua tedesca: di questi, **due** riguardano differenze terminologiche e semantiche tra i sistemi giuridici tedesco (di Germania) ed austriaco, mentre gli altri **nove** concernono divergenze terminologiche contenute all'interno di Regolamenti e Direttive. Il primo dei due casi di divergenza terminologica in Germania e in Austria concerne la **Direttiva 77/452/CEE**, precedentemente citata, errata nella versione tedesca in Austria.⁷² Il denunciante (un lavoratore tedesco) ha, infatti, perso un posto di lavoro in Austria per la mancanza di determinati requisiti: secondo la versione tedesca in Austria della Direttiva, egli avrebbe dovuto lavorare «**senza interruzioni**» per almeno tre anni nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato richiesto dal datore di lavoro austriaco. La dicitura «senza interruzioni» non compariva, tuttavia, nelle altre versioni linguistiche di detta Direttiva, tra cui anche quella tedesca in Germania. Pertanto, la versione in questione è stata giudicata errata dal Mediatore europeo. Il secondo caso riguarda la nozione di «detenzione» o «pena detentiva», in tedesco «**Inhaftierung**» (cfr. Causa **C-231/21**, n. 5 – 2022).⁷³ Secondo il governo austriaco, tale termine comprende, nel linguaggio corrente, la privazione della libertà, quindi, non è circoscrivibile ad una pena detentiva disposta da un giudice in un procedimento penale. Contrariamente, il governo tedesco ritiene che tale nozione possa essere interpretata in tale senso più limitato.

⁷² Mediatore europeo, *Relazione annuale 2005*, p. 41, *op. cit.*

⁷³ Causa C-231/21, 31/03/2022, *op. cit.*

Occorre, inoltre, notare che talvolta i casi di divergenza interna alla lingua tedesca si iscrivono nel quadro di divergenze tra più versioni linguistiche. In altre parole, ciò accade, ad esempio, nella Causa **C-476/19** (cfr. n. 16 – 2020):⁷⁴ mentre le versioni svedese, inglese, finlandese e neerlandese del Codice doganale impiegano lo stesso termine agli articoli 256 e 124 relativamente alla nozione di «merci utilizzate», le versioni tedesca, francese e rumena utilizzano due termini distinti. La versione tedesca dell'articolo 256 prevede il verbo «**verwendet**», mentre all'articolo 124 viene utilizzato il passivo «**unterzogen werden**». Mentre il primo significa «adoperare, utilizzare», il secondo significa «sottoporre». Ciò diverge, ad esempio, dalla versione francese, che all'articolo 256 utilizza il termine equivalente «*utilisées*» ed all'articolo 124 impiega la locuzione «*mettre en œuvre*» (in italiano, «attuare, mettere in atto»).

Per quanto riguarda il terzo criterio, dalla lettura ed analisi delle 66 cause si nota, nello specifico, che le divergenze riguardano **tre settori linguistici** ricorrenti, riassunti nel seguente grafico.



Ambito linguistico

Nello specifico, il **lessico** è la branca della linguistica in cui le versioni analizzate divergono in maggior numero. Esso include, in particolare, nozioni e terminologia tecnica, nonché l'impiego di determinati aggettivi e verbi. Seguono i livelli logico-semantico (connettivi) e morfosintattico, ricorrenti in egual misura nel corpus in questione. Il primo comprende, nello specifico, **connettivi**, quali congiunzioni, avverbi e preposizioni. La **morfosintassi** ingloba, in questo caso, in particolare la struttura della frase e l'utilizzo di determinati tempi e modi verbali.

⁷⁴ Causa C-476/19, 08/10/2020, *op. cit.*

Un esempio sul piano lessicale riguarda il tecnicismo specifico per rideterminazione (cfr. §3.1.1) «parte», nella Causa **C-360/19** (cfr. n. 9 – 2020). A differenza delle versioni inglese, francese, spagnola e neerlandese della Direttiva 2009/72/CE, che utilizzano rispettivamente i termini «party», «partie», «parte» e «partijen», le versioni tedesca e portoghese applicano i vocaboli «**Betroffene**» e «interessado», che non hanno connotazione di natura contrattuale ma si riferiscono all'interesse del soggetto a adire l'autorità di regolamentazione.⁷⁵ Legato al termine «interesse» vi è un ulteriore esempio, che, però, si iscrive in un contesto semantico completamente diverso: nelle Cause riunite **C-422/19** e **C-423/19** (cfr. n. 15 – 2020) vi è una divergenza per quanto riguarda la nozione di «motivi di interesse pubblico». A differenza delle altre versioni linguistiche, quella tedesca impiega un termine troppo restrittivo, ovvero «Ordnung», nell'espressione «**Gründen der öffentlichen Ordnung**», che letteralmente significa «motivi di ordine pubblico».⁷⁶ Un ultimo esempio notevole dal punto di vista lessicale concerne la nozione di «stoccaggio», presente in due cause delle 66 qui raccolte. Nella Causa **C-567/18**⁷⁷ si legge che la nozione di «stoccaggio» contenuta nell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 2017/1001 è resa differentemente nelle varie versioni linguistiche. Mentre le versioni spagnola, portoghese, inglese e svedese impiegano rispettivamente i termini «almacénarlos», «armazená-los», «stocking» e «lagra», denotativi l'atto di stoccare beni, quelle francese e tedesca usano i verbi «détenir» e «**besitzen**», connessi all'istituto giuridico del possesso. L'avvocato generale ha osservato, tuttavia, che in tutte le versioni traspare in ogni caso l'idea del possedere a fini commerciali. Lo stoccaggio (o il possesso) si aggiunge, infatti, al requisito che l'attività sia svolta per l'offerta o immissione in commercio di prodotti. Questa divergenza ricorre nuovamente nella Causa **76/24** (cfr. n. 1 – 2024), secondo cui la versione tedesca dell'articolo 10 della Direttiva UE 2015/2436 predilige il sostantivo «**Besitz**».⁷⁸

Per quanto riguarda il livello logico-semantico, sono stati raccolti otto casi di divergenze nell'impiego di connettivi. Ad esempio, nella Causa **C-649/17** (cfr. n. 4 – 2019) è riportata la questione linguistica concernente l'articolo 6 della Direttiva 2011/83 in relazione al connettivo tedesco «**gegebenenfalls**», che significa «wenn ein Fall eintritt» («se un caso si verificasse»). In italiano è stato tradotto con «ove disponibili», sebbene ciò abbia causato difficoltà interpretative. L'avvocato generale ha concluso che tale espressione debba essere interpretata «*nel senso che non impone al professionista di attivare una nuova linea telefonica o di fax oppure un nuovo indirizzo di posta elettronica quando decide di concludere contratti a distanza*» e «*nel senso che si considerano*

⁷⁵ Causa C-360/19, 04/06/2020, *op. cit.*

⁷⁶ Cause riunite C-422/19 e 423/19, 29/09/2020, *op. cit.*

⁷⁷ Causa C-567/18, 28/11/2019, *op. cit.*

⁷⁸ Causa C-76/24, 23/01/2024, *op. cit.*

*“disponibili” nell’impresa solo quei mezzi di comunicazione che il professionista decide di utilizzare per i rapporti con i consumatori nell’ambito della conclusione di contratti a distanza».*⁷⁹

Oltre ad avverbi, i connettivi includono anche preposizioni e congiunzioni. Quanto alle prime, nella Causa **29/19** (cfr. n. 1 – 2020), ad esempio, si legge che la versione tedesca dell’articolo 62 del Regolamento CE n. 883/2004 diverge dalle altre nell’utilizzo della preposizione «**während**» («durante»), considerando, così, esclusivamente la retribuzione ottenuta durante l’ultima attività subordinata esercitata («[...] berücksichtigt ausschließlich das Entgelt [...], das die betreffende Person **während** ihrer letzten Beschäftigung [...] nach diesen Rechtsvorschriften erhalten hat»)⁸⁰. Quanto alle seconde, la Causa **C-593/19** (cfr. n. 17 – 2020) riporta la divergenza tra le versioni linguistiche dell’articolo 59 bis della Direttiva 2006/112 nell’impiego delle congiunzioni «**e**» ed «**o**». A differenza delle versioni francese, inglese, italiana, spagnola, neerlandese, portoghese e svedese, che utilizzano la prima, quelle tedesca e danese usano la congiunzione «**o**» (in tedesco, «tatsächliche Nutzung **oder** Auswertung», che significa «effettiva utilizzazione o fruizione»). L’avvocato generale osserva, nello specifico, che tale espressione ha origine nell’ex articolo 9, paragrafo 3, della sesta Direttiva 77/388/CEE, in cui esisteva già una disparità tra versioni linguistiche che utilizzavano la congiunzione «**o**» ed altre che usavano «**e**». La Commissione, con la proposta di rifusione di tale Direttiva, sfociata poi con l’adozione della Direttiva 2006/112, ha suggerito un’armonizzazione delle versioni nell’uso della congiunzione «**o**». Tuttavia, ciò non è evidentemente accaduto. L’avvocato generale osserva, a tal riguardo, che la locuzione da preferire sarebbe quella prevista dalla Commissione sulla base di quattro motivi:

- 1- *«tale interpretazione è conforme alla volontà esplicita della Commissione, al momento della sua proposta di rifusione della sesta direttiva 77/388, di armonizzare tutte le versioni linguistiche privilegiando l’espressione «l’effettiva utilizzazione o l’effettivo impiego», [...] tale volontà non [è] stata contestata dal legislatore dell’Unione, ossia dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo per quanto riguarda la direttiva de qua, cosicché il mantenimento della disparità tra le versioni linguistiche potrebbe essere il risultato di traduzioni poco felici di detta locuzione»;*
- 2- *«questa interpretazione è conforme alla volontà del legislatore dell’Unione di definire il luogo delle prestazioni di servizi, in generale, come il luogo del loro consumo effettivo. Inoltre, tale volontà è conforme al parere espresso al riguardo dal comitato IVA, come correttamente rilevato dal governo austriaco: «[i]l comitato IVA concorda quasi unanimemente che il luogo dell’effettiva utilizzazione o dell’effettivo impiego dei servizi di*

⁷⁹ Causa C-649/17, 28/02/2019, *op. cit.*

⁸⁰ Causa C-29/19, 23/01/2020, *op. cit.*

telecomunicazione, dei servizi radiotelevisivi e dei servizi elettronici si intende situato dove il destinatario è effettivamente in grado di utilizzare il servizio che gli viene fornito. In circostanze normali, si tratterà del luogo fisico in cui il servizio è reso»»;

- 3- *«tale interpretazione si impone dal punto di vista semantico a motivo della relazione tra i termini «utilizzazione» e «fruizione» («exploitation»). L'Académie française definisce l'«exploitation» come «l'action d'exploiter un bien, de le faire valoir, de le gérer, en vue d'en tirer un profit» (l'azione di fruire di un bene, di sfruttarlo o di gestirlo al fine di trarne un profitto). Ritengo che, conformemente a questa definizione abituale, non si possa fruire di un bene senza utilizzarlo. In altri termini, qualsiasi fruizione presuppone un'utilizzazione e quest'ultima espressione riveste carattere più generale. Pertanto, la parola «utilizzazione» sarebbe priva di effetto utile nell'espressione «l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione» (che richiederebbe in tutti i casi una fruizione), ma non nell'espressione «l'effettiva utilizzazione o l'effettiva fruizione» (che si riferirebbe o alla semplice utilizzazione, o alla fruizione)»;*
- 4- *«l'interpretazione a favore dell'espressione «utilizzazione o fruizione» discende dal contesto in cui si colloca l'articolo 59 bis della direttiva 2006/112. Il termine «fruizione» (exploitation) ha una connotazione economica, come dimostra la citata definizione accolta dall'Académie française. Orbene, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, qualsiasi attività economica implica, salvo eccezioni, un assoggettamento all'IVA. Pertanto, l'espressione «l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione» tenderebbe ad escludere i servizi forniti a persone non ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 59 bis della direttiva, in quanto esse «non fruiscono» dei servizi medesimi».⁸¹*

Sul piano morfosintattico, due casi concernono l'impiego di tempi e modi verbali divergenti, che comportano, così, una differente interpretazione della disposizione in questione. Nella Causa C-213/19 (cfr. n. 8 – 2021), è indicato che la versione tedesca dell'articolo 248 del Regolamento di esecuzione impiega il verbo modale «**können**» («potere»), che suggerisce che nel caso in questione la costituzione di una garanzia sia una facoltà («Sind die Zollbehörden der Auffassung, dass aufgrund einer Überprüfung der Zollanmeldung höhere Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder andere Abgaben zu entrichten sein könnten als aufgrund der Angaben in der Zollanmeldung, so **kann** die Überlassung der Waren von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden, die die Differenz zwischen dem aufgrund der Angaben in der Zollanmeldung ermittelten Betrag und dem Betrag abdeckt, der letztlich

⁸¹ Causa C-593/19, 22/10/2020, *op. cit.*

zu entrichten sein könnte»). Solo la versione estone esprime un senso uniforme a quello della versione tedesca. Le altre, al contrario, indicano che si tratta di un obbligo.⁸²

Un ulteriore esempio simile riguarda l'utilizzo di verbi più o meno imperativi: nella Causa **C-703/22** (cfr. n. 3 – 2024), si legge che al punto 6.4 dell'allegato III della Direttiva 2009/113/CE le versioni francese, spagnola, italiana, neerlandese e portoghese utilizzano il verbo imperativo «deve», mentre le versioni tedesca, inglese e finlandese impiegano il verbo al modo condizionale («**sollte**», «should», «olisi oltava», corrispondente a «dovrebbe»).⁸³

Per quanto riguarda la struttura sintattica della frase, un caso interessante è riportato nella Causa **C-25/18** (cfr. n. 3 – 2019), dove si legge che in riferimento alla nozione di «materia contrattuale», la versione tedesca impiega la frase «**wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden**» (letteralmente, «se un contratto o i crediti derivanti da un contratto costituiscono l'oggetto del procedimento»), mentre le versioni inglese, spagnola, francese, ungherese, italiana e rumena utilizzano sintagmi nominali equivalenti a «materia contrattuale».⁸⁴

La presente analisi verte esclusivamente sulla portata linguistica di tali divergenze. Le implicazioni e le conseguenti decisioni della Corte e/o dei giudici ed avvocati generali incaricati in merito non sono state sempre approfondite. Si può, però, notare che talvolta nelle cause questi ultimi hanno giudicato talune divergenze **irrilevanti** da una prospettiva normativa. Ciò accade, in particolare, in **cinque** delle 66 cause qui raccolte. Ad esempio, come riportato nella Causa **C-667/19** (cfr. n. 12 – 2020), le versioni linguistiche dell'articolo 19 del Regolamento CE n. 1223/2009 divergono nell'utilizzo dell'avverbio «**chiaramente**», impiegato in francese, inglese e portoghese (inglese, «unless it is clear from its presentation»), ma assente in spagnolo, italiano e tedesco (tedesco, «sofern dieser sich nicht aus der Aufmachung dessen ergibt»). Tuttavia, l'avvocato generale ha giudicato tale divergenza irrilevante ai fini del procedimento.⁸⁵ Un altro esempio riguarda la Causa **C-365/21** (cfr. n. 8 – 2022), in cui è riportata la divergenza tra le versioni francese e tedesca ed altre versioni. Queste due, a differenza di altre, non presentano un parallelismo terminologico all'articolo 55 della CAAS e all'articolo 4 del TUE, bensì utilizzano rispettivamente «sûreté de l'État» e «**Sicherheit**» all'articolo 55, e «sécurité nationale» e «**nationale Sicherheit**» all'articolo 4. L'avvocato generale ha, tuttavia, ritenuto tali sfumature lessicali e semantiche non sostanziali sul piano normativo.⁸⁶

Un'ultima osservazione necessaria concerne il fatto che in **18** delle presenti cause la Corte o l'avvocato generale incaricato delle cause in questione sottolineano l'importanza di tutte le 24 versioni linguistiche, evidenziandone il **pari valore** attraverso la formula: «*A tal riguardo, occorre*

⁸² Causa C-213/19, 09/09/2021, *op. cit.*

⁸³ Causa C-703/22, 21/03/2024, *op. cit.*

⁸⁴ Causa C-25/18, 31/01/2019, *op. cit.*

⁸⁵ Causa C-667/19, 09/07/2020, *op. cit.*

⁸⁶ Causa C-365/21, 20/10/2022, *op. cit.*

*ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell'Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte». Questa può essere resa diversamente (ad esempio, alcune volte si parla di «impianto sistematico», «economia generale» o di «contesto» anziché di «sistema»). In ogni caso, il messaggio è sempre lo stesso, ovvero l'**uguaglianza** delle versioni linguistiche e l'impossibilità di considerarle isolatamente le une dalle altre affinché si interpretino **uniformemente** le norme europee.*

Conclusioni

Il presente elaborato si inserisce nell'ambito delle ricerche in materia di multilinguismo europeo. In particolare, il lavoro ha voluto rispondere innanzitutto alla domanda su quale ruolo rivesta la lingua tedesca in un assetto così linguisticamente variegato quale l'Unione europea. Alla luce delle criticità che tale mosaico multilingue può riscontrare, la seconda parte della tesi ha riguardato nello specifico un'analisi pratica di casi di divergenze linguistiche tra le versioni del diritto europeo, concernenti la lingua tedesca. Ciò ha permesso di dimostrare effettivamente quell'intrinseco legame tra lingua e diritto, nonché di verificare quantitativamente e qualitativamente ciò che caratterizza le discontinuità linguistiche raccolte.

In sintesi, dopo aver delineato i punti principali che costituiscono il regime linguistico europeo, la ricerca si è focalizzata più precisamente sulla lingua tedesca, prima sul piano teorico, in relazione al suo status rispetto alle altre 23 lingue ufficiali dell'UE, poi sul piano pratico, nel quadro della co-redazione delle leggi e dell'uniforme interpretazione del diritto europeo in tutte le lingue ufficiali.

Dalla prima parte dell'elaborato emerge come il tedesco detenga un ruolo molto importante nel quadro europeo: dal punto di vista della sua forza numerica è, infatti, la lingua madre più parlata in Europa, nonché lingua ufficiale in sette Paesi/regioni d'Europa. Esso rientra anche tra le lingue straniere maggiormente parlate ed apprese in Europa: sebbene il primo posto spetti sempre all'inglese, nel corso degli anni il tedesco si è conteso il secondo posto con il francese. Secondo i dati più recenti, però, il tedesco è slittato al terzo posto, preceduto, dunque, da inglese e francese, e seguito dallo spagnolo. Una situazione analoga si rispecchia anche a livello istituzionale, dove, nonostante il principio di pari valore tra le lingue ufficiali dell'UE, per motivi di praticità le istituzioni europee ricorrono spesso all'impiego dell'inglese e del francese, e talvolta del tedesco. Ciò ha portato a dibattiti circa una maggiore valorizzazione del tedesco: se già negli anni 2000 dal sondaggio condotto dal linguista tedesco Gerhard Stickel risultava che la gran parte degli intervistati difendesse un maggior riconoscimento della lingua tedesca, tale pensiero si è sviluppato ulteriormente a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE, come ha osservato l'agente diplomatico tedesco Jakob Haselhuber. Tra i motivi di tale rafforzamento della lingua tedesca vi è anche e soprattutto l'importante valore economico che questa possiede, approfondito dettagliatamente dagli studiosi tedeschi Ulrich Ammon e Florian Coulmas.

La seconda parte dell'elaborato ha permesso di esaminare dapprima a livello teorico le peculiarità del linguaggio giuridico, osservando come vi sia una forte connessione con il diritto e il sistema giuridico cui esso si riferisce. Ciò può risultare problematico qualora si tratti di tradurre da una lingua giuridica ad un'altra, e quindi, da una struttura giuridica ad un'altra. Per questo è necessario, da un lato tener presente la distinzione tra quello che Angela Ferrari chiama significato *linguistico* e significato *comunicativo*, e tra quello che Gianmaria Ajani definisce significato *contestuale* e significato *concettuale*. Dall'altro, è essenziale che giuristi e linguisti collaborino, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme. Ciò è di cruciale importanza nel quadro europeo, dove vige il primato del diritto europeo su quello nazionale. Ciononostante, proprio in virtù di questo legame tra le due discipline, non sempre le norme europee vengono interpretate uniformemente in tutti i 27 Stati membri, in quanto le 24 versioni linguistiche possono talvolta presentare divergenze nell'impiego di determinati termini o espressioni. È interessante notare che questo può verificarsi non solo tra più lingue, ma anche all'interno di una stessa lingua: ad esempio, se alcune versioni linguistiche prevedono un parallelismo terminologico in diversi articoli di una Direttiva o di un Regolamento (ovvero utilizzano sempre lo stesso termine), altre possono impiegare termini diversi ai differenti articoli. O ancora, può accadere che una stessa lingua sia usata da Paesi, e quindi sistemi giuridici, diversi, che quindi potrebbero prediligere vocaboli differenti. È in questo frangente che i servizi di traduzione e la Corte di giustizia dell'Unione europea svolgono un ruolo di primo piano. Quest'ultima può, in particolare, pronunciarsi in merito a domande poste da giudici nazionali circa la corretta interpretazione del diritto europeo (rinvio pregiudiziale). Rilevante è anche il ruolo del Mediatore europeo, incaricato di gestire e risolvere casi di cattiva amministrazione, che talvolta possono coinvolgere questioni linguistiche.

Queste nozioni prettamente teoriche sono state, in conclusione, analizzate dal punto di vista pratico in 66 casi di divergenze linguistiche: un caso di denuncia al Mediatore europeo e 65 cause della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dalla raccolta ed analisi di questi casi si evince che le divergenze si iscrivono in cause relative a svariati temi, dal lavoro, alla produzione, all'ambiente, ecc. Inoltre, si nota che, sebbene la maggior parte dei casi concernano divergenze tra il tedesco ed altre versioni o tra più versioni, un buon numero di cause riguarda discontinuità interne alla lingua stessa, dato alquanto curioso. Quanto al settore linguistico che presenta il maggior numero di errori e/o divergenze, come si poteva prevedere, questo è il lessico, in quanto repertorio di parole, espressioni e locuzioni, che danno forma alle nozioni del sistema linguistico. È, comunque, opportuno rimarcare che un buon numero di cause denuncia l'impiego di connettivi differenti, come analizzato in dettaglio e in altro contesto dalla studiosa, docente di Linguistica italiana presso l'Università degli Studi di Genova, Jacqueline Visconti.

Due ultime osservazioni necessarie in merito riguardano innanzitutto il fatto che il giudice del rinvio, l'avvocato generale o la Corte abbiano talvolta giudicato determinate divergenze irrilevanti in ambito normativo. È curioso notare che questi casi concernono avverbi e/o aggettivi poco contrastanti, ma mai nozioni tecniche e tecnicismi più specifici. Un ultimo commento concerne il fatto che spesso nelle sentenze viene sottolineato il pari valore delle lingue dell'UE, a riprova di quanto ampiamente illustrato in merito al regime linguistico europeo. Occorre, a tal riguardo, ricordare che *«secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell'Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione»*.¹

Per concludere: questo lavoro consiste in una ricerca sviluppata su due livelli, un primo livello teorico ed un secondo sperimentale. Ciò ha permesso di applicare competenze apprese durante l'intero percorso formativo: non solo pure nozioni teoriche, ma anche aspetti pratici assolutamente utili per la stesura dell'elaborato complessivo. Parallelamente, questo ha offerto la possibilità di apprendere e sviluppare ulteriori concetti e nuove conoscenze. Pertanto, il presente studio consiste in un approccio innovativo e interdisciplinare al tema del multilinguismo nell'Unione europea.

Ciononostante, per ovvi motivi di ampiezza e portata dell'elaborato, questa ricerca non ha la pretesa di essere esaustiva ma apre a eventuali futuri stimoli di analisi. Ad esempio, sarebbe interessante svolgere lo stesso lavoro per un'altra lingua, come il francese, anch'essa di grande importanza a livello europeo. Alternativamente, potrebbero essere raccolte ed analizzate ulteriori cause della Corte di giustizia dell'Unione europea relative ad un periodo temporale differente, oppure casi di denuncia al Mediatore europeo in merito a questioni linguistiche. A tal riguardo, nel corso della ricerca ho trovato alcuni casi di discriminazione fondata sulla lingua, denunciati al Mediatore europeo e/o alla Corte di giustizia dell'Unione europea (similmente alla causa della Corte di giustizia menzionata al §3.2.3). Sarebbe una pista di ricerca stimolante, che permetterebbe di affrontare nuovamente il tema della lingua in ambito giuridico da un'ulteriore prospettiva.

¹ Causa C-29/19, 23/01/2020, *op. cit.*

Fazit

Diese Arbeit präsentiert sich als eine neue und innovative Untersuchung unter den zahlreichen Studien zur europäischen Mehrsprachigkeit. Insbesondere liegt das Ziel dieser Arbeit darin, der Frage nach der Stellung der deutschen Sprache in einer sprachlich so vielfältigen Struktur wie der europäischen Union nachzugehen. Angesichts der Schwierigkeiten, womit sich dieses mehrsprachige Mosaik auseinandersetzen kann, betraf der zweite Teil der Masterarbeit eine praktische Analyse von Fällen sprachlicher Divergenzen innerhalb der Sprachfassungen des europäischen Rechts, wo insbesondere die deutsche Sprache beteiligt ist. Dies hat ermöglicht, sowohl die innere Verbindung zwischen Sprache und Recht konkret zu verdeutlichen als auch quantitativ und qualitativ zu überprüfen, was die gesammelten linguistischen Abweichungen ausmacht.

Zusammenfassend lag der Fokus der Forschung nach einer umfassenden Vorstellung der Hauptmerkmale der europäischen Sprachenregelung auf der deutschen Sprache, zuerst auf der theoretischen Ebene, im besonderen Zusammenhang mit ihrer Stellung im Vergleich zu den anderen 23 Amtssprachen der UE, und dann auf der praktischen Ebene, im Rahmen von Gesetzestexten und von der einheitlichen Auslegung des europäischen Rechts in allen Amtssprachen.

Der erste Teil hat gezeigt, dass die deutsche Sprache eine sehr wichtige Rolle in Europa spielt: Was ihre numerische Stärke betrifft, ist sie tatsächlich die meistgesprochene Muttersprache in Europa, sowie die Amtssprache von sieben Ländern bzw. Regionen Europas. Das Deutsche gehört auch zu den am meisten gesprochenen und gelernten Fremdsprachen in Europa: Obwohl der erste Platz immer an das Englische geht, hat das Deutsche im Laufe der Jahre mit dem Französischen um den zweiten Platz konkurriert. Laut jüngsten Daten ist Deutsch jedoch auf den dritten Platz abgerutscht, vor English und Französisch, gefolgt von Spanisch. Eine ähnliche Situation spiegelt sich auf der institutionellen Ebene wider, wo trotz des Grundsatzes der Gleichwertigkeit der Amtssprachen in der EU die europäischen Institutionen der Einfachheit halber oft auf Englisch und Französisch, manchmal auch auf Deutsch, kommunizieren. Das hat zu Debatten über eine stärkere Einbeziehung des Deutschen geführt. Während eine Umfrage des deutschen Sprachwissenschaftlers Gerhard Stickel bereits in den 2000er Jahren ergab, dass die Mehrheit der Befragten eine stärkere Anerkennung der deutschen Sprache befürwortete, hat sich dieses Denken seit dem Austritt von Großbritannien aus der EU weiterentwickelt, wie der deutsche Diplomat Jakob Haselhuber feststellte. Einer der Gründe für diese Stärkung der deutschen Sprache ist vor allem ihr bedeutender

wirtschaftlicher Wert, wie die Germanisten Ulrich Ammon und Florian Coulmas eingehend analysiert haben.

Der zweite Teil der Arbeit hat ermöglicht, die Besonderheiten der Rechtssprache zunächst theoretisch zu untersuchen, und zwar wurde gezeigt, wie Recht und Sprache in enger Verbindung stehen. Das kann Schwierigkeiten verursachen, wenn es um die Übersetzung von einer Sprache in eine andere geht, d.h. um den Übergang von einer Rechtsstruktur zu einer anderen. Daher ist es notwendig, einerseits den Unterschied zu berücksichtigen, den Angela Ferrari zwischen *linguistischer* und *kommunikativer* Bedeutung hervorhebt, und den Gianmaria Ajani als *kontextuelle* und *konzeptuelle* Bedeutung bezeichnet. Andererseits ist es wichtig, dass Juristen und Linguisten zusammenarbeiten, um die korrekte Anwendung der Vorschriften zu gewährleisten. Dies ist im europäischen Rahmen, wo der Vorrang des europäischen Rechts vor dem nationalen gilt, von entscheidender Bedeutung. Nichtsdestotrotz werden exakt wegen dieses Zusammenhangs zwischen Sprache und Recht europäische Gesetze in allen 27 Mitgliedsstaaten nicht immer einheitlich ausgelegt, da die 24 sprachlichen Fassungen manchmal bei der Verwendung bestimmter Begriffe oder Ausdrücke voneinander abweichen können. Interessanterweise kann dies nicht nur unter mehreren Sprachen passieren, sondern auch innerhalb einer einzigen Sprache: Während beispielsweise einige Sprachfassungen terminologische Parallelität in mehreren Artikeln einer Richtlinie oder Verordnung vorsehen (d.h. sie verwenden immer denselben Begriff), können andere in verschiedenen Artikeln unterschiedliche Begriffe benutzen. Es kann aber auch vorkommen, dass dieselbe Sprache in verschiedenen Ländern und damit in verschiedenen Rechtssystemen verwendet wird, die daher unterschiedliche Termini bevorzugen. In diesem Fall spielen die Übersetzungsdienste und der Gerichtshof der Europäischen Union eine wichtige Rolle. Letzterer kann insbesondere über Fragen der nationalen Gerichte zur richtigen Auslegung des europäischen Rechts entscheiden (Vorabentscheidung). Von Bedeutung ist auch die Rolle des europäischen Bürgerbeauftragten, der für die Bearbeitung und Lösung von Fällen von Missständen in der Verwaltung zuständig ist, die manchmal auch sprachliche Probleme betreffen können.

Diese eher theoretischen Konzepte sind abschließend aus der praktischen Perspektive analysiert worden, und zwar mittels 66 Fällen sprachlicher Abweichungen: Ein Beschwerdefall an den Europäischen Bürgerbeauftragten und 65 an den Gerichtshof der europäischen Union. Aus dieser Sammlung und Analyse lässt sich feststellen, dass diese Divergenzen vor allem auf Ursachen zurückzuführen sind, die sich auf eine Vielzahl von Themen beziehen, von der Arbeit über die Produktion bis hin zur Umwelt usw. Außerdem ist es bemerkenswert und merkwürdig, dass ein guter Anzahl von Urteilen Diskontinuitäten innerhalb der deutschen Sprache betrifft, obwohl die meisten Fälle Abweichungen zwischen der deutschen und anderen Versionen oder zwischen mehreren

Versionen betreffen. Was den linguistischen Bereich angeht, ist es der der Lexik, der den höchsten Anteil an Fehlern bzw. Abweichungen enthält, da dieses Feld als Repertoire von Wörtern, Ausdrücken und Wendungen dient, die die Vorstellung des Sprachsystems prägen. Es ist jedoch anzumerken, dass in vielen Fällen verschiedene Konnektoren verwendet werden, wie die Linguistin und Dozentin für italienische Linguistik an der Universität Genua, Jacqueline Visconti, ausführlich und in einem anderen Kontext analysierte.

Zwei letztere notwendige Anmerkungen diesbezüglich betreffen zunächst einmal die Tatsache, dass das betreffende Gericht, der Generalanwalt oder Gerichtshof manchmal bestimmte Unterschiede als rechtlich unerheblich angesehen haben. Interessanterweise handelt es sich in diesen Fällen um Adverbien und/oder Adjektive mit geringem Kontrast, aber nie um spezifischere technische Begriffe und Fachausdrücke. Eine letzte Bemerkung betrifft die Tatsache, dass in diesen Fällen oft die Gleichwertigkeit der EU-Sprachen betont wird, was das widerspiegelt, was über das europäische Sprachenregime ausführlich dargestellt wurde. Deswegen sei daran erinnert, dass *«nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs kann aber die in einer der Sprachfassungen einer Vorschrift des Unionsrechts verwendete Formulierung nicht als alleinige Grundlage für die Auslegung dieser Vorschrift herangezogen werden oder Vorrang vor den übrigen Sprachfassungen beanspruchen. Die Bestimmungen des Unionsrechts müssen nämlich im Licht der Fassungen in allen Sprachen der Union einheitlich ausgelegt und angewandt werden»*.²

Zum Schluss besteht diese Arbeit in einer auf zwei Ebenen entwickelten Forschung, und zwar einer ersten theoretischen Ebene und einer zweiten experimentellen. Das hat ermöglicht, die im Laufe des gesamten Studiengangs erlernten Fähigkeiten anzuwenden: Nicht nur rein theoretische Begriffe, sondern auch einige praktische Aspekte, die für die Grundidee der Arbeit durchaus nützlich waren. Gleichzeitig bot dies die Möglichkeit, weitere Konzepte und neues Wissen zu lernen und zu entwickeln. Daher besteht diese Studie aus einem innovativen und interdisziplinären Ansatz zum Thema Mehrsprachigkeit in der europäischen Union.

Aus offensichtlichen Gründen des Umfangs und der Relevanz der Ausarbeitung erhebt diese Arbeit jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern öffnet sich für mögliche künftige Stimuli zur Analyse. So wäre es beispielsweise interessant, die gleiche Studie in Bezug auf eine andere Sprache wie die französische durchzuführen, die auch eine wesentliche Rolle in Europa spielt. Alternativ dazu könnten zusätzliche Fälle des Gerichtshofs der Europäischen Union aus einem anderen Zeitraum oder Beschwerden beim europäischen Bürgerbeauftragten zu Sprachenfragen gesammelt und analysiert werden. In dieser Hinsicht sind im Laufe der Forschung einige Fällen sprachlicher Diskriminierung gefunden worden, die dem europäischen Bürgerbeauftragten und/oder

² Urteil C-29/19, 23/01/2020, *op. cit.*

dem Gerichtshof der europäischen Union gemeldet wurden (ähnlich wie im Abschnitt 3.2.3 erwähnten Fall des Gerichtshofs). Es wäre ein anregender Forschungsansatz, der es erlauben würde, das Thema Sprache im Rechtsbereich aus einer weiteren Perspektive zu vertiefen.

Bibliografia

Bibliografia

Ajani Gianmaria, *Coerenza del diritto privato europeo. Il problema del multilinguismo*, In: Visconti Jacqueline, “Lingua e diritto. Livelli di analisi”, LED Edizioni, 2009. URL: <https://www.lededizioni.com/lededizionallegati/442-9-Visconti-Lingua-diritto.pdf>

Ammon Ulrich, *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt von heute*, In: Mayr Alois, Stadelbauer Jörg, *Deutschland in der Welt*, “Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland”, 2005. URL: https://archiv.nationalatlas.de/wp-content/art_pdf/Band11_110-111_archiv.pdf

Ammon Ulrich, *Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt*, Berlino/Monaco/Boston, De Gruyter, 2015 (versione E-Book)

Buarqoub Ibrahim, *Language barriers to effective communication*, “Utopía y Praxis Latinoamericana”, vol. 24, Università del Zulia, 2019. URL: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/279/27962177008/html/index.html>

Bundesverwaltungsamt, *Bürgernähe Verwaltungssprache*, Arbeitshandbuch, Köln, 2002. URL: https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Buergernahe_Verwaltungssprache_BBB.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Cortelazzo Michele, *Giuridico-amministrativo, linguaggio*, Enciclopedia dell’italiano Treccani, 2010. URL: [https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)

Cosmai Domenico, *Tradurre per l’Unione europea. Problematiche e strategie operative*, Milano, Editore Ulrico Hoepli, 2003

Cosmai Domenico, tradotto da Best David Albert, *The Language of Europe. Multilingualism and Translation in the EU Institutions: Practice, Problems and Perspectives*, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2014. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/334587792.pdf>

Coulmas Florian, *Was ist die deutsche Sprache wert?*, In: Born Joachim, Stickel Gerhard, *Deutsch als Verkehrssprache in Europa*, Berlin/ New York, De Gruyter, 1993. URL: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/8731/file/IDS_Jahrbuch_1992_Deutsch_als_Verkehrssprache_1993.pdf

Curti Gialdino Carlo, *I simboli dell’Unione europea*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Roma, 2005. URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2006/5/12/3ecdafa2-d241-457b-ab15-0eac8ae8d727/publishable_it.pdf

Dell'Anna M.V., *Il lessico giuridico italiano. Proposta di descrizione*, In: Visconti Jacqueline, "Lingua e diritto. Livelli di analisi", LED Edizioni, 2009. URL: <https://www.lededizioni.com/lededizionallegati/442-9-Visconti-Lingua-diritto.pdf>

De Mauro Tullio, *In Europa son già 103. Troppe lingue per una democrazia?*, Bari, Edizioni Laterza, 2014

Eco Umberto, *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano, Bompiani, 2003

Ferrara Pasquale, *Non solo di Euro. La filosofia politica dell'Unione europea*, Roma, Città Nuova Editrice, 2002. URL: https://www.researchgate.net/publication/321011255_Non_di_solo_Euro_La_filosofia_politica_del_l'Unione_Europea

Ferreri Silvia, Visconti Jacqueline *et al.*, *Document quality control in public administrations and international organisations – A study*, Ufficio delle Pubblicazioni, 2013. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2782/13225>

Földes Csaba, *Geschichte des Deutschen als Lingua franca in Europa*, In: Földes Csaba, Roelcke Thorsten, "Handbuch Mehrsprachigkeit", Berlin/Boston, 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/377107690_Geschichte_des_Deutschen_als_Lingua_franca_in_Europa

Gazzola Michele, *La relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell'Unione europea*, Tesi di Laurea presso Università L. Bocconi, Milano, 2003. URL: <https://www.yumpu.com/it/document/read/43295183/la-relazione-fra-costi-economici-e-costi-politici-del-multilinguismo-nell->

Gazzola Michele, *Partecipazione, esclusione linguistica e traduzione: Una valutazione del regime linguistico dell'Unione europea*, Humboldt-Universität, Berlino, 2014. URL: https://www.academia.edu/10905021/Partecipazione_esclusione_linguistica_e_traduzione_Una_valutazione_del_regime_linguistico_dell_Unione_europea

Gazzola Michele, *Il valore economico delle lingue*, SSRN Electronic Journal, 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/314513122_Il_Valore_Economico_Delle_Lingue_The_Economic_Value_of_Languages

Ginsburgh Victor, Weber Shiomu, *How many languages do we need? The economics of linguistic diversity*, Princeton, Princeton University Press, 2011. URL: <https://g.co/kgs/YTpKjNi>

Grin François, *Compétences et récompenses. La valeur des langues en Suisse*, Friburgo, Edizioni universitarie di Friburgo, 1999. In: Grin François, *La valeur des langues dans l'activité professionnelle*, Università di Ginevra, 2015. URL: <https://www.unige.ch/fti/elf/files/3014/5865/9206/La.valeur.des.langues.dans.l.activite.professionnelle.pdf>

Gualdo Riccardo, Telve Stefano, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, 2011

Guggeis Manuela, *I giuristi linguisti e le sfide per garantire concordanza, qualità redazionale e corretta terminologia giuridica nei testi normativi dell'Unione europea*, "Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità", Senato della Repubblica, Atti della giornata di studio, 2017. URL: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Il_linguaggio_giuridico_nellEuropa_delle_pluralit.pdf

Haselhuber Jakob, *Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Festigung von Deutsch in den EU-Institutionen*, Ammon Ulrich, Schmidt Gabriele, "Förderung der deutschen Sprache weltweit: Vorschläge, Ansätze und Konzepte", Berlin/Boston, De Gruyter, 2019. URL: <https://g.co/kgs/ZAXanff>

Ioriatti Ferrari Elena, *Linguismo eurunionico e redazione della norma comunitaria scritta*, In: Visconti Jacqueline, "Lingua e diritto. Livelli di analisi", LED Edizioni, 2009. URL: <https://www.lededizioni.com/lededizionallegati/442-9-Visconti-Lingua-diritto.pdf>

Lisena Floriana, *La Babele (o la Pentecoste) delle lingue nell'Unione europea*, Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010. URL: <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Lisena001.pdf>

Megale Fabrizio, *Teoria della traduzione giuridica fra diritto comparato e "translation studies"*, Napoli, 2008

Mortara Garavelli Bice, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001

Pusillo Edoardo, *Europa: contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione*, Genova, ECIG, III ed. 2015 [2005]

Pusillo Edoardo, *Il regime giuridico delle lingue nell'Unione europea*, "Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la Legge nella Lingua", Publifarum, n. 18, 2013. URL: https://www.farum.it/publifarum/ezine_articles.php?art_id=236

Pusillo Edoardo, *Divergenze linguistiche ed interpretazione uniforme delle norme europee*, CERTEM, Publifarum, n. 27, 2017. URL: <https://riviste.unige.it/index.php/publifarum/article/view/1720>

Pusillo Edoardo, *Il multilinguismo nell'Unione europea*, Genova, ECIG, III ed. 2023 [2014]

Quell Garsten, *Language choice in multilingual institutions: A case study at the European Commission with particular reference to the role of English, French, and German as working languages*, Multilingua, vol. 16, n. 1, 1997. URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/mult.1997.16.1.57/html>

Rastier François, *Valeur saussurienne et valeur monétaire*, “L’information grammaticale”, n. 95, 2002. URL: https://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_2002_num_95_1_2658

Sander Gerald, *Deutsche Rechtssprache. Ein Arbeitsbuch*, Tübingen, 2004

Stickel Gerhard, *Einstellungen der Deutschen zur innerdeutschen und zur europäischen Mehrsprachigkeit*, In: Wiesinger Peter, “Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses”, Wien, 2000. URL: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5527/file/Stickel_Einstellungen_der_Deutschen_zur_innerdeutschen_und_zur_europaeischen_Mehrsprachigkeit_2002.pdf

Turri Maria Grazia, *Moneta e linguaggio: una relazione difficile*, “Synergies Italie”, n. 11, Università di Torino, 2015. URL: https://gerflint.fr/Base/Italie11/grazia_turri.pdf

Udvari Lucia, *Einführung in die Technik der Rechtsübersetzung vom Italienischen ins Deutsche*, Berlino, Frank & Timme, 2013

Van Calster Geert, *The EU’s Tower of Babel – The Interpretation of Multilingual Texts by the European Court of Justice*, In: Barav Ami, Wyatt Derrick, “Yearbook of European Law – 1997”, Oxford, Clarendon Press, 1998. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2164209

Visconti Jacqueline, *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, LED Edizioni, 2009. URL: <https://www.lededizioni.com/lededizionallegati/442-9-Visconti-Lingua-diritto.pdf>

Visconti Jacqueline, *European integration: connectives in EU legislation*, “International Journal of Applied Linguistics”, 2013. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijal.12023>

Visconti Jacqueline, *Sample of comparative text analysis on Common European sales law*, In: Pasa Barbara, Morra Lucia, “Translating the DCFR and drafting the CESL”, Sellier European Law Publishers, 2014. URL: https://www.academia.edu/13590670/Translating_the_DCFR_and_Drafting_the_CESL_A_Pragmatic_Perspective

Visconti Jacqueline, *Riflessioni linguistiche sulla traduzione: il connettivo “o” nelle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea*, CERTEM, Publifarum, n. 27, 2017. URL: http://www.farum.it/publifarum/ezine_articles.php?art_id=389

Ziller Jacques, *Lingue e politica linguistica nell’Unione europea*, In: “Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità”, Senato della Repubblica, Atti della giornata di studio, 2017. URL: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/II_linguaggio_giuridico_nellEuropa_delle_pluralit.pdf

Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea

Commissione delle Comunità europee, *Lesser Used Languages of the European Union*, Rapporto delle attività 1989-1993, Comunicazione dalla Commissione, COM (94) 602, Bruxelles, 1994. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1994:0602:FIN:EN:PDF>

Commissione europea, Direzione Generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, *Euromosaico. Produzione e riproduzione delle lingue minoritarie*, 1995. URL: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/2f411e5e-e710-421f-988c-b6d8cf5ce474>

Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione, *Tante lingue, una sola famiglia: le lingue nell'Unione europea*, Ufficio delle pubblicazioni, 2004. URL: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/40fe66da-d886-403b-94b7-e0facfa03161/language-it/format-PDF/source-search#>

Commissione delle Comunità europee, *Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo*, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 2005, COM (2005) 596. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0596>

Commissione delle Comunità europee, *i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione*, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 2005, COM (2005) 229. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0229>

Commissione europea, Direzione generale per la Comunicazione, *European and Languages*, Eurobarometer 63.4, 2005. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1562>

Commissione europea, Direzione generale per l'Istruzione e la cultura coordinata dalla Direzione generale per la Comunicazione, *Die Europäer und ihre Sprachen*, Eurobarometer 243, 2006. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/518>

Commissione delle Comunità europee, *Relazione sull'attuazione del piano d'azione "Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica"*, Documento di lavoro della Commissione, Bruxelles, 2007. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0554&from=SK>

Commissione europea, Direzione Generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, *Una sfida salutare. Come la molteplicità delle lingue potrebbe rafforzare l'Europa*, Ufficio delle pubblicazioni, 2007. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2766/52318>

Commissione delle Comunità europee, *Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 2008, COM (2008) 566. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0566&from=PL>

Commissione europea, Direzione Generale per l'educazione, la gioventù, lo sport e la cultura, *Languages mean business. Companies work better with languages. Recommendations from the Business Forum for Multilingualism established by the European Commission*, Bruxelles, 2008. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5ee6ef0-986c-49e6-b8ac-71da8401efc6>

Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, Várnai Judit, Bérczi Anna, Somssich Réka, *Study on lawmaking in the EU multilingual environment*, Publications Office, 2010. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2782/36562>

Commissione europea, *Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strasburgo, 2012, COM (2012) 669. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=en>

Commissione europea, Direzione generale per l'Istruzione e la cultura, Direzione generale per la Traduzione a Direzione generale per l'Interpretazione coordinate dalla Direzione generale per la Comunicazione, *European and their languages*, Eurobarometer 386, 2012. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1049>

Commissione europea, Servizio legale, *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*, Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, 2015. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2880/5575>

Commissione europea, Direzione generale dell'Interpretazione, *Interpretare e tradurre per l'Europa*, Ufficio delle pubblicazioni, 2017. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2862/42524>

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"*, Bruxelles, 2021, C (2021) 171. URL: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C\(2021\)171&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)171&lang=it)

Consiglio della Comunità Economica Europea, *Regolamento 1/58*, Bruxelles, 1958. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31958R0001>

Consiglio dell'Unione europea, Decisione del Consiglio relativa all'adozione del suo regolamento interno, GUUE L 325/2009, Bruxelles, 2009. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0937&from=IT>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza Nv Algemene transport-en Expeditie Onderneming van Gend en Loos contro Amministrazione olandese delle imposte (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam), Causa 26/62, 1963. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza Flaminio Costa contro ENEL, Causa 6/64, 1964. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), Cause riunite T-124/13 e T-191/13, 24/09/2015. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168564&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45192>

Corte di giustizia dell'Unione europea, *La corte di giustizia e la parità di trattamento*, 2020. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2862/092290>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza Bartosch Airport Supply Services GmbH contro Zollamt Wien, Causa C-772/19, 2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=238168&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, *Il multilinguismo alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2862/320722>

Davoli Alessandro, *Iniziativa dei cittadini europei*, In: “Note tematiche sull'Unione europea”, 2023. URL: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/149/iniziativa-dei-cittadini-europei#:~:text=L'iniziativa%20dei%20cittadini%20europei,attuazione%20dei%20trattati%20dell'Unione>

Eurostat, *What languages are studied the most in the EU?*, 2017. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20190925-1>

Eurostat, *What languages are studied the most in the EU?*, 2018. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20200925-1>

Eurostat, *What languages are studied the most in the EU?*, 2019. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210924-2>

Eurostat, *What languages are studied the most in the EU?*, 2020. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220923-1>

Eurostat, *Foreign language learning increases among EU students*, 2021. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20230926-1>

Eurostat, *Foreign language learning increases among EU students*, 2022. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240410-1>

INRA (International Research Associates), *Die Europäer und die Sprachen*, Eurobarometer 54 Sonderbericht, 2001. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/202>

Langenhagen Brigitte, Interrogazione scritta n. 2328/92 alla Commissione delle Comunità europee, 1992. In: Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, Comunicazioni ed informazioni, C 95, 1993. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1993:095:FULL>

Parlamento europeo, *Risoluzione sull'impiego delle lingue ufficiali nelle istituzioni dell'Unione europea*, Gazzetta ufficiale n. C043, 1995. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A51995IP0038>

Parlamento europeo, Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, *Relazione contenente raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale*, 2003/2057 (INI), 2003. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0271_IT.html?redirect

Parlamento europeo, Commissione per la cultura e l'istruzione, *Relazione su una nuova strategia quadro per il multilinguismo*, 2006/2083 (INI), 2006. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2006-0372_IT.pdf

Parlamento europeo, *Risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"*, Bruxelles, 2020, 2020/2846 (RSP). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0370_IT.html

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, *Visionari che hanno fatto la storia dell'integrazione europea: parole che hanno dato il via all'Unione*, Ufficio delle pubblicazioni, 2018. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2830/35557>

Unione Europea, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Nizza, 2000. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT>

Unione Europea, *Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa*, 2003/C 169/01, Roma, 2003. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XX0718\(01\)&from=HR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XX0718(01)&from=HR)

Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Parigi, 1951. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&from=RO>

Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, Roma, 1957. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT>

Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, Roma, 1957. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957A/TXT>

Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, Lisbona, 2007. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF>

Trattato sull'Unione europea, Lisbona, 2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF

Sitografia e altri testi online

Caria Marco, *Lingue sotto il tetto d'Italia. Le minoranze alloglotte da Bolzano a Carloforte. – 10. Le isole linguistiche germanofone minori*, Enciclopedia dell'italiano Treccani, 2019. URL: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Toso10.html

Confederazione Svizzera, *Testo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, Traduzione in italiano. URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/360/it>

Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie dell'UE*, Strasburgo, 1992, Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera. URL: <https://rm.coe.int/168007c095>

Consiglio d'Europa, Direzione della consulenza legale e diritto internazionale pubblico, Notifica di dichiarazione, Strasburgo, 2024. URL: <https://rm.coe.int/0900001680aeb4a7>

Consiglio d'Europa, Sito ufficiale, *A proposito della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*. URL: <https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minority-languages/a-proposito-della-carta>

Consiglio d'Europa, *26 settembre – Giornata europea delle lingue*. URL: <https://www.coe.int/it/web/portal/26-september-european-day-of-languages>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sito ufficiale, Home. URL: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sito ufficiale, Modulo di ricerca («*Criteri selezionati: Parole del testo = “versioni linguistiche”*»). URL: [https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&page=1&text=versioni%2Blinguistiche%2B&lg=&cid=3765259](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&page=1&text=versioni%2Blinguistiche%2B&lg=&cid=3765259)

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sito ufficiale, Modulo di ricerca («*Criteri selezionati: Periodo o data = “Data di pronuncia”; Periodo = “del 01/01/2019 al 12/06/2024”/ Parole del testo = “versione linguistica”*»). URL: <https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?page=5&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&for=&jge=&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2019.01.01%2524to%253D2024.06.12&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%25>

[2Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrc=it&text=Versione%2Blinguistica%2B&lg=&cid=2001051](#)

Costituzione italiana, Articolo 11. URL: <http://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-11>

Costituzione italiana, Articolo 117. URL: <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117>

Definizione di *monosemia*, Enciclopedia dell'Italiano Treccani. URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/monosemia/>

Definizione di *tassonomia*, La Repubblica Dizionari. URL: <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/tassonomia.html>

Definition von „Mehrsprachigkeit“, DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). URL: <https://www.dwds.de/wb/Mehrsprachigkeit>

Ethnologue, *What are the top 200 most spoken languages?* URL: <https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/>

Eurobarometer, *Europeans and their Languages.* URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1049>

European Language Equality Network, Sito ufficiale. URL: <https://elen.ngo/information/>

Europäisches Parlament, *Mehrsprachigkeit im Europäischen Parlament*, ufficiale Webseite des Europäischen Parlament. URL: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/organisation-and-rules/multilingualism>

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, EUR-Lex – L'accesso al diritto dell'Unione europea. URL: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it>

Garschagen Teresa, Lidner Jenny, *Welche Migrationsbewegungen haben Deutschland geprägt?*, Mediendienst Integration, 2015. URL: <https://mediendienst-integration.de/artikel/welche-migrationsbewegungen-haben-deutschland-gepraegt.html>

Germany Economy, FocusEconomy, 2024. URL: <https://www.focus-economics.com/countries/germany/>

Grundgesetz, Articolo 23. URL: https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02-245124

Gruppo degli intellettuali per il dialogo interculturale costituito su iniziativa della Commissione europea, *Una sfida salutare. Come la molteplicità delle lingue potrebbe rafforzare l'Europa*, Bruxelles, 2008. URL:

https://accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2011/11/02/rapporto_maalouf_it.pdf

Minority SafePack – Un milione di firme per la diversità in Europa, Sito ufficiale del diritto di iniziativa dei cittadini europei. URL: https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2017/000004/minority-safepack-one-million-signatures-diversity-europe_it

Minority SafePack, Sito web ufficiale dell'iniziativa. URL: <http://minority-safepack.eu/>

Minority SafePack – Un milione di firme per la diversità in Europa, Forum dell'iniziativa dei cittadini europei. URL: <https://citizens-initiative-forum.europa.eu/sites/default/files/2022-01/Minority%20SafePack%20IT.pdf>

Parlamento europeo, Traduzione, *A proposito di IATE*, Sito ufficiale del PE. URL: <https://www.europarl.europa.eu/translation/it/terminology/about-iate>

Portale del Consiglio d'Europa. URL: <https://www.coe.int/it/web/portal>

Principio del diritto dell'Unione (preminenza e supremazia), URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM%3Aprimacy_of_eu_law

Thune Eva Maria, Leonardi Simona, *Il tedesco in prospettiva pluricentrica*, corso MOOC, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2022. URL: <https://lms.federica.eu/course/view.php?id=265>

Toso Fiorenzo, *Isole linguistiche*, Enciclopedia dell'Italiano Treccani, 2010. URL: [https://www.treccani.it/enciclopedia/isole-linguistiche_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/isole-linguistiche_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)

Unione europea, Sito ufficiale. URL: https://european-union.europa.eu/index_it

Corpus di divergenze linguistiche

Link al Corpus di Cause realizzato tramite Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KYIic1LeJXmFQkh0akOC_r3Eo1LeHZPM/edit?usp=sharing&oid=107813751805334551861&rtpof=true&sd=true

Mediatore europeo, *Relazione annuale 2005*, p. 41. URL: <https://www.eoi.at/wp-content/uploads/2018/09/QKAA06001ITC.pdf>

Consiglio dell'Unione europea, Direttiva 77/452. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31977L0452>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-634/17, 24/01/2019. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=210189&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-603/17, 24/01/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=210190&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-25/18, 31/01/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=210333&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Causa C-649/17, 28/02/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=211189&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-723/17, 31/01/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=211190&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-210/18, 28/03/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=212344&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan, Causa C-291/18, 10/04/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=212849&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Causa C-709/17, 10/04/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=212850&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-302/18, 06/06/2019. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=214786&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Prima Sezione), Causa C-383/18, 11/09/2019. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=217625&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7564466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Terza Sezione), Causa C-347/17, 12/09/2019. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=217673&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7164466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-567/18, 28/11/2019. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221117&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5187124>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-667/18, 11/12/2019. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=221481&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7564466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Ottava Sezione), Causa C-29/19, 23/01/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=222587&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, Causa C-654/18, 30/01/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=222897&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7564466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-88/19, 13/02/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=223368&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe, Causa C-18/19, 27/02/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=223854&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Settima Sezione), Causa C-192/19, 11/03/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=224340&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-287/19, 30/04/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=225999&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4114837#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale, Causa C-197/20, 07/05/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=228503&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Nona Sezione), Causa C-828/18, 04/06/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=226977&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Causa C-360/19, 04/06/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=226982&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3703994#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-321/19, 18/06/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=227571&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Prima Sezione), Causa C-297/19, 09/07/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=228377&part=1&doclang=IT&text=versioni%2Blinguistiche%2B&dir=&occ=first&cid=11338825#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-667/19, 09/07/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=228385&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek, Causa C-620/19, 03/09/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=230618&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Quinta Sezione), Cause riunite C-675/18 e C-674/18, 09/09/2020. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=230784&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7564466#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Cause riunite C-422/19 e 423/19, 29/09/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=231781&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3703994#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Prima Sezione), Causa C-476/19, 08/10/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=232146&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3703994#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, Causa C-593/19, 22/10/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=232741&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe, Causa C-826/19, 03/12/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=234964&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Evgeni Tanchev, Causa C-410/19, 17/12/2020. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=235731&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3703994#Footnote15>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Athanasios Rantos, Causa C-786/19, 27/01/2021. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=237041&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Evgeni Tanchev, Causa C-579/19, 11/02/2021. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=237650&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#Footref52>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Nona Sezione), Causa C-772/19, 25/02/2021. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=238168&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3498905#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona, Causa C-66/20, 11/03/2021. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=238743&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=935298#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Quinta Sezione), Causa C-950/19, 24/03/2021. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=239245&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=935298#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Jean Richard de la Tour, Causa C-162/20, 03/06/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=242046&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=935298#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan, Cause riunite C-33/20, C-155/20 e C-187/20, 15/07/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=244208&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe, Causa C-213/19, 09/09/2021. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=245758&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5067178#Footnote183>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Quinta Sezione), Causa C-881/19, 13/01/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=252124&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Nicholas Emiliou, Causa C-589/20, 20/01/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=252464&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#Footref25>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Terza Sezione), Causa C-432/20, 20/01/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=252448&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-43/21, 27/01/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=252846&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Settima Sezione), Causa C-231/21, 31/03/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=256942&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-632/20, 16/06/2022. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=261002&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona, Causa C-555/21, 29/09/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=266586&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Maciej Szpunar, Causa C-365/21, 20/10/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=267417&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Ottava Sezione), Causa C-595/21, 01/12/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=268237&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, Causa C-516/21, 08/12/2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=268443&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#Footnote8>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Ottava Sezione), Causa C-635/21, 09/02/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=270326&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Nona Sezione), Causa C-788/21, 09/02/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=270327&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233543#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Quinta Sezione), Causa C-472/21, 16/02/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=270514&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4000681#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Causa C-216/23, 04/04/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=Versione%2Blinguistica%2B&docid=273864&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2001051>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, Causa C-667/21, 25/05/2023. URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=274110&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233543#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Causa C-344/23, 31/05/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=BB91C2A753371147B3E8FEAE1E4C79DC?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=275941&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1323806>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Jean Richard de La Tour, Causa C-222/22, 15/06/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=274652&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233543#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Anthony Michael Collins, Causa C-646/21, 13/07/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=275408&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233543#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-626/22, 14/12/2023. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=280637&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Causa C-76/24, 23/01/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=BB91C2A753371147B3E8FEAE1E4C79DC?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=284201&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1323806>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-436/22, 25/01/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=282078&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Ottava Sezione), Causa C-703/22, 21/03/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=284087&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza della Corte (Terza Sezione), Causa C-76/23, 21/03/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BB91C2A753371147B3E8FEAE1E4C79DC?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=284090&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1323806#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, Causa C-297/23, 30/05/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=286579&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Conclusioni dell'avvocato generale Anthony Michael Collins, Causa C-243/23, 06/06/2024. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=versioni%2Blinguistiche%2B&docid=286857&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655872#ctx1>